Ist bereits photographiert!
Soll farbig werden!

34a
(Italien.-orient. 10)

~~Vorderdeckel~~

OS PASCALIS CI=
CONIA DEI GRA
DVX VENETIAR
ET C.

a te Nobel homo ALESANDRO GRADENIGO
diletto cittadin, et fedel nostro, che de nro
mandato uadi, et sij Podestà et capitaneo di
ESTE per mesi sedeci, et tanto più quanto
il successor tuo tarderà a uenir de li. La qual
Terra, con li luochi, et ville a quella sottoposte, et
pertinenti, et li homeni in esse esistenti debbi
reggere, et gouernare, et far giustitia, et ragion
tra essi in ciuil, et criminal, secondo la consuetu=
dine di essa Terra, osseruando li statuti dla città
nostra di Padoa, quali facessero al tuo Reggimẽto
saluo sempre il parer del Dominio nro di poter

aggionger, sminuir, et corregger a beneplacito di esso Dominio nostro.

Del salario del Podestà et sua corte

DE i hauer de salario netto all'anno, et in rason di anno dalla Camera nostra di Padoa lire siecento quarantasie soldi sedese de picoli. Item il salario, qual era del castellan del ponte dalla Torre, qual è all'anno, et in rasō di anno lire tresēto settantadoi de picoli. Item da quella communità all' anno, et in rason di anno lire doimillia siecento e quatro de picoli, et menerai teco uno cancellier il qual non habbi salario alcuno: ma paghi del suo all'officio de i Gouernadori nostri dell'intrade per la limitation del conseglio nostro di Diece duc:ti trentauno grossi sie. Ancora menerai un Caualier, il qual similmente non habbia salario alcuno: ma paghi del suo all'officio de i Gouernadori nostri dell'Intrade all'anno come di sopra duc:ti trentauno

et grossi sie, da esser pagati ogni doi mesi la rata.

Delli Dogali, Rotte, et Arzeri.

O P E R E R A I, che di tempo in tempo siano fatte, et tenute in concio per li distrituali del tuo Reggimento le Dogali, et fosse, et le altre reparationi neccessarie nel distretto del tuo Reggimento, talmente, che il tutto sij fatto alli tempi debiti per utilità del Territorio Padoano, nel che se sarai negligente, li Rettori nostri di Padoa habbino auttorità amplissima di metterti quelle pene, che gli pareranno neccessarie, acciò debbi fare le cose sop.^tte Se veramente si facesse alcuna rotta, overo li arzeri si rompessero, et bisognasse farli di novo, over occorressero altri lavorieri per reparatione delli quali, li communi delli luochi, nelli distretti delli quali q̃ste cose occorressero, non fussero potenti, et bastanti, et similmente se ancora per il Dominio nostro ti fusse ordinato, che fusse fatto alcun lavoriero nel distretto

nostro Padoano per utilità, et commodo di esso Territorio, Tu, et cadaun nostro Rettor del Terr.° Padoano sete tenuti mandar a far cadaun di essi lauorieri per cadaun distrittual del nostro Reggimento a requisition delli Rettori nostri di Padoa, in quel numero, che sarà per essi Rettori tassato; Quali distrittuali siano obligati al tutto andare, et se tu, ouer li altri Rettori nostri predetti sarete inobedienti, li Rettori di Padoa habbiano auttorità di metterui quelle pene, che gli pareranno neccessarie.

Del cauar le fosse.

ERCHE per difetto delle fosse, le quali per la forma delli Statuti della città di Padoa non sono cauate, ne mantenute, talmente, che le aque non hanno il suo debito corso, inferisse gran danno al Territorio nostro Padoano. È sta prouisto, che cadaun Rettor del Territorio predetto Padoano sia tenuto far lauorar per li homeni della

sua Podestaria almeno due uolte all'anno
per otto giorni per cadauna uolta almanco a
cauar le fosse della sua Podestaria, sotto pena
de ducati dusento da esser scossa per li Auogad.ri
nostri de commu: per il che tu farai osseruar l'istesso.

Pena a quelli, che portano armi.

T perche alle feste delli Santi, et Nozze, quali
sono fatte nel Territorio Padoano, quando li Vilani
portano arme di cadauna sorte, commettendo
anco delle risse, niun puol, ne ardisse tuorli q̄lle
rispetto al grosso numero di essi. Però se di essi
ti sarà data notitia per dui Cauallari, et Officiali
nostri, oltra la pena espressa per li statuti nostri
di Padoa, possi fare quelle prouisioni, che ti pa-
reranno per prenderli, et procieder contra di essi
a pena di preson, et altro, si come ti parerà, hauēdo
riguardo al modo osseruato per essi Villani, alla
qualità delle arme, delitti, et persone, si come è

sta preso nel conseglio nostro di Diece a otto del mese de Luglio M. D. XXXIIJ, prestando un Rettor all'altro ogni agiuto, et fauore.

Di pignorar li debitori d(e)lli
Cittadini Padoani esistenti
fuori della Giuriditio(n)

PERCHE habbiamo concesso alla communità, et Cittadini nostri di Padoa, che essi possano mandar da Padoa con auttorità del Podestà nostro a pegnorar li suoi Vilani in ciascun loco doue habitaranno nel Territorio Padoa(no) li quali per li affitti delle possessio(n) qual lauorassero, ouero hauessero lauorato fussero debitori ad essi Cittadini, fatta prima per essi piena fede de detti affitti, con questa conditione, che inna(n)ti la pignoratione sij data notitia alli Rettori d(e)lli luoghi, sotto la giuriditión de quali essi Vilani habitassero, acciò sia tolta licentia da essi, la qual non possino a modo alcuno negare: Ma se gli

Vilani denegassero il pagamento all'hora sia terminato per li Rettori a quali appartenirà secondo le concessioni, et giuridittioni solite, se li debiti per li quali saranno pegnorati sono ualidi et all'incontro se li Vilani denegassero, et fusse conosciuto, che giustamente douessero dare, paghino le spese doppie, le qual per tal causa fussero seguide Per il che ti commettemo, che tutte le sopradette cose in quanto a te, et al tuo Reggimento appartiene, debbi osseruare.

Che li cittadini Padoani non siano estratti dal suo foro.

SSERVERAI ancora il Statuto di Padoa, che contiene, che li cittadini di Padoa, ouero nelli luoghi soggetti ad essa città non possino esser citati innanti Rettori del distretto Padoan: ma debbano esser conuenti innanti li Rettori di Padoua, douendo l'attor seguir il foro del Reo,

purche non si contrauenghi ad alcuna prouisiō fatta per il Dominio nostro alle communità d'lli luochi nostri del Padoan innanti, che hauessimo il Dominio della città di Padoa.

Che non sij uenduto uino forestier nelle tauerne.

NON permetterai ancora per alcun modo, che sij uenduto alle tauerne del luoco, et distretto a te commesso alcun uin forestier, che sia nasciuto in altro luoco, che nel Territorio Padoano, fuor chè del mese di Luglio, et Agosto, nelli quali doi mesi si possa uender uino di cadauna sorte, eccettuati li uini, che fossero condotti da Venetia di che sorte esser si uoglia, quali in ogni tempo si possino uēder ne sottogiacciano alla prohibition, et ordine sop^to.

Del render ragion d'lle intrade, et condannason.

commesso alli Rettori del Territorio nostro Padoan, che ogni tre mesi di quello che haueranno in cadaun modo di rendite, entrate, et condanasò spettanti, et pertinenti al loco a te commesso, consegnino al capitaneo, et camerlenghi nostri di Padoa, et non dimeno nel ritorno loro a Venetia siano tenuti quindeci giorni dopo, che saranno gionti consignar li suoi conti alli officiali nostri alle Rasò, sotto pena di pagar altretanto di piu di quello, che fusse trouato per essi suoi conti, che tenesti al Dominiò nostro.

Che le cartoline delli sig.ri di notte siano essegite.

Ti commettemo, che debbi far scuoder tutte le cartoline, che ti capiteranno alle mani delli Signori di notte contra li homeni del tuo Reggimento, hauendo la parte, che hanno li Signori di notte con li fanti, et sei obligato risponder al commun, et alle special persone quello, che hauerai scosso, si come

sono tenuti li Signori di notte: Ma se li debitori
fussero ritrouati a Venetia auanti, che fusse scossa
li Signori di notte nondimeno possino far prender
quelli, et scuoder hauendo la sua parte.

Che siano pagati per le
communità li salarij delli
Rettori, et altri.

TUTTE le communità delle Terre, et castelli del Territorio Padoano, alle quali uanno Rettori, ouer Vicarij, tanto de Venetia, quanto de Padoa, siano tenute, et obligate contribuir, et pagar alla camera nostra di Padoa, ouer ad essi Rettori et altri, quella quantità de danari, la qual soleuano contribuir, et pagar nel tempo di quelli di Carrara, et se detti Rettori, et Vicarij hauessero maggior salario di quello, che sij la contributtione sopradetta, quel di più si debba pagare dalla camera nostra di Padoa.

Delli carri per condur le robbe delli Rettori dl Territorio Padoano

S

SAPRAI ancora esser sta preso nel Conseglio nostro de Pregadi a xi del mese d'Agosto M. cccc. lxxv. Che tutti li Rettori della Diocese Padoana debbano havere per condur le robbe sue, et della sua fameglia cancellieri, et cavallieri tanto nell'entrar delli suoi Reggimenti, q̃to nel ritorno di essi carri vinti, et questo s'intendi delli Rettori, li quali vaño a luochi, dove non si può andar in burchi

Delli condennati, che seraño stati longo tempo ĩ prigione

C

CADAUN, che sarà nelle preson della Terra a te commessa, over altri luoghi del destretto Padoano per condennationi fatte p li Podestà di Padoa, et destretto Padoano per causa de

eccessi commessi, se serà condennato in lire uinti=
cinque, et di la in giu, et serà stato in preson per
mezo anno, et da lire uinticinq. fino cinquanta
per mesi nuoue, et da lire cinquanta fin cento per
anno uno, sia, et esser s'intendi assolto da esse con=
dennationi, et liberato dalla prigione.

Sie propinqui, et non piu
possino accompagnar li
Rettori alli suoi Regg.ti
et non siano fatti conui=
ti ad alcuni nc festi.

Si come è sta deliberato nel conseglio nostro di X
con la Zonta a cinque del mese di Agosto 1533
non puoi menar teco nell'intrar del tuo Reggimento
piu di sei Nobeli, che ti siano piu propinqui, ne anco
altre donne, fuor, che figlie, Nuore, socere, et co=
gnate. oltra di ciò ne anco nell'entrar di esso tuo
Reggimento, et per tutto il tempo di esso non puoi dar
collation di sorte alcuna tanto nella città, quanto

fuora, ne far pasto ad alcuno tanto di quella
Terra, quanto d'alcun'altro luogo, ne ad alcun
Capitano, conduttier, soldato, o forestier d'alc.a
dition. Non farai far ancora tanto nel tuo entrar
quanto per tutto il tempo, che starai nel tuo Regg.to
alcuna giostra, ouer comedia, ne alcun' altra
sorte di festa a tue spese proprie. Puoi ueramente
receuer nel tuo Palazzo li tuoi Propinqui, con
li quali ti caciasti da capello, non facendo però
per causa loro alcuna festa, ouer pasto, sotto pena
de ducati dusento d'oro per cadauna uolta, che
contrafarai al presente ordine nostro, da esser
diuisi per terzo, Un terzo all' accusator per il
qual si hauerà la uerità, et sia tenuto secreto
un terzo alli Auogadori de commun, et l'altro
terzo all' Arsenal nostro, oltra la qual pena pe-
cuniaria appresso la tua contumatia ordinaria
che hauerai per il tuo Reggimento, ti sia aggionto
un' altro anno di contumatia, talche per un' anno
seguente non possi hauer alcun Magistrato, offitio
o conseglio. Quanto alli ornamenti del Palazzo

se contrafarai alla continentia delle parti delli Proveditori sopra le pompe per quanto spetta ad essi ornamenti, sij et esser s'intendi incorso nelle pene, et censure contenute in esse parti delle qual tutte pene non ti possi esser fatta gratia, don, o remission alcuna, se la parte non serà posta per tutti sei li Conseglieri, et tre capi del detto cons.° di X et presa con li cinque sesti delle ballotte di esso conseglio. La executtion veramente della p.nte parte è commessa alli capi del detto conseglio, et alli Proveditori sopra le pompe per quanto aspetta ad esse Pompe.

In che modo sia lecito chiamar li homeni d'arme nell'entrar delli Regg.ti

N
ON puoi ancora per pompa nell'entrar del tuo Reggimento chiamar, over far chiamar li homeni d'arme, li quali habitassero tre miglia lontani della Terra a te commessa, se per sorte alc.°

ue ne fosse talmente che quell'istesso giorno po-
tesse ritornar al suo alloggiamento, senza anco
alcuna grauezza de sudditi nostri, sotto pena de du-
cati ducento.

Che non si possi incaneuar formento.

§ ANDERA i ancora, che alcuno tanto No-
bile, quanto popular, ouer ciaschedun'altro per se,
ouer per altri, non può in alcun modo comprar, ouer
far comprar formento per incaneuarlo, et far mer-
cantia, sotto pena di perder il formento così com-
prato, et altretanto più per pena, et se sarà Nobile
sia priuo per anni diece de tutti li offitij, et beneffitij
Se ueramente sarà cittadin, ouer habitante in Ve-
netia sia bandito di Venetia, et del destretto, et se
sarà forestier, et suddito nostro, oltre il perder
del formento, star debba anni doi in preson. Può
nondimeno cadaun per uso della sua fameglia cō-
prare stara cinque de formento per bocca una uolta

all' anno, et questo ti è commesso acciò facci esse-
quire, ne si possi fare gratia, don, o remissiò ad alc°.

Che le biave siano con-
dotte a Venetia

SE i obligato, et dei a cadauna persona, che
vorrà condur per il tuo destretto biave, et altre vit-
tuarie a Venetia estratte tanto de nostri destretti
quanto de altri, concieder licentia, che possino venir
con le biave, et altre vittuarie liberamente a Vene-
tia, et senza impedimento pagati però li datij soliti
et consueti, et li Rettori, che contrafaranno cada-
no in pena del valor del quarto de tutta la biava,
et vittuaria nelli suoi proprij beni, et li Auogadori
de commun scodino la pena havendo la parte di essa
si come de tutte le altre del suo offitio

Che le intrade fuori del
Terr° siano condotte alli
luochi delli habitanti.

ANCHORA permetterai, che tutti gli sudditi nostri del destretto a te commesso, che haueranno le loro intrade nel tuo Reggimento, possino far condur esse sue intrade, et biaue alli lochi oue habiteranno, et all'incontro gli nostri Rettori permettino, che li sudditi del tuo Regg.to che haueranno intrade nelli suoi lochi, possino condur, ouer far condur quelle alla Terra a te commessa.

Che le biaue non siano codotte de un Territorio in un'altro.

NON permetterai, che alcuno o sia commun o sia special persona possi estraher biaue de Territorio in Territorio, se non haverà hauuta licentia dalla Signoria nostra, et dal collegio delle biaue, interuenienti gli capi del conseglio di X, giusta la forma delle leze, et ord.ni nostri.

Che le racolte siano de=
scritte nel Territorio.

Ogni anno al tempo delle racolte manderai delli tuoi Officiali per tutte le Ville del tuo destretto ad inquirir, et tuor in nota la quantità de formenti, et raccolte di quell'anno, acciochè defalcatane una quantità sufficiente alli villani per la semena dell'anno futuro, et per il suo uiuer fino a san Martino prossimo futuro, ci notificherai la quantità predetta racolta, et il restante. Non permettendo, che quella sij uenduta nel tuo destretto, senza tua licentia, Di modo, che sempre ne possi render conto in che modo la será stà dispensata, et in che quantità ce ne potresti dare, se de essa biaua ne hauessimo bisogno.

Che alcuno non habbi sal
che nō sij datiado.

ITEM alcuna persona, commun, Collegio, ouer Vniuersità, non possi per modo alcuno condur, ne far condur, comprar, donar, o altramente alienar, ne hauer per suo uso alcuna summa de sal non datiato: Ma solamente di quel sal, che si uende dal Datiaro, ouer da suoi ministri, sotto pena de lire uinticinq per quartazuol, et di perder il sal, boui, bestie, carri, barche, et sachi con li quali fosse sta condutto sal non Datiato, et sèl fosse da mezo quartazuol in zoso cadano alla mittà della pena sopradetta, Della qual un quarto sia del Rettor, che farà la essecutione, un quarto dell' offitio del sal, un quarto del Datier, un quarto dell' accusator, il quale sel non ui sezà, sia diuisa per terzo.

In che modo si debbano lauorar i panni de lana.

ANCHORA debbi saper, che gli nostri suddititi, che uoranno lauorar panni alla piana, et sono soliti far le portate alli suoi panni, siano tenuti

far quelle de filo in capo delli panni per ù palmo
et similmente tutti li loro segni de filo, facendoli
garzar il pello, che uadi uerso la coda, et non uerso
la testa, si come fanno gli nostri Venetiani, ne possino
farli la cimella de bombaso alla testa, ne metterli filo
nella cimossa, si come si fano li pani Venetiani. Oltra
di ciò in alcun loco nostro, non si possi far alcun paño
di mazor longhezza de brazza trentasette, et tal pañi
non si possano trazèr delli lochi doue, seranno fatti, se
prima non seranno segnati della bolla, et segni delli
sui lochi. Quelli ueramente, che in alcuna delle sodette
cose contrafarà al presente ordine, oltra tutte le altre
pene statuite per le leggi nostre, siano ipso facto priui
del mestier della lana, et drapparia, et pagbino duc.ti
cinquecento, et li panni siano tagliati per longo nelle
piazze di quelle Terre, et luoghi, doue saranno trouati
et siano persi, perilche ti commettemo per la debita
essecutione di questo ordine, che debbi far ogni in=
quisition delli contrafacenti et delle pene pecuniarie
et delli panni contrafatti, un terzo debba esser tuo, un
terzo dell'accusator, et l'altro terzo della Sig.ria nostra

et sèl non ui serà accusador, sia fatta la diui=
sione per mittà. Ne si possi far gratia ad alcuno
sotto pena de ducati mille a qualonque contrafarà
eccettuando solamente da questo ordine quello
si apartiene a far le portade per un palmo nella
testa alli panni Veronesi, I quali possino hauer le
dette portade, doue sempre le hanno hauute, dum=
modo le siano fatte de filo.

De quelli, che conduranno panni d'oro, ouer de ar= gento, estratti de altro loco, che di Venetia

CH E se alcun panno d'oro, ouer de argento
il quale non fosse stà fatto in questa nostra città
di Venetia per alcun sarà condutto alla città
ouer loco a te commesso, ouer alcun lauoriero, o
habito fatto de quelli, ouer se alcun nostro Nobile
cittadino, ouer habitante in questa città, et nelle
altre terre, et lochi nostri presumerà sotto alcun

pretesto uestir, o in altra cosa usar alcuna cosa
d'oro, d'argento, ouer de seda, i qual non fosero
sta fatti in questa città di venetia, come è ditto
di sopra cadauno, che contrafarà, ouer consen=
tirà, che da alcuno a se subietto sia contrafatto
debba perder li lauorieri d'oro, d'argento, ouer
de seda, i qual non fosero sta fatti in questa
città di venetia, come è ditto di sopra, cadauno,
che contrafarà, ouer consentirà, che da alcuno
a se subietto sia contrafatto, debba perder li la=
uorieri d'oro, d'argento, ouer de seda, et ogni altro
habito trouado contra il presente ordine, le qual
tutte cose senza alcuna diminutione siano bru=
sade publicando un comandador il contrafattor
et la pena: Ma sia fatto però prima la stima de
essi lauorieri, delli qual altro tanto più per pena
con uinti per cento de più, debba esser astretto
il detto contrafattor pagar immediate in danari
contadi per pena, senza remision, ouer contra=
ditione alcuna, la mità della qual pena pecu=
niaria sia dell'inuentor, ouer accusator, il qual

serà sta trouato tal contrabando, Il qual ac=
cusator sia tenuto secreto, et quando li Prou.ri
sopra la seda della città nostra di Venetia ueni=
ranno, ouer manderanno suoi nontij, debbi dar
a quelli ogni fauor, et proceder contra gli malfat=
tori, et le robbe trouade, si come è detto di sopra
sotto pena de ducati mille nelli tuoi proprij beni
et oltra di ciò ne in tempo di fiere, ne meno in
altri tempi alla Terra, et territorio a te commesso
possino esser condutti tal panni doro, et di seda ne
lauorieri fatti de quelli, sotto tutte le pene sopra=
scritte, si come fù preso in Pregadi a 16 de April
1490.

Pena di quelli, che conduranno
merce di altro loco, che di
Venetia.

A P P I esser sta presa parte nel cons.o de
Pregadi a xxx de Luglio M. D. iij, la qual
osseruerai inuiolabilmente, et farai osseruar Il

tenor infrascritto VZ - sèl serà alcuno, che cõdurrà, ouer farà condur, cosi per transito, come altramente da Zenoa, et de altri lochi nõ subietti alla Signoria nostra, et di altro loco che di questa nostra città di Venetia panni de seda, et lauoradi di oro, et argento, lana, gottoni, specie, Zucharo, mandole, saon, Alume, cera, Stagno rame, cuori, Boldroni, et altre robbe, et mercantie probibite per leze, et ordeni nostri, alle parte di Bergamo, Bresa, et ad altre terre, et lochi nri da parte da Terra, oltra la pena di perder la robba, et mercantia, et pagar doppio datio, debbano pagar altretanto per pena, et possino esse robbe esser tolte di case, botteghe, et de tutti gli altri lochi, nelli quali fossero trouate. Delle qual tutte pene detratti gli Datij della Signoria nostra, un quarto sia dell'accusador, un quarto del Rettor che procederà, un quarto della Signoria nostra et un quarto dell'offitio delli Proueditori nri sopra gli Datij, li quali sotto debito di sagramto siano obligati procurar la essecutione, et osseruātia

della pnte legge, et siano obligati gli predetti
Rettori, dopoi, che haueranno scosso il danaro
mandar gli datij, et denari spettanti alla Signoria
nostra, insieme con quelli delli Proueditori all'
offitio delli detti Proueditori, da esser dapoi con=
signadi, cioe quelli, che spettano alla Signoria nrã
all'offitio delli camerlenghi nostri de commun
Gli conduttori ueramente, che seranno trouati
condur dette robbe, et mercantie prohibite oltra
la pena di perder i carri, burchi, caualli, mulli
et altri animali, con li quali hauessero condutto
quelle, siano banditi de tutte le Terre, et luoghi
nostri da parte da Terra, et rompendo gli con=
fini, se seranno presi paghino ducati cinquãta
doro, et ritornino al bando toties quoties i
contrafaranno, et oltra di ciò sel ui serà alc°
che accetterà in casa, ouer in saluo ditte robbe
et mercantie come di sopra prohibite, et non ac=
cuserà gli contrafacenti, incorri a pena di pagar
il ualor della robba, et altre tanto piu per pena
et sia bandito come di sopra, et rompendo gli cõfini

tante uolte quante serà preso paghi ducati
cento doro, i qual siano del captor, et ritornino
al bando, et quello, che accuserà il contrafacē=
te, prima, che da lui sia accusato, sia asolto
da ogni pena, et habbia la mità della robba
et mercantia per lui denontiata, et l'altra mità
sia diuisa come di sopra, et sèl ui fosse alcun
Datiaro, Scriuan, Cancellier, ouer altro sia chi
se uoglia, che facesse bollette di tal robbe pro=
hibite, Il che se intendi cosi per transito, come
altramente incorrino in pena di star mesi sei
in preson, et pagar ducati cinquanta doro per
qualonque bolletta per loro fatta, et per tal cosa
incorrino in pena del bando predetto, et qualte
uolte romperanno il confin, et seranno presi
paghino ducati cinquanta doro per ogni uolta
et ritornino al bando, Li Rettori ueramente
a quali seranno fatte le denontie, ouer fossero
presentate le dette robbe, siano obligati immediate
espedir quelle, et condennar gli contrafacenti
non potendo a quelli far alcuna gratia, sotto pena

de ducati cinquecento d'oro per cadauno, et per
cadauna uolta, che serà per loro contrafatto da
esser scossa per li Proueditori nostri predetti, la
mittà della qual pena sia della Signoria nostra
et l'altra mittà dell'offitio delli detti Proueditori
li qual siano obligati, sotto debito di sagramento
mandar quelli Rettori, che recuseranno di pagar
per debitori a piedi della Signoria nostra, di doue
non possino esser depennati, se prima con integrità
non haueranno satisfatto, salue ancora, et con-
firmate tutte le altre leze in questa matteria dis-
ponenti. —

Che alcun Nobile non possi
Aduocar inanci il Rettor

NON permetterai, che alcun Nobile nostro possi
inanci a te aduocar, ouer trattar cause nome per-
tinenti a se, ouero a suoi parenti, con gli quali si
cazzasse da capello, ouer ad alcuna commessaria
della qual fosse commissario, sotto pena de ducati

cinque cento per qualonq uolta serà contrafatto, et il Nobile, che contrafarrà incorra in pena de ducati cinque cento, et la sententia, che ne seguisse sia de niun ualor.

Pena contra di quelli, che compreranno cose litigiose et farà pati de quota litis.

OSSERVERAI ancora la parte presa nel nostro mazor conseglio a di XX April M. D. XXXVIJ, che salue le leze, et ordini sopra ciò disponenti, et à questa non repugnanti sia statuito, et preso, che alcun Nobile, cittadin, et suddito nostro della città di Venetia, et di tutte le Terre, et lochi nostri, et qualonq altro sia chi esser si uoglia comprerà cose litigiose cosi mobile, come stabile, togliando la lite in se, et patizando della espeditione, ouer farà patto di deffender quella, hauendo nella fin della lite parte dell'acquistado, ouer

danari, et parimente farà ogn'altro patto quo-
modocunq; et qualitercunq; immaginar si possi per
causa di cose litigiose, ouer lite, cosi inanci comen-
zata la causa, et non finita cosi de mobeli, come
stabeli, et danari, ouer di qualonque altra cosa,
che dir, o immaginar si possi, sotto alcun color, ouer
ingegno, cadi alla pena di bando di questa città,
et loci doue hauerà commesso tal delitto per anni
cinque, et sèl serà nostro Nobile non possi ancora
per ditto tempo hauer offitio, beneffitio, conseglio, ouer
Reggimento alcuno, et debbi pagar ducati tresento
delli qual un terzo sia dell'accusator, un terzo delli
Auogadori de commun, ouer del Rettor di quel loco
doue serà sta commesso il delitto, et l'altro terzo sia
del nostro Arsenal, et sèl serà Cittadin, ouer Auo-
cato, non possi parimente per anni cinque ne in
questa Città, ne in altro loco della Signoria nostra
hauer Offitio, o beneffitio, alcuno, ne deffender
cause, pagando similmente ducati tresento come
di sopra, et qualonque uenditione, atto scritto, et
patto, cosi in scrittura, come a bocha, sia casso nullo

et de niun valor, come se fatto non fosse: Ma
il tutto sia riduutto al pristino stato, Ne sia obli=
gato il venditor restituir cosa alcuna a colui, che
haverà comprada la lite, et parimente tutti tal
atti, scritti, et patti fatti inanci la presente parte
se intendino, et esser debbano tagliati, et nulli

Che gli animali bouini, et instrumenti rusticali non siano tolti per pegno de debiti publici, over privati.

ER causa de alcun debito publico, over pri=
vato, non farai tuor per pegno animali bouini da
lavorier, per alcun modo, over ingegno, Ne carri
falze, vomieri, et tutti altri instrumenti pertinenti
all'agricoltura, le qual cose non se ponino toccar
ne vender: Ma farai far la essecutione delli de=
biti contra le persone delli debitori, et contra qua=
lonq; altri beni loro, cosi mobeli come stabeli, senza

alcuna dilation: Ma se intendesti per esaminatione fatta, che alcuni habbiano piu anemali bouini, ouer instrumenti di quello, che gli facia bisogno, possi quelli de piu far tuor per pagar li debiti, si come fu preso per doi parte nel nostro conseglio de Pregadi una de doi Decembre 1458, et l'altra de XXI Ottobre M. CCCC. LXI.

Del bollettino, che si deue portar al Nodaro deputato alle uoci de hauer satisfatto al debito dll' Arsenal.

ALCVN dinaro spettante all' Arsenal non possi spender, dispensar, tuor, ouer per alcun modo altramente dar ad alcuno: ma quello si come di tempo in tempo scoderai immediate debbi mandar alli Camerlenghi nostri de commun alla cassa dell' Arsenal prefato, sotto la pena de furanti, et di pagar del tuo, et sarai mandato debitor a Palazzo per cadauno delli Prouedítori, et patroni del nostro Arsenal

ne potrai esser depennato, se prima non pagherai
tutto il denaro con integrità, il qual in tuo tempo
sarà deputato al ditto Arsenal, In quanto veram.^te
al resto, che questa camera restasse a dar debbi
sotto la pena preditta mandar ogni mese alli ca=
merlenghi preditti alla ditta cassa, oltra la decima
parte ordinaria del prefato ordinario a conto d'alli
debitori vecchi fino alla sua integra satisfattione
et farai, che in detta camera sia tenuto conto a parte
delli denari spettanti all' Arsenal, et quello saldato
de mese in mese, mandando il denaro alli camer=
lenghi de commun alla cassa del predetto Arsenale
sotto la preditta pena, ne potrai esser prouato ad
alcuna cosa, se non hauerai il bollettin sottoscritto
da tutti li Proueditori, et patroni del ditto Arsenal
di hauer pagato quanto in questo ordine si contiene
il qual è sta preso nel nostro magg.^r conseglio, a p.^o
de Marzo M. D. XXX. Li denari veramente obli=
gati sono questi vz ducato uno per mier de tutti
gli datij, che si affittano da ducati mille in zoso, Item
li danari de vicariadi, et condannason, et duc.^ti diese

al mese per camera, et oltra di ciò tutti li altri danari, che sono deputati al predetto Arsenal.

Che li processi criminali siano espediti inanzi la partida dal Reggim.^to^

ITEM osseruerai la parte presa in Pregadi a di xj Feurer 1447, vz che tutti gli Rettori da parte da Terra, siano obligati hauer espedito tutti gli processi, che haueranno fatti nelli suoi Reggimenti inanci la sua partida, sotto pena de £ diese de pizzoli per ogni processo da lire cento in zoso, et da lire cento in suso, cadano in pena de £ uinticinque per ogni processo, et de tutti gli processi criminali, per gli quali gli delinquenti fossero condennati in uita, ouer membro, li quali essi Rettori lassassero inespediti, cadano de lire cento de pizzoli per ogni processo, et le preditte cose siano commesse da esser inquiride alli Sindici nostri, et sia posta nelle sue commission, i quali habbino la mittà delle

pene, et l'altra mittà sia del nostro commũ. Et
sia decchiarito, che tutti quelli processi, che fossero
sta fatti per detti Rettori nostri doi mesi, et mezo
inanci el suo compir, Non sottozasano alle pene
sopradette: Ma ben siano tenuti essi Rettori qlli
espedir a tutto suo poter, inanci el compir del
suo Reggimento, et siano tenuti ancora essi Rettori
esser presenti quando si toranno le testificationi
cosi de sicarij, come de homicidiarij, et de ladri
et di quelli, che commettessero simil eccessi, per li
quali douessero perder la uita, ouer membro, et
se l'accadesse, che gli Testimonij si hauessero ad
esaminar fuor della Terra, per alcun delitto com=
messo Nel contado, Dapoi tolte le testification si
debba commetter alli Testimonij prefati, che fra
tre giorni si habbiano a trouar alla presentia dl
Rettor, doue inanci a lui siano lette le testificat.ni
predette, et il Rettor dapoi dar debba alli predetti
un'altra uolta giuramento, che la cosa sij stata cosi
et cosi sij la uerità, si come p.a hano testificato

Che gli banditi possino impune esser ammazzati

OSSERVERAI ancora la parte presa nel nostro conseglio di X, con la Zonta a di trenta Agosto M. D. XXXI di questo tenor. Che salua qualonque altra parte in questa materia disponente, et a questa non repugnante, sia aggionto, preso, et decchiarito, et cosi si habbia ad publicar in questa città, et in tutte le terre, et lochi nostri da terra, et da mar, che tutti gli banditi indistintamente, et quelli che nell' auenir saranno banditi cosi per gli conségli, et Magistrati nostri, come per gli Rettori debbano immediate conferirsi alli bandi loro, et in quelli perseuerantemente obedir alle loro condennationi, il che se non faranno, et seranno trouati nelli loci a loro prohibiti per la forma delle loro condannason, possino impune esser offesi, et morti con il medesimo premio alli interfettori, che haueriano quelli, che gli presentassero uiui.

Che gli banditi non siano accettati, ne accompagnati

DA POI veramente a xxvj di Sett. M.D.xxxij fù statuito nel predetto Cos. di Diece, che qualonque persona riceuerà alcun bandito in casa, ouer in Villa per più de uno giorno ouer in altro loco, cosi de giorno, come di notte, ouer lo accompagnerà con arme, ouer senza arme nelli lochi prohibiti per le loro condennationi, anchor, che lui li fosse congiunto in strettissimo grado di parentella, et sangue, esso che lo riceuerà caza a pena di esser bandito per anni cinque da quella città, et Territorio, et quindeci miglia oltra li confini, et pagar debba lire cinquecento de pizzoli alla camera della ditta città, Il compagno veramente, et quello che lo accompagnerà, caza alla sopradetta pena di bando per anni cinque, et paghi lire cinquecento come di sopra, et chi quelli accuserà di modo che per la sua accusatione si habbi la verità, habbino lire dusento de pizzoli delli beni delli delinquenti se ne

saranno, se non delli danari della Signoria nra
et se li predetti condennati romperanno li con
fini, et seranno presi star debbano per anno uno
in priggion serradi, et ritornino al bando, il qua
le habbi ad incominciar toties quoties, et chi
quelli accuseranno habbino lire dusento de
pizzoli delli loro beni se ne saranno, se non delli
danari della Signoria nostra, si come è detto
di sopra.

Che gli banditi, che rompe
ranno gli confini siano
banditi di tutte terre
et lochi.

ITEM se gli banditi se lasseranno preder
nelle Terre, et destretti, et confini per le conden-
nation loro statuiti, et prohibiti, se intendino es
ser banditi de tutte le Terre, et lochi nostri, et di
questa città di Venetia, et destretto, nelli qual
lochi possino esser presi, et esser menati al supplitio

et altre pene delle condennationi sue, non altrimenti, che se fossero stati presi nelli principal lochi delli bandi loro, et chi quelli prenderanno habbino la taglia de lire cinquecento oltra tutte le altre taglie, che essi banditi hauessero, et se l'occorrerà il caso della retentione de detti banditi nella tua giurisdittione, debbi quelli mandar alle mani di quel Rettor nro doue serà sta condennato.

Che gli banditi de tutti gli
lochi, se intendano à co
esser banditi delle
Gambarare.

ARAI anchora publicar nel principio del tuo Reggimento la parte presa nel Conseglio nostro di Diece, a uintisie de Zugno M·D·uj, che contiene, che tutti quelli, che sono banditi, et che de cætero saranno banditi per gli Rettori nostri cosi in perpetuo, come

a tempo per delitti, se debbino intender anco
banditi, et siano delle Gambaraze, Oriago, Bot-
tenigo, per il tempo delle sue condannason, Alli
qual lochi se presumeranno andar, et saranno
presi, sottozasino a tutte le pene contenute nelle
loro condannason, le qual siano mandate ad exe-
cution, si come fussero sta presi nelli lochi, donde
principalmente fossero banditi, et chi quelli pre-
deranno habbiano lire cinquecento delli loro beni
et se non ne saranno delli danari della Signoria
nostra, et questo oltra tutte le altre taglie, che
essi banditi havessero

Chèl si debba esprimer nelle
condannason il bando de
Oriago, et cetera nelli qual
lochi per transito
si possi passar

Ti commettemo per deliberation del cons.° n(ost)ro
di diece de vintinuove Zener M. D. xxxvij

Acciochè

Acciochè mai si possi allegar ignorantia da alc.° che nelle condennationi, che si faranno delli badi gli debbi metter espressamente, che quelli, che seranno da te condennati, se intendano ancora esser banditi delli lochi delle Gambarare, Oriago, Bottenigo, et Lizzafusina, eccetto che possino passar per essi lochi, uegnando, ouer ritornando de q̄sta città nostra di Venetia per transito, nō si fermādo

Che nelli casi attroci gli
beni delli delinquenti
siano confiscati

ITEM nel nostro conseglio de Pregadi fu preso a xxiij de ottobre M - D - xvij, che in ogni caso attroce, et proditorio, oltra le taglie, che alli delinquenti seranno date, Ancora si debba confiscarli gli beni di qualonque sorte, tu sei obligato si come in detta parte si contiene, subito che l'interuenghi alcun simil caso, et proclamati gli delinquenti se non compareranno far tuor i

nota tutti gli beni cosi mobeli, come stabeli
de loro delinquenti, facendo far particular nota
de tutti essi beni sopra gli libri della camera i
qual beni siano obligati al pagamento delle ta-
glie de quelli, et il restante sij della signoria nr̃a

In che modo gli Auogadori
possino suspender le cause
criminali, et che le copie
delli processi gli siano
mandate.

APPERAI appresso esser sta
presa parte nel nostro Mazor conseglio del
tenor infrascritto V3 che gli Auogadori nostri
non possino impedirse in ueder, alterar, ouer sus-
pender la formation de alcun processo cosi detro,
come di fuora, I quali per gli nostri Rettori, ouer
altri giusdicenti sono formati, fino che gli rei
non seranno chiamati a deffesa: Ma proclamati
che seranno essi Rei, possino gli Auogadori q̃ndo

seranno recchiesti per giustitia mandar a tuor
essi processi, acciò li possino ueder se le leze,
et statuti sopra ciò disponenti seranno sta os=
seruati. Et se li Rei si attrouerano retenti
in priggion, possino essi Auogadori mandar a
tuor essi processi, se li parerà, ancor che nõ fos=
sero compiti, per causa de ucderli. Ne essi Ret=
tori, ouer giusdicenti debbano, et siano obligati
contra gli ordeni prefati obedir ad essi Auog.ri
et per schiuar gl'inconuenienti gli Rettori, et
Giusdicenti nostri, che seranno recchiesti a douer
mandar gli processi al modo di sopra, non debbano
mandar gli autentichi: ma solamente la copia
di quelli sottoscritta di mano loro propria, et
sigillata mandar debbano, et gli Auogadori, che
haueranno recchiesto esse copie, siano tenuti in
termine de un mese, da poi presentata la copia
all'offitio suo quella ueueder, et se a quello pa=
rerà de intromettere, debbano significarlo alli
Rettori, et Giusdicenti nostri, et se fra il detto tẽpo
non lo significheranno alli Rettori, ouer Jusdicẽti

nostri possino essi Rettori, et Giusdicenti senza hauer ad espettar altro ordine proceder contra detti Rei a suo beneplacito, Et se l'Auogador nel termine de ditto mese uno áduiserá essi Rett.ri ouer giusdicenti della intromissione, citando quelli al conseglio, All'hora detti Rettori, ouer Giusdicenti debbano suspender il suo proceder per un mese prossimo solamente dapoi hauuta la notitia della intromissione, et citatione. Ne possano detti Auog.ri prorogar detti termini, ne altramente suspender ne impedir il processo de detti Rettori, ouer giusdicenti nome con l'auttorità del conseglio de Quaranta al criminal. Ne contra l'ordine predetto gli Rett.ri ouer Giusdicenti siano obligati obedir, et li Nod.ri et scriuani, che notteranno, ouer legeranno tal pro=rogatione, ouer suspensione, siano obligati in essa scrittura decchiarir al conseglio, se serà sta fatta altra prorogation, ouer suspension, sotto pena di perder l'offitio suo, et similmente ancora se in=tendi esser sottoposti al predetto ordine tutti gli altri processi, che seranno dimandati ad essi Rettori

per la Signoria nostra - Non derogando però
per questo ordine alla auttorità della Signoria
nostra di poder delegar alli Auogadori de comun
et altri tutti quelli casi, che pareranno neccessarij
Ne possano li Nodari, scriuani, ouer coadiutori
dell' Offitio dell' Auogaria far alcuna lettera cō=
tra l'ordine preditto, sotto pena de ducati cento
et priuation del suo offitio, ne si possi espedir alcª
lettera in alcuna materia fuori del detto offitio
se prima detta lettera almeno in registro non serà
sottoscritta per man propria dell' Auogador, che
l'hauerà ordinata, sotto tutti le pene soprascritte
et oltra di ciò sia preso, et decchiarito, che tutte
le copie de detti processi, che seranno mandate alli
Auogadori de tempo in tempo siano, et consignar
si debbano nell' offitio dell' Auogaria ad uno delli
Nodari primarij del ditto offitio, I quali siano obli=
gati far di receuer a quelli che le presenteranō
et debbano tenir uno libro a ciò deputato, nel qual
notar si debba di tempo in tempo di cadauna di esse
copie, che li serà presentate, Ricordando voi uolte alla

settimana la espeditione a quelli Auogadori
che le haueranno mandati a tuor, notando
parimente sopra il medesimo libro la espeditne.
ouer restitutione, sotto pena de immediata pri=
uation del suo offitio. Ne ponino altri scriuani,
ouer coadiutori, et altri del ditto offitio accettar
ouer soprastar al gouerno de detti copie de
processi, sotto pena a quelli, che accettassero, ouer
se impedissero nelle ditti copie di perder l'offo.
suo, et ducati cento per qualonq uolta, la mittà
delli quali sia di quello, che farà la essecuttione
et l'altra mittà del nostro Arsenal. Et la esse=
cuttione della presente parti sia commessa a
cadauno delli Conseglieri nostri, et capi de XL
così superiori, come inferiori, et a gli Auogadri
et quelli del collegió nostro, senza altro consº.
et così osseruerai.

Chèl non sij proclamato
alcuno senza inditij,
et delli banditi ad

inquirendum.

O 1 7 2 A di ciò nelle denontie, et querel
le, che si seranno date contra alcuni contra i
quali non fossero probationi, quelli tali non siano
proclamati: ma debbano esser proclamati q.lli
contra i quali ui fossero probationi, ouer inditij
per i quali si parese quelli tali douer esser pro=
clamati. Gli banditi ueramente ad inquirendũ
habbino tempo ad appresentarsi de doi anni, da=
poi, che haran finiti gli Reggimenti loro, gli Ret=
tori che gli haueranno condennati, Il che se nõ
faranno passati essi doi anni, proceder si debba
contra di loro, si come hauessero confessato il d.litto
per il quale si fussero absentati, Riseruata pò
a cadaun de loro la libertà di domandar gra
per gli conseglij nostri.

Gli processi ad inquirendũ
siano ptati alli Auog.ri nel
fine del Regg.to

Tutti gli processi ueramente formati ad inquirendum contra di qualonque nel tempo del tuo Reggimento, sei tenuto giusta la forma della parte presa nel mazor conseglio, a xx, Marzo M. CCCC. LXXXIJ, in termine de giorni quattro dapoi, che sarai gionto a Venetia appresentar, et dar alli Auogadori de commun, Non tenendo appo di te, ne facendo tenir alcuna copia di quelli, Nome solum le condannason scritte ordinatamente in un libro, il qual sia lassato nella cancellaria del tuo Reggimento, sotto pena a te se contrafarai de ducati cento, et priuation de tutti gli offitij, et Reggimenti per anni cinque, et alli cancellieri, et coadiutori, ouer altri de lire cinquecento de pizzoli, et priuation per anni diese de tutti gli offitij, et cancellarie nostre, la mittà delle qual pene pecuniarie sia dell' accusator, et l'altra mittà della signoria.

Di quelli, che dapoi le loro condennation si fanno pretti.

Se alcun bandito, ouer condennato della città, et Territorio a te commesso, sotto uellame, et color de hauersi fatto prete, uenirà alla detta città, et destretto, et serà preso, non ostante il grado di clerico, ouer habito Ecclesiastico, ouer religioso, che hauesse tolto dapoi la sua condennatione, debba eser incarcerado, et tenuto serato per anni cinque et dapoi sia mandato al suo bando, et tutte altre condittion della sua condennatione, et questo toties quoties, et chi quello prenderanno, et presenteranno habbino lire mille de pizzoli delli proprij loro beni toties quoties, et se non ui serà da pagar, la Sig.ria nostra paghi lire cinquecento delli suoi denari, et ciò se intendi di quel bandito, ouer condennato, che hauesse pena di uita, ouer membri, ouer di perpetuo esilio, et se ueramente serà condennato a tempo, et romperà la condennatione sua, debba star in priggion secondo la forma della sua condennation, se in quella ui serà alcun tempo limitato, se non star debbi uno anno in preson serado, et di nuouo sia remandado al suo bando

Chel non si possi far salui=
condutti alli banditi &c

NON possi far alcun saluo condutto a banditi, si come fu preso nel nostro mazor conseglio a disisette Zener M. D. VI, In un certo modo per li delitti commessi sia di qualonque sorte, sotto pena de immediata priuation del suo Reggimēto et de tutti gli altri Reggimenti, offitij, et Zudegadi cosi dentro, come di fuora per anni diese, et duc.ti dusento doro, la mittà delli quali sia dell'accusator, et l'altra mittà delli Auogadori, a quali sia commessa la essecutione, Il suo cancellier neramente, ouer altri, che notteranno detti salui= condotti, cadano ad immediata pena di priua= tion della cancellaria, ouer di altro offitio, che hauessero, et di priuation perpetua de tutti, et qualonque offitij della Signoria nostra, et niente= dimanco paghi ducati dusento da esser distri= buiti, come è ditto di sopra, et essi salui condotti cosi concessi non siano di alcuna efficatia, et momēto

si come non fussero stà fatti.

Che taglia sia data alli captori delli malfattori se specialmente q̃lla non serà specificata.

FARAI osseruar, che quando per il tuo contestabile, ouer cauallier, o altre persone serà preso alcun condennato, ouer da esser condēnato a morte se per i statuti della città a te commessa ouer ordeni nostri a tali delinquenti non serà inditta taglia, ouer determinata utilità alli captori, ditto contestabile, cauallier, ouer altro che prenderà hauer debba lire cento de pizzoli per qualonque, che prenderà da esser pagate delli beni delli condennati se ne saranno, se non delli danari della Signoria nostra, et per qualonque condennato ueramente, ouer da esser condēnato a perder membro, et sangue quelli, che prenderano

habbino lire cinquanta de pizzoli da esser pagate nel modo soprascritto.

Quando si relassa alcun innocente non sia dato cosa alcuna alli officiali.

Sei tenuto sotto debito di sacramento osseruar, et far osseruar, che qualonque uolta, che s'accaderà liberar, ouer relassar alcuno preso precedente la suspittione, ouer alcuna denontia, gli giudici cancellieri, nodari, scriuani, contestabili, barouieri, compagni, soldadi, et qualonque altri officiali deputati al criminale, non habbiano, ouer receuer debbano per alcun modo pagamento, ouer emolumento alcuno per detta causa, se non serano sta trouati colpeuoli del delitto, sotto pena di perpetua priuatione delli suoi offitij.

Che li ladri siano mandati
nelli lochi doue hauerano
commesso il delitto

ITEM se l'accaderà, che'l sij preso nel
loco, et destretto a te commesso, alcun ladro, ouer
ladri, con il furto, o parte di quello, che hauesse
robato nel Dominio nostro in qual si uoglia loco
per la forma della parte presa nel conseglio
de Pregadi, a XX de Agosto M. D. Vj tu
sei obligato mandar quello, ouer quelli sotto buo
na custodia ale mani del Rettor di quella Terra
ouer loco nostro, doue hauerà commesso il furto
I qual Rettori ueramente possino, et debbano
proceder contra tal ladri, si come gli parerà
quelli per li suoi delitti meritar, non altrimenti
che se fossero stati presi nella sua Giurisdit.ne
et qualonque uolta peruenirà a notitia di
alcun nostro Rettor, esser sta commesso alcun
furto nella sua giurisditione, et formato il
processo aldirà, et intenderà il ladro, ouer ladri

non esser per miglia quindeci oltra li confini della sua giurisdittione, et serai recchiesto, sei obligato far prender detti ladri, et dar quelli nelle mani de ditto Rettor, qual possi, et debbi similmente proceder contra quelli, si come giudicherà conuenir alla giustitia, non altramente, che se fossero sta presi nella detta tua giurisdittione.

Delli periurij, et loro pena.

A P P i esser sta presa la parte nel conseglio nostro de Pregadi, che essendo da schiuar quelli peccati, quali facilmente potriano prouocar la indignation dell'omnipotente Iddio del che nessuna cosa deueria douersi hauer per piu detestabile dalli christiani, che il periurio per il quale la giustitia si preuertisse, la qual deue esser immaculata, et quello, che è piu molesto si uien a negar la fede di christo, se alcuno nel loco a te commesso sarà trouato esser incorso in tal neffando mancamento di periurio, non

possi esser punito di minor punitione, di esserli
tagliato la lengua, di modo che non possi più
parlar, Il che sei tenuto sotto debito di sacram[to]
far publicar nel principio del tuo Reggimento
acciò sia nota ad ogn'uno.

Non si possono far adunat[ni] nella Città, ne nel suo Territorio.

Ne permettrai ancora, che alcun Cittadini
ardisca di far alcun' addunnatione de homen
nel loco a te commesso, sotto pena di bando, et
di pagar denari all'arbitrio di te solo, oltra
tutte le altre pene, che per i statuti delle Terre
fossero limitate, et il medesimo non permettrai
nelle ville del destretto a te commesso da villani,
et altri habitanti fuor della Terra, sotto pena
de tre tratti de corda auanti tratto, et dapoi a
pena o di esilio, o di danari, o preggione molto,
et poco ad arbitrio tuo, et dette pene potrai accres

si come recchiederà la condition dell' adunanza
et arme portade, et il delitto che fosse sta commesso
dalli addunati. Ma possino ben gli cittadini con=
uocar gli suoi conseglì, et i villani far le sue ho=
neste coadunationi, sempre però con tua licentia
et nelli conseglì della Terra, tu debbi esser presente
et nelle ville alcuno delli tuoi, il qual uorai, che
u' interuenghi, Il quale però per tal causa non toglia
dalli villani alcun premio, et cosi farai publicar
nel principio del tuo Reggimento in giorno di mer=
cato sopra la piazza per i conseglì della Terra
et nelli vicariadi quanto alli villani a notitia
di ogn'uno, si come è sta preso nel cons.° di X
a XXj Settembre M. CCCC. LXXXij
la qual parte osseruerai inuiolabilmente.

Che le arme siano prohibite

ITEM osseruerai la parte presa in cons.°
di X, che non debbi permetter, che alcuno porti
arme di qualonque sorte per il loco, città, et des=

tretto a te commesso, sotto irremissibil pena de scassi tre di corda, et debbi questo ordine far proclamare nel principio del tuo Reggimento et quelli, che contrafaranno cadano alla preditta pena, etcª

Che li monetarij, che serano condennati non si possino redimer i membri con danari.

OSSERVERAI ancora inuiolabilmente il decreto del conseglio nostro di X prefato de XV Martij M. D. XXXV, che in qualonque condennation, che faranno gli Rettori nostri contra monetarij in pena corporale non ui si possi metter, che essi monetarij possino per alcun modo redimersi con danari, Non ostante alcun Statuto, ouer altro in contrario, et cosi babbiano ad osseruar essi Rettori, dimodo, che li Monetarij condennati non possino come è predetto

redimersi con danari, sotto le pene contenute nelle parti di questo conseglio, Riseruata nel resto la parte del M. CCCC. LXXIII, et tutte le altre parti che parlano de monetarij. &c

Che gli Rettori non si possino impedir nelli atti delli loro precessori

NO te asoluerai per alcun modo, ouer izegno alcuna condannason, ouer sententia fatta per alcuno, ouer alcuni delli tui precessori cosi in pecunia come nella persona, et casi per causa de homicidio, furto, et tradimento, et cet. Ne di esse condannason, ouer per causa di quelle possi far, ouer far far alcuna compensatiõ, dõ, ouer gratia, ouer alcuna prouision, nome con nostra Voluntà, et de nostri conseglj: Ma piu presto dette condennation scoder con tutto il tuo potere ouer far scoder sei tenuto, se non saranno state scosse, si come è sta preso nel nro mazor consº.

Che il Rettor non si possi più ingerir nelle sue condanasō

Di qualonque condannason ueramente, che farai nel tuo Reggimento, non possi dapoi, che seranno sta fatte da te per alcun modo impedirti in Rimetter, ouero renouar quelle in tutto ouer in parte.

Che le condannason siano messe in scrittura, et scosse

Vtte le condannason ueramente che tu farai, sei tenuto a farle metter in scrittura o siano sotto nome di condannason, ouer sotto qualonque altro nome, et del scoder de predetti danari di multe, ouer di qualonq condannasō farai tenir distinto, ordinato, et particolar cōto, si come si fa delli altri nostri denari dimodo che il tutto si possi sempre ueder, et conoscer, Ne

altramente tal denari scoderai, ne dispenserai sotto la pena della parte de i furanti.

In che modo possino gli Auogadori, et altri suspēder le condannason delli Rettori.

NON si possi di tal tue condannason esser fatta alcuna suspension del pagamento di qlle per gli Auogadori, Auditori, ouer altri Reggim[ti] et Offitij nostri per alcuna causa, ouer raggion, nome per uno mese, ouer doi alla più longa, In fine delli quali sei tenuto di scoder quelle, ouer farle scoder, secondo la forma della tua commissione et ordeni della Terra a te commessa, et se per detti Auogadori, ouer altri ti fosse messo alcuna pena, che douesti osseruar dette suspensiō, Non sei tenuto ad obedir quelle, ne sottozaser debbi ad alc[a] pena se la non serà sta presa con il conseglio: Ma se ueramente alcuno si appellerà, ouer se gli Auogadori

ouer

ouer Sindici intromettesero alcuna de ditte condannason, la qual non potesse poi menar alli cōsi
ne quella espedir, volendo tu eser presēte, in tal caso
sei tenuto di suspender la esattione de ditte condannason, fino che dette appellationi, ouer intromisioni
haueranno fine, Non intendendosi però di quelle
condannason, delle qual non si puo appellar.

Delli condennati, che si partiranno dalli sui lochi.

Se ueramente gli condennati da te si partiranno, et anderanno ad altri lochi nostri per starui, fino che ti partirai dal Reggimento, acciochè
per tal modo le condannason contra di loro fatte
non siano esequite, Gli Rettori alla Giurisditt.ne
de quali essi condennati anderanno, sotto debito
di sacramento siano obligati di astrenger realm.te
quelli, acciò paghino le dette sue condannason
ad ogni tua recchiesta.

Di quelli, che aduerseranno alli Datij, et altre grauezze poste per gli Conseggli

OSSERVERAI, che qndo alcuna impositiõ, ouer datij saranno deliberati per gli Conseggli, se alcuno presumerà qlli damnar, ouer contradir, vsando tal parolle (non paghe, non compre pegni) et simil parole, che uengano a contradir alle deliberation fatte, star debba in preson della città a te commessa, nella qual hauerà usato le preditte parole per uno anno, et sia bandito per anni doi della ditta città, et oltre ciò paghi ducati tresento doro, delli quali lo accusator ne habbi un terzo, un terzo sia tuo, et l'altro terzo del nostro commun, et se non ui serà accusator, tutta essa pena pecuniaria deuenga nel nostro commun, Delle qual pene, non si possi far gratia alcuna: Ma sia ben licito a tutti dir le sue opinioni, et contradir publicamente nelli Conseggli,

quando tal cose seranno poste, et similm.^te
grauarsi dinanzi al Rettor, cosi inanci il spander
di dette impositioni, come dapoi, accioche ogn'
uno possi usar delle sue raggion, et non sij aggra=
uato indebitamente, et in tal casi quelli, che par=
leranno non s'intendino esser incorsi nelle sopra=
scritte pene.

Dell'ordine, che si deue
seruar nel scoder, et uẽ=
der gli beni de debitori

N

EL scuoder ueramente, et uender gli beni
delli debitori delli offitij spettanti al Dominio
nostro, osseruerai quello, che è sta preso nel cõs.^o
nostro de Pregadi a tre di Agosto M. D. XX.
che sei obligato a tuor in tenuta gli beni di ca=
daun debitor con li confini, et numero de campi
et qualità de cadauna cosa, et quanto si affittano
con quanto si caua di entrata, et detti beni metter
al publico incanto, et se non ui sarà comprator, debbi

quelli tuor nel Dominio nostro per stima, con il quarto manco di quello, che seranno stati estimati, secondo il consueto, et ritornar all'incanto, et se non ui sarà comprator per il pretio che seranno sta posti nel Dominio nostro, Debbi quelli mandar in nota con li confini, et altre cose ut supra a quell'offitio, del quale seranno debitori facendo proclamar, che quelli che uoranno comprar detti beni da quell'offitio, che uenderà quelli uenghino in termine de mese uno qui a Venetia, acciò posino comprar al publico incanto, le qual tutte cose sop.tr sei tenuto fare in termine de mesi doi dapoi, che hauerai hauute le lettere dalli offitij, che posi scoder da qualonque debitore, significando particolarmente tal esecutione a quelli offitij, a quali spetterà et ciò in pena di pagar del tuo il debito, del quale serai mandato debitor a Palazzo se contra farai.

Nelle confiscationi de beni
de debitori del Dominio
non sia data portiò

ad alcuno, nome dapoi
uenduti, ouer alienati
essi beni.

E

T quando l'accaderà confiscar, ouer metter in
camera beni de debitori di qualonque conditione
delli quali tu, ouer il camerlengo, ouer altri pre=
tendessero hauerne parte, Non si possi tuor por=
tione alcuna, che di raggione ad essi spettasse per
tal beni in denari contadi, nome dapoi che quelli
seranno sta uenduti, ouer alienati per alcun modo
et de tal denari che di essa raggione si scoderanno
et se alcuno per inanzi uscisse dell'offitio, tamen
gli restino obligate le debite portioni sue, et se
alcuno pagando altramente contrafacesse per
alcuna uia al presente ordine, cada irremissibilmente
nella pena de furanti, si come nella parte presa in
Pregadi a XI di Mazo M.D.XVIII si con=
tiene, etc.

Non si possi conceder
licentia ad alcuno di
non poter esser as=
tretto per il suo
commũ

NON possi sotto debito di sacramento, et pena de ducati cento, da esser scossa per gli Auogadori de commun, senza altro conseglio conceder ad alcuno de qualsiuoglia villa, et destretto della Terra a te commessa, chel nõ possi esser preso ne molestato per il debito di esso commun, et grauezze da esser pagade alla Sig.^a nostra, nome per la portione spettante alla specialità di quello, et nientedimanco se alcuna concessione tale da te fosse fatta, quella debba esser nulla, et de niun valor, et cosi osseruerai.

Oue non ui è Camerlen=
go scriua il Podestà le
raggion del Dominio

NON havendo tu camerlengo, sei obligato sotto pena de ducati cinquecento tutte le intrade, et spese scriver con il Nodaro, over scrivan di quella camera distinta, et ordinatamente in un quaderno, decchiarando particolarmente quello, che si spenderà, et il pretio delle cose che si compreranno, dimodo che le raggioni nostre distintamente se possino sempre veder.

Se il danaro della signoria nostra convertirai in tuo commodo, et utilità, caderai a pena de cinquanta per cento.

Chel non si possi spender
alcuna cosa in fabrica
non con licentia del
conseglio di Pregadi

NON possi spender nelli lavorieri del tuo Palazzo, over in alcun' altra fabrica o altra cosa non ordinata per il conseglio De

Pregadi alcun danaro della Signoria nostra ne di raggion di condannason, ouer pene, ouer per alcun' altro modo diretto, uel indiretto, che spetti alla Signoria nostra, senza espressa licētia del conseglio de Pregadi, et se contrafarai, cazerai a tutte le pene, et strittuze contenute nelle parti de furanti, et serai publicato ꝑ furante nel nostro mazor conseglio, et se hauerai licentia dal detto conseglio de Pregadi, Non spenderai nome de danari de condannason, le qual si debbano scoder in camera, et dispensarsi in quelle cose, che sono deputate per bolletta, et non altramente, si come si fa delli altri denari della Sig.ª nostra, si come fu preso in Pregadi a xxvj di Zener M. D. xxix.

Del Rettor, che rubarà
il Denaro del Dnio.

E serai conuento di hauer rubbato il dan.ro della Signoria nostra, serai condennato come

ladro ad restituir quella, et altratanto per pena, et in perpetuo serai priuato di ogni honor della Nobiltà de offitij, et beneffitij, et ogni año sarai publicato per ladro, si come nelli nostri ordeni si contiene.

Delli officiali, che non sono Nobeli, che scodeno il Denaro del Dominio.

OLTRA di ciò acciò tutti habbino a participar delli offitij nostri, et gli Datij, et intrade diligentemente siano scose, fù preso nel conseglio nostro de Pregadi a xviij di Sett.^e M. cccc. xxvj, che alcuno official, che scuoda danari, ouer sij in offitiò, per il quale si scoda denari, quando serà stato uno anno, Non possi hauer alcun' altro offitio l'anno seguente Non intendendo delli Scriuani, che non tocassero denari, ne delli officiali delli camerlenghi, ne de

altri Rasonati di camera, ne delli officiali
de lauorieri, et loro scriuani, ne delli officiali
della corte, et possi proueder de officiali de anno
in anno, si come a te meglio parerà.

Delle possession del comũ

S ei tenuto inquirir diligentemente de tutte
le possessioni, raggion, beni per qualonque modo
spettanti alla Terra della qual sei Rettor, cioè
chi quelle tiene, et doue sono poste, et far registrar
et mandarne la copia di quelle, et dar opera
ad recuperar quelle, ad affittarle, et tenirle in
conzo -

Che le possession, et c.me
spettante al Dominio nõ
si possino alienar, sẽ=
za licentia del
Cons.o di X

D E B B I saper esserti prohibito, ne per gratia, ne altramente di poter dar delli beni della Signoria nostra ad alcuno VZ de possessiõ decime, feudi, liuelli, peschiere, Gastaldie, o altre cose, et beni, se non hauerai licentia dal nostro conseglio di X, sotto pena de ducati cinquecẽto.

Che li feudi caduchi si diuoluino nella Sig.ria nostra.

O L T R A di ciò sel uacherà alcun feudo della Signoria nostra per la morte dell' ultimo legitimo possessor di quello, ouero per caso casche rà in persona, che habbi a mancar senza heredi dimodo, che per debito di Raggione habbia a peruenir in la Signoria nostra, sotto alcũ color, ouer forma, quello non possi piu alienar, o in altro transferirlo, ne concederlo ad alcuno Ne da altri lo lasserai occupar: Ma subito, che serà interuenuto il caso peruenghi nella Sig.a nra,

et per te debba esser affittado in quel miglior modo, et per maggior pretio, che potrai per utilità della signoria nostra, sotto pena de ducati cinquecento per qualonq; uolta, che contrafarai

Che gli Rettori diano tutte le scritture a quelli che si appelleranno.

E L sarà fatta dato alcuna sententia cõtra di alcuno, et quello, che si tenirà grauato si appellerà alli Auditori nostri delle sententie, Tu ad ogni recchiesta di quello, sei tenuto farli dar tutte le scritture pertinenti al fatto della detta questione, sotto tuo sigillo, et non altramente, et se per tua negligentia, o diffetto da esser conosciuto per gli predetti Auditori, non li seranno sta date tutte le predette scritture recchieste sotto bolla, sei tenuto alla restitutione, et emenda delle spese per tal causa fatte per il ditto appellante cioe di quelle, che seranno giuste, et raggioneuole

da esser tassade per detti Auditori.

Sèl serà tagliata la sententia
perda il Rettor la utilità
che haverà havuta per
la prolatione.

E per la intromissione, et placitatione delli Auditori nostri delle sententie sarà tagliata alcuna sententia, termination, ouer condennatione laqual haverai fatta, debbi in termine de uno mese dapoi, chèl ti serà sta notificato presentar alli detti Auditori tutto quello, che haverai havuto per raggion de detta sententia, termination, ouer condennation, et così il cavedal, come la pena altramente sarai mandato debitor all'offitio di camerlenghi de commun, et se non pagherai passati giorni XV, incorrerai alla pena del quarto, et a privatione del Reggimento, et offitio, che havessi ne potrai esser eletto ad alcun Reggimento, ouer ouer offitio, fino che non pagherai, si come fu preso

nel nostro mazor conseglio a xxviij, xbre
M. cccc. Lxxxx

Tagliata la sententia in
absentia del Rettor ql
tanto per esso si habbi
a restituir, che ha-
uerà hauuto et
non piu.

C H E se in tua absentia sarà tagliata alc.
sententia, termination, ouer atto ciuile da te
fatto, tu non sei tenuto restituir per pena altre
tanti denari, quanti hauerai hauuti per gli ca-
ratti, si come si soleua seruar per auanti: Ma
solamente debbi pagar quelli denari, che ha-
uerai hauuti per i caratti, et non piu, come è ho-
nesto, et fù preso nel nostro mazor conseglio
a xiiij settembre. M. cccc. xxxvi

Chèl non si possi compro-
metter nel Rettor.

OLTRA di ciò non possi, ne debbi assen-
tir, che alcuno così cittadino, et distrittuale, come
cadaun' altro, si possi compromettter per alcun
modo, o forma in te, Ne meno in alcuno delli
tui Officiali, et se contrafarai, la sententia sij
de niun valor.

Non possino gli Auditori
impedirsi nelli priuile-
gij, et essentioni dlle
città, ne meno
nelli Datij.

NELLI i priuilegij, et essentioni, et im-
munità concesse per il Dominio nostro a qsta
communità, Non si possano impedir gli Audi-
tori nostri delle sententie, conciosia che tal co-
gnitione spetti alla Signoria nostra, et alli Auog.ri

de commũ, et similmente detti Auditori non
si possano impedir nelle cause de datij, quanto
ad essi Datieri, et loro piezi, conciosia, che tal
cosa anco spetti ad essa Signoria nostra, Ne meno
in conoscer de quelli, che debbano, o non deb=
bano pagar. Nel che se in contrario ti fosse
scritto da essi Auditori, non debbi esequir le
lettere sue, sotto pena de ducati cento. Ma ĩ tutte
le altre cose, et nelle cause de contrabandi delle
Terre, de fuori, condennation, et confiscatiõ gli
detti Auditori habbiano la sua auttorità cõsueta.

Gli Auditori, ouer come
Sindici, ouer come Auo=
gadori non se impe=
discano nelli pri
uilegij cõcessi
in p.ma adep=
tione.

OLTRA di ciò l'è sta preso nel nostro

Conseglio di Diece a nove de Luglio 1485.
Che nelli privilegij, et promission fatte alle com
munità delle Terre, et lochi nostri nella prima
adeptione, Gli Auditori, o come Sindici, over come
Avogadori non possano per alcun modo impedirse
sotto pena de ducati ducento doro da esser scossa
per cadaun delli Avogadori de commun, senza
altro conseglio, et se essi Avogadori non scoderan
no incorrino in pena de ducati ducento doro
da esserli tolta per gli capi di questo conseglio
et applicati alla camera di quello, et niente di
manco qualonque cosa, che per essi Sindici fosse
fatta in contrario sia de niun valor, per il che
tu farai osservar il presente ordine inviolabilm.te
non ostante alcuna suspension, o intromission in
contrario.

Che le concessioni fatte per
la Signoria nostra, siano
osservate.

ET debbi osservar tutte le promission, et concession fatte alla communità della Terra a te commessa, Et se per caso ti fosse scritto per il Dominio in contrario, contra i patti, promission, et concession prefatte, debbi scriver, et informar la Signoria nostra in qual cosa si contrafazza alle cose prefatte, acciò possiamo proveder, si come sarà espediente.

In che modo si debba obedir alli Auogadori de commun, etc.

APPRESSO se li Auogadori de commun ti comanderanno alcuna cosa senza il conseglio contra le parti, et ordeni nostri datti con gli conseglî, Non debbi obedir ad essi Auog.ri se ti scriveneno, che ritratassi, suspendessi, over impedissi alcuna cosa, che ti fosse sta commessa con il nostro conseglio.

Gli ordeni delli officiali alle Rason, siano essequiti, come gli cons.

QVALONQVE uolta ti sarà scritto per i officiali nostri delle Rason alcũa cosa, sei tenuto, et debbi mandar quella ad essecutione, si come quello ti fosse sta comãdato con il nostro conseglio de Pregadi, et cosi osseruerai.

Se non obedirai alle lettere della Signoria gli Auogadori lo conoscano

ET se per doi delli Auogadori ti serà scritto et comandato per obedientia di alcuna lettera del Dominio, et tu recuserai di obedire, subito te intendi esser incorso in pena de ducati cīquãta delli quali essi Auogadori, et cadaun de loro, sotto debito di sagramento ti debbano mandar ꝑ debitor

a Palazzo, acciochè non possi esser prouato ad alcuna cosa, se prima non pagherai, et di esse pene non si possa far gratia, nome per cinque conseglieri, et tre capi di quaranta, et in caso, che tu fossi pertinace, et perseuerassi nella tua inobedientia, gli Auogadori de commun, et cadaun de loro debbano, et possano andar a qual conseglio di quaranta gli parerà a proueder contra di te con maggior seuerità di pene giusta il merito della tua inobedientia, et temerità, salua però sempre l'auttorità delli predetti Auogad.ri de intromettar, et placitar alli cons.i quelle lettere et mandati della Signoria nostra, che gli pareranno meritar il taglio.

Della obedientia, che si deue dare al Dominio

Tutte le cose, che ti haueremmo commesse attenderai, et osseruerai con buona fede, et senza fraude, le qual cose se non esequirai con bona fede,

et senza

te senza fraude, et obedietemente i quanto potrai,
et ad te si aspetterà, cazerai de lire dusento
da esser pagate per te fra un mese, et sarai man=
dato debitor, et scritto in libro, et non potrai mai
esser eletto ad alcuna cosa, se prima non pagherai
et la tua contumatia anco dapoi l'uscir del cons.°
uaglia contra di te in questo caso. Item l'offitio dll'
Auogaria sia solo quello, che ti punisca piu attro=
cemente per la tua inobedientia, si come la grauezza
dl caso della tua inobedientia ricercherà, potrai
però senza pena rescriuer sèl ti parerà, qualmete
per alcun pericolo, ouer altra legitima causa, non
possi essequir il mandato a te fatto: Ma se esso mã=
dato non te si riuocherà, tu nientedimeno debbi pro=
sequir alla obedientia, et ad essequir il mandato a
te fatto, sotto la medesima pena, la mittà della qual
sia data all'accusator, Et se ueramente alcuno si
trouirà grauato de alcun mandato nostro, uolemo
che sia salua l'auttorità delli Auogadori de comũ
et quella delli Auditori delle sententie nelle cause
ciuil, che spettanero al loro offitio: Ma fino, che

il mandato nostro starà fermo, debbi inuiolabilmente obedirne, et della ditta pena non si possi far gratia. —

De far le proclame, che non siano fatte estorsiō.

PER ouuiar le estorsion sei obligato in ogni dì de sabado a hora di mercato, sotto pena de lire cento nelli tuoi beni, far proclamar, che nō sia alcuno, et sij qual si uoglia, che ardisca per modo alcuno, ouer forma di far alc.ª estorsion, malitiá manzaria uerso i poueri villani, et altre bone persone, sotto pena di perpetua priuatione de tutti gli offitij di questa Terra, et destretto a te commesso, et oltra di ciò di restituir quello hauevanno estorto, et malamente tolto, et tutti quelli che si uoranno lamentar debbi benignamente udirli et con diligentia, et punir li contrafacenti, come è detto di sopra.

Gli cancellieri, et altri non
toglino maggior mercede
del solito per le sue
scritture.

CHE se il tuo cancellier, coadiutori, scriuani
Nodari, et altri officiali nostri per alcun modo
toranno maggior pagamento per le scritture, et
per qualonque altre cose, che faranno, ouer exer=
citranno di quello, che è il consueto, et piu di quello,
che per le leggi, et ordeni nostri, et statuti è limi=
tato, cada in pena cadauno di perpetua priuatione
dell' offitio, che li hauerà, et de live dusento, le qual
delli beni loro debba hauer lo accusator s'el ui
serà, et sia tenuto secreto.

Non sia lecito al Nodaro
tuor alcuna mercede per
li fatti del commun.

APPRESSO ti commettemo, qualmente

al tuo Nodaro, ouer altri salariati del loco a te commesso per alcuna scrittura, ouer altro di qualonque sorte, quale faranno per il commun, non li debbi dar mercede, ne dargela possi, ne permetterai che li sia dato alcun danaro della Signoria nostra nome solamente il suo salario proprio, et il medesimo osseruerai se seranno mandati ad alcun loco per facende publiche: ma hauer debbano quel solo, che li serà neccessario per le spese, et il simile osseruerai nelli altri della tua fameglia, che in tal modo mandassi

Che gli officiali per il pignorar non toglino piu della sua mercede.

FARAI osseruar quello, che fu preso nel conseglio nostro de Pregadi a xvj de Zugno M. CCCC. L, che il tuo Canallier, contestabili comandadori, et Officiali, che pignoreranno, Non possino per modo alcuno per si, ouer per altri, sotto alcun pretesto tuor per sua fadiga, mercede, ouer uia,

ouer per altra causa cosa alcuna dalli debitori
Ma se toranno li pegni a quelli, quando presen=
teranno essi pegni siano pagati della sua mer=
cede per il creditor, Justa la forma delli ord.ni
limitanti esso pagamento nel loco a te commesso
Et essi creditori tanto piu debbano hauer dalli
debitori quanto serà il pagamento fatto, et se
alcuno contra farà oltra la priuatiõ della ca=
uallaria, comandaria, et del offitio sopra detto
star debbano un di in berlina, et restituiscano q̃llo
haueranno hauuto contra questo ordine. Alla
qual pena di priuatiõn de offitio incorrer dbbano
quelli comandadori, et altri, che pignoreranno,
che teniss ero piu de un cauallo, ouer caualla, et
quelli, et quelle, che de piu teniranno, debbino
perderle, et il pretio di quelli sia diuiso per terzo
fra il Dominio nostro, te, et lo accusator, il qual
sia tenuto secreto, Delle qual tutte pene, ouer
alcuna di esse non si possi far gratia, Don, remis=
sion, sotto pena de ducati cinquecento.

Delle spese, che si deueno tuor dalli officiali & le pignoration.

OSSERVERAI anchora si come fù preso nel conseglio de Pregadi a XXVIJ, Zener M. CCCC. LVIJ, che il caualier, contestabile, viatori, barouieri, et tutti gl'altri che seranno deputati a scoder per qualsiuoglia modo tuor, o hauer nõ possino da i debitori, nome il pegno, ouer pagamento del debito: ma le spese del viazo per alcun modo nõ possino tuor di quel che pignoreranno, ouer in tutto se toranno pegno sufficiente, ouer per rata per quello che pignoreranno: Ma tal spese le habbino dalli creditori, ouer massari, che uenderanno li pegni da ouer messe a raggion del debito, sotto pena de priuation dell'offitio, et di star un giorno in berlina irremisibilmente. Non possino ancora gli predetti executori andar in possesione, sotto la medesima pena, ne tuor oltra la tassa limitata per i statuti, ouer ordeni del loco a te commesso, sotto la ditta pena,

la qual tassa tu, ne alcun' altro possiate accrescer, sotto pena de ducati cento, et priuation dell' offitio, ne meno possano cometter piu di tre commission, ne il Nodaro possi notarle, sotto la ditta pena, et esse commision siano fatte giusta li ordini dechiariti per essi Statuti, ouer che per il cons.º seranno terminati con la p.ntia, et consenso tuo, et cosi habbino a durar ferme, et ualide fino alla espedition di tutta la causa, ouer pagamento del debito.

Che il cancelliero, et altri per alcuna scrittura de robba condutta per seruitio publico non toglino mercede alcuna

APPERAI ancora, che il tuo Cancelliero, coadgiutor, Nodaro, ouer scriuan ancora di questa camera per alcuna bolletta, bolletini

licentia, ouer scrittura, che farà ad alcũ suddito per meglio, et altra biaua condotta, et presentata ouer per pietre, et legnami, ouer alcun'altra cosa simile, ouer per i giorni per quali haueranno lauorado alle opere publiche, non debbano per alcũ modo tuor cosa alcuna: ma le faciano gratis, et se contrafaranno cadano de marcheti uinti p ca- daun marcheto, et siano priuati de tutti gli offitij, et benefitij nostri per anni X.

Della mercede del cancell.^{r} per i salui condotti, et ri- poste delle supplicat.^{ni}

ANCHORA probibito a ditto cancellier, et altri, che per qualonque saluo con dutto, che da te sarà fatto, o per la libertà dell' offitio tuo, ouer per ordine, et comandamento della Signoria nostra, Non posano tuor nome soldi otto per qualonque priuata persona, et soldi sedese per qualonque commun, et per prorogarli

nome la mittà di essa mercede, sotto pena de
ducati cento, et privation della cancellaria, et
de tutti gl'altri offitij, et beneffitij nostri per anni
diese, sotto la qual pena similmente non possino
tuor per risponder alle supplication, nome quella
medesima mercede, che è detto di sopra, et altra
tanto per registrar le gratie.

Che il cancelliero compri
del suo la carta, cera &c.

ITEM debbi saper, che per te non può esser
fatta bolletta, ne si possi pagar delli danari della
Signoria nostra, cera, carta, inchiostro per il tuo
cancelliero, sotto pena de ducati cento: Ma tal
spese debbano esser fatte per il canc.

Le utilità delli Rettori, et
Officiali, non possino esser
minuite per alcuno senza
il conseglio.

OLTRA di ciò alcuna utilità, regalia, et giurisdition cosi tua, come de tui officiali, Nesun Sindico, ne altro Magistrato nostro la possi tuor, ne diminuir, nome con il conseglio de XL[ta] et con interuento almeno de dui prossimi tuoi precessori, et sèl se facesse altramente non tenga, ne uaglia, Ne tu, ne gli prefati officiali nostri quello osservar debbano.

Che gli Rettori non possino contrazer matrimonio ne impetrar alcun beneff.º eccl.co

NON possi sotto debito di sacramento per tutto il tempo del tuo Reggimento, ne per un' anno dapoi contrazer matrimonio, ne farlo contrazer, ne far impetrar alcuna prebenda, ouer beneff.º nel loco a te commesso per te, ouer per altri ne procurar, ouer trattar, che ciò sia fatto per te ouer per altri per modo alcuno.

Chel non si dia possesso de
alcun beneffitio senza
lettere della S. N.

IN quanto ueramente alli detti Beneffitij Ecclesiastici, sappi esserti prohibito sotto pena de ducati cinquecento nelli tuoi proprij beni, che non debbi accettar alcuno ad alcun beneffitio Ecclesiastico da ducati cento in suso, senza lre del conseglio de Pregadi a te scritte, et per li beneffitij da ducati cento in zoso il possesso si possi dar con lettere della S. N.

Che li beneffitij nō possino
esser conferiti a fores
tieri, etiā

ITEM ti comandamo con il detto cons.° nostro de Pregadi, che non debbi pmetter, che alcuno Ecclesiastico beneffitio sia conferido ad alcuno, che non sia cittadino delle Terre nostre

ouer Venetiano, sotto pena de ducati cinquecẽto nelli tui proprij beni, se però non ti fosse espressamente comandato per lettere della Sig.ª n̄ra.

Chêl non si possi impetrar breui contra la uoluntà de deffonti.

SAPPI esser sta preso in Pregadi a xxj di Decembre M. CCCC. L, che non sia alc.º qual esser si uoglia, cosi cittadin, come suddito, che ardisca, ouer presuma di andar, ouer mandar nella corte de Roma ad impetrar, ouer ottenir diretta, ouer indiretta breui contra i legati lassati per ordination testamentarie a pie cause ouer simil cõcessioni, cosi per si, come per altri, ne similmente per uia, ouer mezo de alcun legato Apostolico, ouer altramente, sotto pena a quelli, che presumeranno contrafar de ducati cento doro, et anco di bando per anni cinque de Venetia, et del destretto, ouer di q̃lle città, ouer lochi nostri, et destretti, delli quali quel tal

che l'impetrerà serà cittadino, ouer habitante, et essendo commessa la essecution del presente ordine alli Auogadori de commun, et tutti gli Rett.ri di fuora, per tanto tu sei tenuto, et debbi, subito che alcun contrafacente uenirà alla tua notitia oltra il scoder della pena pecuniaria, della qual hauer ne debbi parte, come delle altre cose del tuo offitio, et per essecution del bando farai retenir subito gl'impetratori de tali breui, ne prima quelli di prigion relasserai, se non renontieranno ad essi breui in piena, et ualida forma.

Che debbi sottoscriuer di man propria alle suppli cationi.

QVANDO ti accaderà di risponder alle supplicationi di alcuno, che dimandi al Dominio nostro alcuna gratia, debbi affirmar così esser per tuo giuramento, et sottoscriuer di man propria alla supplicatione, et tal risposte debbano esser

separati dalle supplicationi, acciò che se ne sarà per sorte squarciata alcuna, sempre l'appari nella cancellaria nostra essa risposta, Ne permettrai per modo alcuno, che detta tua risposta sia mostrata ad alcuno, sij chi se uoglia, ne se possi per alcun esquisito color darla in mano delle parti, non permettendo ancora, che la sua cotinentia si sappi: ma inclusa in tue lettere la manderai alla Signoria nostra per li cauallari ouer altri portatori delle lettere publiche.

Non si possino mandar più di quattro oratori al Dominio.

NON permettrai, chel sij mandato al conspetto del Dominio nostro, ouer capi del conseglio nostro di Diece, ouer a qualonque Magistrato nostro di Venetia più de quattro Ambasciatori al più, eccetto che nella congratulatione della creatione del ser.mo Principe, sotto pena de ducati ducento, se

contra il presente ordine li facesti le lettere di credenza

Ordine da esser seruato dalli Ambasciatori, che uegono alla Signoria N.

DEBBI saper esser sta preso, nel cons.o nostro de Pregadi a xx Zugno, M. D. xxj Che quando gli oratori delle communità, ouer nontij delle Terre, et destretto a te commesso seranno per uenir alla Signoria nra, debbano portar tue lettere, senza le quali non possono esser uditi dalla Signoria nostra, cioe lettere di credeza et altre lettere, nelle qual siano inclusi li cap.li quali essi oratori uoranno dimandar, le qual lettere date, et cosi inclusi li capitoli in dette lre non si può azonzer alcun'altro capitolo, se non sarà mandato, con il medesimo ordine sotto bolla alla Signoria nra per te in lettere, che faciano fede de tal commissione aggionta alli oratori, ouer Nontij

predetti, et qualonque uolta serai per mandar capitoli, li debbi prima legger, et diligentemente considerar quelli, et cadauno di essi, et per altre lettere, che saranno le terze a parte decchiarir alla Signoria nr̃a quello, che ti pareŕa esser necc.º circa cadaun capitolo con la opinion tua, accioche insieme insieme hauuti che hauremo li capitoli con la instruttione possiamo poi dar matura espeditione a detti Ambasciatori, ouer nontij, i quali a modo alcuno non potranno esser espediti, se non presenteranno tutte tre esse man di lettere, eccetto che in caso, che essi Oratori si uolessero lamentar del suo Rettor, nel qual caso debbano presentar le lr̃e credentiali della sua communità, et le querelle et oppositioni sue in altre lettere di essa communità ouer nelle medesime di credenza, come è detto di sopra.

Della nostra, che si deue
dare alli Proueditori
sopra la sanità di

peste, che fosse nella tua
Terra.

§

E' tenuto per la forma della parte presa
nel conseglio nostro de Pregadi a xxij di Lug.o
M. D. xxviij, subito, che l'accaderà il caso
che Dio ci guardi di peste nella Giurisditione
a te commessa, darne notitia ogni giorno alli
Prouedadori sopra la sanità, et di tutto quello, che
fosse di morbo, così nel tuo Territorio, come in qua-
lonque altro loco, che intendesti esser infettado, sotto
pena de ducati cento, delli qual sarai mandato de-
bitor a Palazzo per detti Proueditori alla sanità
se serai in ciò negligente.

Delli serui fuggitiui.

§

E' seranno presi nella tua giurisditione schiaui
et schiaue sarasini, i quali fussero scampati di
questa nostra città, debbi far quelli consignar all'
offitio delli Prouedadori de commun, acciò siano puniti

et chi quelli prenderanno, habbia il premio giusta l'ordine della parte presa in Pregadi a xij di Settembre M. cccc. lxxxxviij.

Che li giudei non possino hauer alcun stabile.

E B B i saper, che alcun giudeo, ouer giudea non possa comprar, ne tuor nella città et Territorio a te commesso alcuna possessión ouer casa, ouer alcun' altro stabile di alc.ª sorte sotto pena di perder tal casa, stabile, et possessió cosi comprada, ouer aquistada, le qual uengano nel nostro Dominio, et se ui serà accusator, siá diuiso fra lui, et la Signoria nostra, ne delle pr. cose si possi far gratia.

Delli Negotij publici non si possa scriuer a priuati.

E

S'è preso nel conseglio nostro di Diece a XVII di Marzo M. D. XXI che non possi per alcun modo scriver, ouer far scriuer ad alcuna persona, et sij chi se uoglia delli negotij a te commessi, ouer che spettassero al Stato nostro: Ma solo scriuer debbi alla Sig.ª nostra, sotto pena de Ducati cento, et immed.ta priuation del tuo Reggimento.

E

E tutto quello, che intenderai spettar all'honor di Venetia, ouer conoscerai trattarse al contrario, per tue lettere quanto piu presto potrai ne lo aduiserai.

Nel tuo ritorno a Venetia
consegnerai al cons.º
di Diece le sue
secrete

E

E quando tornerai a Venetia sei tenuto di presentar per inuentario alli capi del conseglio

di Diece, tutti gli tuoi Registri, littere, et altre scritture publice in materie secrete se ne hauesti alcune per sorte, che spettanero al Stado, sotto pena di perpetua priuatione de tutti gli offitij, et beneffitij nostri.

Di quelli, che tradiranno la città, et sua pena.

DEBBI saper, che per li nostri conseglli l'è ordinato, che non possi, nè debbi trattar di render te, ouer il loco a te commesso, sotto pena di perder la testa, alla qual simil pena sotto zasino gli Proueditori, et altri nostri Nobeli, et Stipendiarij che fossero in esso loco, et che tu, et tutti gli predetti si guardino da riceuer dalli inimici nostri littere Ambasciate, ouer messi: per che tal cose potriano esser di pregiuditio al Stato nostro, et troppo dannose Ma solamente attender debbano alla buona custodia di esso loco.

Del Med.mo

Del Medesimo

HCHOR saper debbi la deliberat.ne del cons.o di X, che acciò habbi causa di mantenir uirilmente il loco a te commesso ad honor, et buon stato della signoria nostra, oltra la pena della testa statuita a quelli, che dessero la città, ouer trattasse de dar quella alli inimici: Ma subito, che serà interuenuto il caso (che Dio guardi) che questa città fosse occupata dalli nostri inimici, la cognition di ciò et castigo tuo spetti, et appartenghi alli capi del p.to conseglio nostro di X, I quali sotto grauissime pene sono tenuti, subito seguito il caso di formar processo, et andar al conseglio per administrar giustitia, et tu sei tenuto, et obligato in termine de giorni quideci immediate dapoi seguito il caso uenir in questa città et presentarti alli detti capi, et se non uenirai i' detto termine, si debba proceder contra di te, non ostante la tua assentia. —

Del depenzer dell' Arma del Rettor.

N

O N possi per la forma della parte presa nel Conseglio nostro di Diece, a quattro di Luglio 1489 metter piu d'un'arma sola di pittura, et non di scultura da esser posta a tuo beneplacito dentro il Palazzo della tua Residentia, et non farai sculpir o depenzer de fuora la tua arma nel Palazzo pub.co così dentro, come de fuori, ne in le piazze, ponti, porte fortezze, ne in altre parti della città, ouer loco a te commesso, sotto pena de ducati cinquecento d'oro, et di priuation ipso facto de tutti i Reggimenti per anni cinque, et il camerlengo debba riffar del suo la spesa fatta, et esborsata per esso nelle arme per fare.

Del tempo, che cadaun Rettor deue andare al suo Reggimento.

E i tenuto in termine de giorni otto, dapoi finito

il tempo del tuo precessore intrar nel Reggimẽto
Il che se piu oltra differirai, tanto manco del tuo
tempo ordinario nel medesimo Reggimẽto hauerai da star.

De i bollettini, che si hanno
ad appresentar al Nod.ro
deputato, et della commissione, et lettere
della consignatione, che di
tuor.

LA prima, che de qui ti parti presenterai al Nod.ro
nostro deputato tutti li bollettini de non esser deb.te
et dal medesimo torai le lettere della consignatione
del Reggimento, da esserti fatta, et similmente la
commissione tua, Il che se non farai cazerai a
pena de immediata priuatione del tuo Reggimẽto
et de tutti gli altri Reggimenti, et offitij per anni
diece prossimi, Il precessor tuo ueramente, che ti

consegnerà il Reggimento, non hauendo le lr̃e et commissione predetta, sia astretto oltra le altre pene a pagar alla Signoria nostra quanto tu fosti debitore, Justa la parte presa in Pregadi a XV di ottobre M. D. XVI.

Del bollettino, che debbi presentare che li tuoi officiali non siano debitori.

PORTERAI ancora al ditto Nod. un bollettino delli Gouernadori delle intrade, et delli tre sanij, che faciano fede, che alcuno de qlli che menerai teco non siano debitori, per alcun' off.o hauuto per auanti, et se ueramente menerai alc.o che sia debitor alla Signoria nostra, tu per quello sarai notado debitor, et sarai astretto a pagar, et al med.mo serai tenuto, se essendo nel Reggimento tolesti simel officiali, che fossero debitori.

Qual parole debbi usar nell' accettatione del Reggimento.

N

ELLA accettatione del tuo Reggimento et consignatione di quello non farai, ne permetterai che da alcuno altro sij fatto alcuna renga, ouer sermon, sotto pena de ducati cento, Anci se alcuno uolesse arengar gl'imponerai silentio, ne permetterai che quello arenghi: Ma solamente dirai Jo per nome dell'Ill.mo Dominio questo Reggimento accetto, et a uoi questo Reggimento consegno, ne piu ne meno sotto la predetta pena, da esser scossa per li Auogad.ri nostri de commun.

Qual parolle debbi usar nel proferir le sentētie

N

EL proferir le sententie ueramente, debbi dir solo queste parole, si come è scritto, et letto, cosi dicemo per sententia, et non altramente, sotto pena de

ducati cento da esser scossa per li Auogadori de commun, et oltra di ciò di priuatione per doi anni da tutti gli Reggimenti.

Il giorno ueramente, che peruenirai a questo Reggimento, ce lo significherai per tue lettere.

Debbi portar doi mano de lettere della consignatione del Reggimento.

El porterai al Dominio nostro lettere del giorno che hauerai consignato il Reggimento al tuo successore, et similmente altre lettere porterai al Nodaro nostro deputato alle contumatie, che dinotino il giorno, che serai intrato nel Regg.to et il giorno, et Millesimo della consignatione di quello fatta al successor tuo, accio el possi notar sopra il suo libro all'opposito della partita della tua contumatia, acciochè quando serà il fine di

quella, possi poi depenarti del libro predetto
perche se non portrai le dette lettere continue-
rai in contumatia.

Della souentione, che si deue hauer de mesi quattro.

El non possi tu, ne alcun camerlengo, et offi-
cial nostro publico hauer alcuna souentione
qui in Venetia: ma dapoi la intrata del tuo
Reggimento, et offitio sia lecito a te, et a loro di
hauer souentione de mesi quattro, con questa
espressa conditione, che ne tu, ne altri possiate
hauer piu alcun' altro danaro, se prima cō effetto
non haueretì liurato il salario hauuto p ditta
souentione, il qual liurato che serà dobbiate
hauer tanti danari, quanti per le leggi nostre
è limitato, sotto la pena contenuta nella parte
de furanti, la qual se estenda cosi contra colui
che torrà, come contra colui, che destribuerà altramente.

il danaro, Della qual pena non si possi far gratia, si come fù preso in Pregadi a quindese settembre M. D. XV.

Della limitation del Conseglio di Diece.

OLTRA di ciò per te medesimo, ne alc° cosi camerlengo, come altro non possa tuor per si ne dar ad altri possiate per alcun modo summa alcuna de danari maggior di quella, che sia il salario netto di cadauno, sotto pena cosi a quelli, che daranno, come a quelli, che riceueranno de priuation immediata dell' offitio, et di esser publicati in gran conseglio per furanti, si come si osserua.

Per la limitation ueramente del conseglio di X essendo notato nel libro che deue esser in questa Camera, mandado dall' offitio delli Gouernadori nostri dell' intrade, sia descritto tutto quello che da quella si deue per anno uno integro di rason

de tutti quelli, che anco non hauessero salario
quanta serà la portione ogni mese, debba esser
mandata dalli camerlenghi a ditto offitio di
Gouernatori, non possendo distribuir per inanzi
alcun danaro, et far alcuna partida di dar fuora
sotto la preditta pena a detti camerlenghi, et seri
uani, et loro scontri, et quelli, che per le sue utilità
deueno pagar piu di quello è il suo salario, et ãco
di quelli, che non hanno salario, et tamen sono
tassati, debbano portar ogni mese cadaun la por=
tion sua alla camera, sotto pena, se cosi non farano
di priuation del suo offitio, il qual non possano più
essercitar, sotto pena de furanti, et altre pecuniarie
consuete, alle qual tu ancora incorrerai, se per=
metterai, sotto alcun uellame, chèl sia prosequito
contra il presente ordine, immo scaciar gli con=
trafacenti, ancor che fossero per gratia, et altri
debbi tuor in luoco de quelli. Niente dimanco
gli camerlenghi preditti non intermettino di man=
dar ut supra ogni mese tanti danari delle intrade
di quella camera, et lochi a loro commessi, quali siano

per la integra satisfattion de ditta limitatione
attendendo alla esattione dalli debitori di
tutto quello, che per tal raggione douessero dar,
sotto pena similmente soprascritta, et tu sei obli=
gato per li tui officiali in ogni caso, et euento
fino alla integra satisfattione, giusta la forma
delle leggi nostre. Ne potrai ritornato, ti serai
dal Reggimento esser depennato dal libro de i
Gouernadori, se prima non porterai fede di hauer
pagato integramente per te, et per loro. Nel man=
dar ueramente de tal denari a detto offitio non
si possi far maggior spesa di quella, che dar si
debba ad un simplice cauallaro, per la sua sim=
plice caualcata, et a nessuno sia lecito di pa=
gar altramente, che in contadi, sotto tutte le pene
soprascritte, alle qual incorrino ancor quelli che
facessero partide, et se la communità ti pagasse
sia obligata essa communità, et altri ogni uolta
che esborseranno danari a te, et ad altri, che
sono soliti pagar in un medesmo tempo, esborsar
ancora tanta summa de danari, quanta per la

portione dell'esborsata si donerà dar per conto di detta limitatione, i quali si habbino da mandar di mesi doi, in mesi doi, alle camere doue si deue in uirtù delle leggi, ouer alli Gouernadori, sotto pena alli Rettori, et altri che non esequero di priuatione, et publicatione per furanti come di sopra, et esse communità, et altri, che non oseruassero quanto è detto di sopra, incorrano in la pena de pagar el doppio: Ma se tu pagassi da tua posta sei obligato mandar alle camere ouer alli Gouernadori de doi in doi mesi la portione limitata, si come è solito di mandarsi, sotto tutti le pene soprascritti.

Che gli officiali non siano
di questo loco: ma siano suddditi del Dominio

N
ON possi hauer alcun Nodaro compagno ouer alcun'altro official, che sia della città, et distretto a ti commesso, et che non sij venetiano,

ouer cittadin delle Terre, et lochi nostri, ouer
per priuilegio, sotto pena de lire cinquecento da
esser scosse per gli Auogadori de commun, delle
qual non si possi far gratia per modo alcuno, et
il medesimo è a te prohibito di quelli che hauesservo mogier de ditta città, ouer possession nel Terr.º
a te commesso, sotto pena a quelli de ducati cento
et di perpetua priuatione dell' offitio, et a te de
ducati dusento, il scoder della qual pena sia commessa alli Auogadori, ouer Sindici, siando però
eccettuati dal pnte ordine nostro gli Venetiani nri
originarij

Che non possi menar teco
per compagno alcũ tuo
figliuolo, ouer alcũ
che sij del mazor
Cons.º

N

O N possi menar, ne hauer tuo fiol per compagno
ne meno alcuno, che sia, ouer possi esser del nostro

N

N

Mazor conseglio. Ne si possi dar nome de soldato ad alcuno, che non sia delli tui compag.

N Co N possi oltra di ciò ne debbi far del cons.o della città a te commessa alcuno, che sij delli tuoi compagni.

Gli Nobeli venetiani non
possino intervenir nelli
consegli delle terre
suddite, nome quelli
che seranno
nasciuti
in esse
terre

N
EL conseglio veramente della città, si come fù preso nel cons.o nro di Diece, non permetterai poter intrar, ne metter ballotta alcun'altro Nobile nostro da te Rettor i poi, over Proveditor, che per tempo si attrovasse de qui, et altri deputati in essi

conségli, et se alcun nostro Nobile fosse di tanta audatia, che volesse intrar, star, et bal=lottar in esso conseglio, Tu sotto debito di sacram.to sei tenuto scaciar quello, over quelli tali del cons.o et se alcuno fosse inobediente, manderai q̃llo deb.r de ducati cento alli capi del conseglio nostro di X et se per caso in esso conseglio tu non ui potessi interuenir, all' hora il tuo Vicegerente u' interuegli Ma in questo ordine ueramente non se intendino esser compresi quelli Nobeli nostri, che fossero natiui di quella città, et del detto suo cons.o

J Stipendiarij del loco, et
altri non siano tolti in
altro offitio per tutto
il tempo del tuo
Reggimẽto

H O N torai ancora, ne farai tuor per tuoi compagni, ne in altro offitio del tuo Reggimento alcun contestabile da pe, over da cauallo, ne alcuñ

altro stipendiato, ouer official nostro delli lochi nostri, et della Terra, a te commessa. Resseruandoli la bandiera, ouer soldo, che in prima hauesse fino al compir del tuo Reggimento, senza espressa licentia della signoria nostra, et del conseglio nostro de Pregadi, sotto pena de lire dusento per qualonque uolta nelli sui proprij beni, la mità della qual pena sij della signoria nra, et l'altra mità delli Auogadori nostri a quali sia commessa la inquisitione, et essecutione, et se ui sarà accusator, la diuisione sia fatta p terzo et esso accusator sia tenuto secreto, et colui, che serà sta tolto per compagno ut supra contra il presente ordine, sia fuori della contestabellª ouer soldo, et offitio, che l'hauesse del tutto, et in loco di esso sia posto un'altro, ne quel tale, che si serà partito per modo alcuno possi piu esser ritornato alla ditta bandiera, ouer soldo, et coetera

Della contumatia, che hanno gli Officiali al Medesimo Reggim.to

ET quello, che serà stato Nodaro, Cancellier, ouer compagno principal in questo Reggimento, non possi esser in quello fino a doi anni prossimi, dapoi il compimento del Rettor, con il quale el serà stato.

Che gli Officiali non si partino dal Reggim.to per andar in un' altro.

DEBBI saper, che uolemo, che il Cancell.ro che uenirà teco, et qualonque altro Officiale non si possi partir da te, per andar con alcun'altro Rettor, sotto pena di priuatione de tutte le Cancell.e et di ogn'altro simil offitio.

Che li stipendiarij, et altri
che haueranno offitio nō
possino quello in altri
transferir

Et è ordinato, che se alcuno, che hauerà off.º
nella Terra a te commessa, ouer posta equestre
ouer pedestre, capitanearia de barouieri, et cz
per danari, ouer per altra prouision farà, o tratterà
talmente, che alcuna cosa di quelle li sia dato, ouer
in altri sia transferito, esso dar, ouer translatar
non tenga, ne uaglia: Ma subito sia remosso, et
in suo loco per la signoria nostra, sia posto un'altro
et niente di manco tutto quello, che hauesse hauuto,
ouer dato, ouer altri per lui, debbano perder, la
qual pena sia scossa per li Auogadori de commū
della qual ne habbiano la mittà, et l'altra sia della
Signoria nostra, et quelli, che dessero, ouer promettessero
cadano della mittà di quello, che haueranno dato,
ouer promesso per pena, la qual sia diuisa come di s.ª
et se nelle preditte cose ui sarà accusator, sia diuisa

la pena per terzo, et sia commesso alli nostri Rettori, che debbino osservar le preditte cose, et faciano osservar, denotando li contrafacenti alli Auogadori nostri de commun.

Che non possi hauer alcun
seruitor qual habbi
soldo dal commun.

Tu, ne alcun' altro Official nostro di questo loco non possi hauer alcun seruitor a tuo soldo, che habbi soldo, ouer danaro, o alcuna prouision dalla Signoria nostra, in pena de lire cinquecento per cadauno, et per cadauna uolta, che serà contrafatto.

Non siá fatte alcune elettioni estraordinarie, ne
fatte per i capitanei nostri
uagliano se non
sono confirmate

per gli consegli.

N

O N farai alcuna elettione oltra le ordinarie ne uagliano ancora le elettioni, concessioni, et gratie, che seranno fatte per i Capitanei nostri cosi da parte da Terra, come da mar per gli proueditori, et altri, senza la confirmatione delli Consegli nostri.

Delle arme neccessarie
che si deueno tenir nel
Reggim.to

O

L T R A di ciò uolemo, che per ogni buon rispetto hauer debbi, et tenir nel tuo Reggim.to le arme neccessarie per te, et altri della tua fameglia, che sono atti alle arme.

Che alcuno della fame-
glia non habbia soldo
dal commũ.

H O N permetterai, che alcuno della tua fameglia habbi soldo dal commun, sotto pena de ducati diece per qualonque ducato de tutto il ualor, che quello hauesse tolto, et di priuation del Regg.to

Che sij in arbitrio del
Rettor di tenir caualli
i quali però nō pos-
sino uender alli
homeni d'arme

È in tua libertà, et arbitrio di tenir, o non tenir caualli, et se quelli tenirai non possi ne per ti, ne per altri per alcun modo, forma, ouer inzegno, o esquisito color essi caualli uender, dar, ouer far dar ad alcuno delli nostri homeni d'arme, sotto pena de ducati cento, per qualonq. cauallo, el qual uendesti, o facesti uender, o dar ad essi homeni d'arme, i quali anco non siano obligati, ne possano esser astretti al pagamento: Ma ben possino essi caualli uender a qualonque altri uorai, eccetto

però alli Datiari.

De non hauer comertio
di uender alcuna cosa
alli Stipẽdiarij.

ITEM osseruerai la infrascritta parte, che non possi, ne ti sia lecito per te, ouer per altri, sotto alcun color, forma, ouer inzegno, hauer alcun comertio di uender ad alcun stipendiario nostro cosi da pie, come da cauallo, sotto pena di priuation de qualonq; offitio, beneffitio, et Reggimento nostro dentro, et di fuori per anni diece, et oltra di ciò non ti sia fatto alcuna raggione contra li preditti Duttori Ma se intendi, che habbi perso tutto quello, che per tal comertij, et contratti douessi hauer da i predetti duttori, et stipendiarij, a quali rimanga tutto il debito, et cader debbi de ducati tresento, Il terzo de i qual siano dell' accusator, il terzo della Sig.ª Nostra, et il terzo delli Auogadori, ouer Sindici, a quali sia commessa la essecuttione del presente ordine nostro.

Che gli Rettori non debbino
negotiar, ne comprar al
cuna cosa publica
ouer priuata.

APPRESSO non farai mercatia
ne la farai far p te, ouer p altri per alcun modo
ouer inzegno, Ne incanterai, ne farai incantar
ne comprerai, o farai comprar alcuna cosa
che appartenga al commun di Venetia, ouer alla
Terra a te commessa, Ne meno per tutto il tempo
del tuo Reggimento comprerai, o farai comprar
alcuna possession in detta Terra, ouer destretto.

Che gli propinqui del Ret-
tor, et gli suoi familiari
non possino uender alc
cosa alli Stipendiarij

HE oltra di ciò alcun fiol, ouer nepote, ouer
altro cognato, et parente di te Rettor non possa

uender ad alcun Stipendiario, ouer prouisio=
nato nostro alcun cauallo, panno di lana, ouer
di seda, ueste, massaritie, argenti, ouer merce
ouer alcuna altra cosa di qualonque nome, ne
a tempo, ne a contadi, sotto pena di perder la
cosa uenduta, et altratanto piu per pena, la
qual sia delli Auogadori de commun, et nien=
tedimeno tu anchora cascherai alla ditta pena
non altrimente, che se tu hauesti fatto esse uen=
ditioni, et similmente alcun cancellier, caualier
ouer qual si uoglia altro official tuo non possi
ne per il tempo del tuo Reggimento, ne per uno
anno dapoi uender cosa alcuna alli nostri Sti
pendiarij, ouer prouisionati, o siano cose pri=
uate, ouer altre qual si siano, sotto pena di perder
quelle, et altratanto per pena, et se tu non sarai
consapeuole serai condennato come di sopra è
detto, come se tu medemo hauesti fatto simil ue=
ditioni, Gli Officiali ueramente che contra fa=
ranno, quali si per suo, come se per altro nome
hauessero fatto tal uenditioni, siano priuati perpetualm.te

de tutti gli Offitij, et beneffitij nostri dentro, et di fuori, Delle qual tutte pene non si possi far gratia, Don, remission, ne recompensation suspension, ouer decchiaratione, sotto pena de duc.ti mille a cadaun che mettesse, ouer consentisse pte in contrario, et alla medesima pena caderai, se per alcun'altra persona o publica, o priuata che la si sia, fusse a tua istantia stato contrafatto li quali stiano uno anno in priggion, et cadano de ducati cento doro, da esser scossi per gli Auog.ri de commun, et siano sui, et hauer debbi la prohibitione soprascritta ancora dapoi el compir del tuo Reggimento per uno anno.

Che quelli, che essercitano officio publico, non debbino negotiar con gli stipendiarij

ITEM saperai esser sta prouisto, che alc.o che serue alla Signoria nostra, seruendo, o tenedo

conti, ouer scodendo danari, ouer, che facia ogn' altro essercitio, Ne meno il tuo Cancellier, non possino vender alcuna cosa, ad alcun nostro Stipendiario, ouer prouisionato, Ne meno hauer alcun comertio, ouer pratica, nella qual u'interuenghi per modo alcuno pretio, ouer danari, da esser dati, ouer scossi, cosi per suo, come per altro nome, sotto pena di perder tutto quello, che hauessero venduto, ouer contratatto, et altratanto de piu, il qual sia delli Auogadori nostri, et di perpetua priuatione de tutti gli offitij, et beneffitij nostri dentro, et di fuori.

Che quelli della fameglia
del Rettor, non possino
negotiar, comprar,
ne hauer i Datij.

INALMENTE non possi alc.o della tua fameglia far, ne far far mercantia, ne tenir tauerna, ne hauer parte alcuna nelli Datij, ne comprar, ne far comprar alcuna possession, ouer

Terreno nella città, et destretto a te commesso.

Che non possi hauer seruitio alcuno senza il debito pagamento.

E

T non possi angarizar, ne astrenzer alc.ª psona così a te subietta, come di altro loco per gli tui seruitij: Ma a quelli, che ti seruiranno gli farai el suo debito pagamento.

Che non possi accettar presenti.

O

L T R A di ciò non è licito a te, ne ad alc.º della tua fameglia accettar alcun presente da alcuna persona per modo alcuno, ouer inzegno Ne possi anco alcuno della detta tua fameglia hauer commissione da alcuna persona per litigar per essa.

Ne giouerai allo amico, ne nocerai allo inimico per fraude. —

Non si astrenzino gli pescatori a venderti il suo pesce fuori delli loro statij

NON astrengerai, ne farai astrenger per te, ouer per altri alcun pescator, ouer conduttor de pessi, che ti uendano il suo pesse, ne che ti portino quelli a casa tua, Ne patirai, che alcuno dlla tua fameglia facia uiolentia alcuna a quelli: Ma permetterai, che liberamente, et senza impedim.to alcuno possino uender il loro pesse nelli loci pub.ci soliti, si come uoranno.

Della carne, et altre cose non possi comprar sẽza pagar i soliti datij.

DELLA carne, et altre cose, che cõprerai

così per uso tuo, come de altri, sei tenuto di pagar il Datio, et la masena, et gli altri dretti del nostro commun, non ostante consuetudine alcuna, che fusse sta fatta in contrario.

Che ne tu, ne gli tuoi possia te tuor denari ĩprestido

Ti è ancora prohibito tuor danari imprestido per modo alcuno, ouer inzegno da alcun cittadino ouer borghesano, ouer habitante nel loco a te commesso, laqual veramente prohibitione similmente esser debba alli tuoi figliuoli da te non diuisi, et alli tui compagni, i quali non possono ancor esser piezi per alcuno, ouer tuor denari imprestido.

Che non possi hauer compagnia con alcuno.

LCVNA collegantia non possi tuor da alcuno delli borghi, ne da alcuna altra persona

per alcun modo, ouer ingegno, per tutto il tempo del tuo Reggimento, et per mezo anno dapoi, che sarai compito quello, et il medesimo anco è prohibito a tuoi frattelli, et figliuoli non diuisi da te

Che non possi uender alli
tuoi familiari, ne donar
alcuna cosa publica
ouer priuata, ne
tu meno la
possi cõprar

OLTRA di ciò non possi, ne debbi donar, affittar, uender, ne per gratia, o per altro modo dar alcuna cosa, la qual sia del commun ad alc.º che sij della tua fameglia, Ne meno di cose di alcun' altra persona tu possi comprar cosa alc.ª ne far comprar, ne uender, ne far uender ad alc.º della tua fameglia, per alcun modo, ouer inzegno

Che alli tuoi non sia lecito
di far alcuna cosa di
quelle, che a te sono
prohibite, et cetera

C H E se tua moglier, ouer figliuoli, così mascoli, come femine, ouer alcuno della tua fameglia faranno alcuna cosa, che sia prohibita per la tua commissione, et seranno accusati alla Signoria nostra, ouer alli Auogadori de commun tu debbi esser il piezo, et pagador de tutto quello che gli Auogadori conuenzeranno nel conseglio nel quale ti noranno placitar.

Chèl non ti sia lecito man-
giar fuori de Palazzo
ne de notte alloggiar
fuori di quella
Terra.

N O N possi mangiar fuori di Palazzo, nella

città con alcun cittadino di quella, ouer del contado, Nemeno di notte alloggiar fuori dil loco a te commesso: Ma debbi a detto tempo di notte esser ivi, et attender a far buona giustitia all' honor della Signoria nostra.

Che non ti possi partir dal Reggimento inaci el compir di quello.

ET non possi uenir a Venetia per alcuna causa nome in caso di morte, ouer graue infirmità de tuo padre, fratello, figliuol, ouer figliuola per giorni cinque solamente, et non piu cō licētia pero del nostro mazor conseglio, et non altramente et ꝑ il tempo, che starai a Venetia, non debbi hauer salario alcuno.

Del Medesimo.

ET se ti serà concessa licentia di andar, et star

fuori del Reggimento a te commesso per fatti de altri, che della Signoria nostra, non debbi haver stipendio, over salario dalla detta Signoria nr̃a per gli giorni, che starai fuori, et perciò per detto tempo non torai salario alcuno, sotto pena di restituir il doppio.

Il Rettor havuta, che haverà la licentia nõ si parti avanti la giunta del suo sustituto

E

T saperai, che quando ti serà concessa detta licentia, non ti possi partir dal tuo Reggimento sotto le pene contenute nelle parti di quelli si partono senza licentia, se prima non venirà de li q̃llo il quale dalli tuoi parenti, quali per te dimãderãno licentia, serà sta presentato, et denominato alla Signoria nostra, il qual sustituto anco incorrer debba nelle medesime pene, se si partirà dal Reggim.to

auanti il tuo gionger, si come è sta preso nel
nostro mazor conseglio a xxi de Agosto.
M. D. xxix

Che li figliuoli de Nobeli
che nasseranno di fuori
siano notificati alli
Auogadori de
commun.

Osserverai la parte presa nel
conseglio nostro di X, a ultimo de Agosto 1506
circa gli figliuoli de Nobeli nostri, che nasseranno fuor di Venetia, nella tua giurisdittione
che quando ti seranno stati dati in nota dalli
piouani, ouer preti curati della chiesa, et dal
padre, ouer madre, si come sono obligati, In tutto
quello, che così ti serà sta dinotato, subito debbi
per tue lettere notificarlo alli Auogadori nri
de commun.

Che gli matrimonij, che
seranno contratti de
fuori per li Nobeli
siano anotadi
alli Avog.ri
de Commun

SIMILMENTE per la forma
della parte presa nel conseglio nostro di Diece
a XXVIJ de April M. D. VJ Gli Nobeli nri
che contrazeranno matrimonio fuor della città
siano obligati i termine de un mese dar i nota
il sponsalitio al Rettor del loco, et tu sei obli
gato dapoi, che da alcuno ti serà sta dato in
nota il matrimonio contratto quello significar
per tue lettere alli Avogadori de commun, con
le conditioni, qualità, et geneologia della sposa
et con gli testimonij idonei del ditto sponsalitio.

Dapoi la tornata dal
tuo Reggimento alli

Auogadori de commun
notificherai gli figliuo
li che si fossero na=
sciuti in quello.

E ueramente si nascesse alcun figliuol, ouer
figliuoli di legitimo matrimonio, debbi in termi
ne de giorni otto dapoi, che serai tornato a
Venetia dar in nota nell' officio delli Auogad.ri
de commun il nassimento di quelli, et ad essi Auo=
gadori sei tenuto affirmar con solenne giuram.to
quelli esser nasciuti di legitimo matrimonio.

Parte in materia de benef=
ficij ecclesiastici

M. D. xxxiiij, a di xxij
Zener in Pregadi.

Tutti quelli, che quomodocunq. si attroue=
ranno esser intrati nelli beneffitij senza auttorità

di questo cons.º ouer lettere della sig.ª nostra
giusta la dispositione della parte 1459, hab=
bino termine di mesi sei quelli da parte da terra,
et quelli da mar mesi otto prossimi di tuor le lettere
di possesso da questo conseglio, ouer dalla signoria
nostra, giusta la ualuta di beneffitij, come per la
forma, et disposition de ditte leggi deueno far, et
essendo'l termine passato, et non hauendo tolto lre
di possesso ut s.ª ciascun Rettor nostro, ouer Ret=
tori, sotto la giurisdittione de quali saranno tal
beneffitij, ouer si haueranno a scoder le intrade
di quelli, siano tenuti, et debbano immediate hau-
uta la notitia sequestrar le intrade di essi beneffitij
delli qual non li saranno sta presentate le lettere
di possesso ut supra, ne possano tal intrade relassar
se effettualmente le dette lettere di possesso di questo
conseglio, ouer della signoria nostra giusta la ua=
luta delli beneffitij non li saranno presentate, acciò
questi tali siano astretti a far la debita recognit.ne
dal Dominio nel possesso temporale de tali beneffitij.

Praeterea non debbi alcun Rettor, ouer Rettori nostri dar de coetero il posesso di alcun beneffitio nelli lochi, et Territorij a loro commessi ad alc.º sia di qual condittione esser si uoglia, anci deb= bano esser ben auertiti, et attenti, et non permetter che alcuno entri nella possessione temporale, ne s' ingerisca nelle entrade d'alcuno de detti beneffitij per raggion alcuna, che l'hauesse di collatione re= nontia, permutatione, indulti, ouer altra forma, et modo, che dir si possi senza lettere della Signoria nra ouer di questo conseglio, secondo la ualuta delli beneffitij ut supra. Et ulterius acciò non si possi contrafar da alcuni inscij, li Rettori debbano far saper, et intimar alli deputati, o merighi di ciascun loco, et villa delle giurisdittion sue, che non permettino alcuno intrar nel posesso tempo= rale delli beneffitij di essi lochi, et ville, ne apprẽder cosa alcuna delle intrade di quelli, se non di man= dato delli Rettori loro in essecuttion delle lettere della Sig.ª nra ouer di questo cons.º ut s.ª ma subito hauuta la notitia del uacar, ouer di renontiã

concessione, ouer permutatione fatta de tal beneffitij delli lochi, ouer ville loro, retenendo o ponendo, et facendo star in sequestro tutti, et cadauna sorte delle intrade de ditti beneffitij, lo faciano saper al Rettor, ouer alli Rettori della città, ouer loco sotto la giurisdittion de quali saranno, Il che se così per loro deputati o merighi non serà seruato cader debba ciascun di essi a pena de duc.ti cinquanta.

Contra quelli, che amazzeranno alc.o in Venetia

M. D. XXXVI. Die ultimo Martij In cons.o di Diece.

Se alcuno suddito delle Terre, et luoghi nostri che non hauesse ferma habitatione qui amazzerà alc.o in questa città, sia, et esser s'intenda imm.te in bando di Venetia, et di tutti altre Terre, et luoghi nostri da Terra, et da mar, et tutti li beni suoi siano confiscati nella Signoria nostra, et immediate dall'

hora del commesso homicidio siano, et esser s'intendano obligati al fisco, et alla taglia, la qual sia de lire mille de piccoli a quelli, che lo daranno nelle forze nostre, overo amazzeranno, facendone legitima fede dell'interfettione, oltra ogni taglia, che gli fosse data per la sua condenatione, et non si trovando beni del reo, habbino del denaro della Sig.ria nra.

Pene statuite cotra li biast.ri

M. D. XXXVij, a di XXVij
Zenaro, In cons.o di X.

HE non sia alcuna persona nelle città, Terre, et luoghi nostri, sia di che grado, stato, et conditiion esser si voglia, che ardisca biastemar ne maledir il nome de Dio, et signor nostro m. Jesu christo, et la sua gloriosa Madre vergine Maria ne in vilipendio loro dir parole vituperose, ne particolarmente, ne in genere, sotto nome della Corte

celestiale, ne espressamente, ne per alcun color, o forma di parole per alcun modo, over ingegno.

Che li contrafacenti di questo santissimo ordine oltra le altre pene contenute nelli statuti, et ord.ni delle città, et Terre nostre, cadano, et incorrino in irremissibil pena di pagar lire quattrocento de ₰ di star un'anno in priggion serrati, et esilio di dette città nostre, et destretti per anni cinque, et se serãno suddditi nostri, oltra la pecuniaria pena sopradetta, et oltra la priggion, et esilio della città, et destretto, oue si ritrouveranno per detto tempo, siano etiam banditi delle città, et patrie loro, et delli suoi Territorij per detto tempo.

Li forestieri veramente di aliena ditione oltra la pena pecuniaria antedetta, siano per detto tempo esuli di quella città, doue si ritrouveranno, et di tutte Terre, et luoghi del Dominio nr̃o.

Che se li delinquenti seranno persone mendiche, et

uagabonde

uagabonde, che non hauessero da pagar, ne esser in speranza, che alcuno paghi per loro, sia in tal caso commutata la pena in quell' altra pena corporal, che parerà alli Rettori nostri, oltra le qual le altre pene, cioe priggion, esilio, taglia et restino ferme. —

Che da tutti li sopradetti, quali rompesseno il bãdo loro, habbi chi li prenderà, et condurrà nelle prigiõ tanto di taglia, quanto seranno sta le condannasõ loro pecuniarie, et questi tai condennati stiano mesi sei in priggion serrati, li qual compiti non siano pò relassati, se prima non haueranno pagato la pena et taglia loro, le qual pagate, et relassati tornino al bando, et hoc toties quoties.

Quelli ueramente, che fusseno sta condennati absenti: mai s'intenda hauer principiato il bando loro, saluo doppo, che haueranno pagate le condannason loro pecuniarie predette.

C he parendo alli Rettori nostri la preuaricatión commessa, et le persone preuaricanti esser di conditíon tale, che meritassero maggior castigo, che la sopradetta ordinaria punitione, non ostante le sopradette determinate pene, siano condennati li delinquenti di piu seuera punitione per la grauità, et enormità delle biasteme, per le condittioni delle persone, per il loco, per il tempo, et altre circonstantie grauanti il delitto: Minor pene veramente delle sopra espresse dar non si possino.

C he a quelli, che seranno stati una fiata condennati di questo abomineuol delitto, siano dupplicate tutte le pene sopra dechiarite, se in quello la seconda fiata ricascassero, et se la terza fiata recidiuassero come a incorrigibili, et impenitenti tutte le pene soprascritte siano triplicate.

C he tutti quelli accuseranno tal scelestissimi delinquenti, siano tenuti secretissimi sotto debito di sagramento, con tutti quelli modi, mezi, et pene

che si osserua nelle materie secretissime di Stado se così loro accusatori uoranno, et hauer debbano per la parte a loro spettante la mettà delle pene soprascritte, sì nel primo, come nel secondo, et terzo caso, da essergli pagati delli beni de delinquenti se ne saranno, sin minus delli denari della Signoria nostra, et non si trouando beni delli delinquenti, essendo loro carcerati, non siano mandati al bando, ne quello mai cominci, se prima nõ haueranno pagato, come è sopradetto. Et se li accusatori fussero incorsi in delitto di bestemmia siano assolti fino al giorno dell'accusatione, che facessero di alcun'altro biastematore.

Tutte le altre ueramente bestemmie de santi, et sante, siano punite dalli Rettori, sì come per conscientia loro parerà.

Non si possa far gratia
delle condannason de
roueri.

M. D. XXXVIJ, Die VI
Feb: in cons.° X cũ add.ne

N O si possa alcuno delli Rettori nostri far g.ra delle condannason de roueri, ne permetter, che siano depennate le querelle, et quelli, che contrafaranno incorrino in la pena delli delinquenti, Et li Rettori in termine de mesi sei debbano per li Proueditori, et Patroni dell' Arsenal esser mandati debitori a Palazzo di detta pena, ne possino esser depennati, se prima non hauerano il bolettin sottoscritto per quelli Proueditori, et Patroni, che si trouerano nella Terra di hauer satisfatto, q.to pareranno esser debitori.

Di non condur formenti, ne biaue ĩ Terre aliene

M. D. XL. a di XXJ, Lug.°
In cons.° di X, cõ la Zonta.

S

E alcuno sia di che grado, et condition si uo=
glia serà trouato condur fuora delle Terre, et
luoghi nostri a luoghi alieni formenti, et biaue
di sorte alcuna, oltra tutte le altre pene contenute
nelle più strette parti in questa materia disponēti
le qual parti se intendino salue, et riseruate, siá
priuo immediate sèl serà Nobil nostro di poter
uenir nel nostro maggior conseglió per anni ciq3
prossimi, et di ogni offitio, et beneff.º et se l' hauesse
offitio, o Reggimento, o altro Magistrato, ne sia
immediate priuo, nel qual mazor cons.º sia pu=
blicato di hauer contrafatto al pñte ord.ne nrō.
Se ueramente serà cittadino stia mesi quattro in
pregion serrato, et sia bandito di questa città p
anni cinque, et publicato sopra le scalle de San
Marco, et Rialto, et sèl serà altro suddito nostro
star debba mesi quattro in priggion, et sia bãdito
di quella città, della qual lui serà, et etiam di
questa città di Venetia, et sèl serà Official, o Sti=
pendiario nostro, con intelligentia, et saputa del
quale serà condutta biaua fuori del Dominio nrō

sia immediate appicato per la gola, et l'offitio
ouer stipendio, che l'hauesse dalla Signoria nra
sia di quello, che farà la conscientia, et sia te=
nuto secreto, et cadauno delli sopradetti caschi
appresso alla pena de ducati cento et di perder
li detti formenti, et biaue, le qual debbano esser
tutte di quello, che lo prendesse senza altro giudo.
Quelli ueramente, che conduranno formeti, et biaue
a luoghi alieni si per terra, come per mar, et aqua
debbano perder li carri, buoi, et ogn'altra sorte
de anemali, ouer barche, burchi, et cadauna sorte
de nauily, con che fossero trouati condurli, et
oltra ciò star debba anni quattro in pregion
serrato, li qual carri, buoi, et burchi siano di
quello, o quelli, che trouerranno, ouer accuserano
li contrafacenti alli ordeni nostri, Et acciò che
la presente parte habbia in tutto quella dbita
essecutione, che ricerca l'importantia sua, et
bisogno nostro, sia preso, che se alcuno accu=
serà l'altro di tal contrafattione, lo accusator
qual sia tenuto secreto, conseguir debba la ualuta

del contrabando, che non si hauesse potuto tro
uar, et sian tenuti, et obligati li beni delli cō:
trafacenti, con li quali si possa satisfar lo ac-
cusator. ~

Li banditi diffinitiue se
intendino anco banditi
di Venetia, et del Du:
cato. ~

M. D. XLI, A di XXVIII
Luglio, In cons.° di X, cō giōta

CHE da mò in l'auenir tutti quelli, che
da alcun nostro Rettor sì da mar, come da
Terra per homicidio, furto, ouer caso più at:
troce saranno banditi diffinitiue, et in perp.°
parimente siano, et esser s'intendano ban:
diti di Venetia, et del Ducato, con le istesse
pene, et taglie delle loro condennationi, et
essi Rettori presenti, et successori nelle cōdēnat.ni

che faranno in bandir li rei, gli debbano sẽpre aggionger, che siano in bando di Venetia, et del Ducato.

Contra li falsarij

M. D. xlij, adì Ult.mo Nouẽbre
Nel Magg.r conseglio.

SE de coetero alcuno in questa città, et destretto o in alcun luoco, et Terra nostra si da parte da Terra, come da mar deponerà, o farà deponer dolosamente il falso in alcuna causa si ciuil, come criminal, farà, userà, o farà produr alcun instrum.to o scrittura falsa sia per qual minima causa, et importantia esser si uoglia, gli sia tagliata la man dritta, et la lingua appresso, si chèl nõ possi più parlar. Se ueramente la causa sopra la qual hauerà deposto, o fatto deponer il falso fatto, o produtto, o fatto produr instrumento scritto, o scrittura falsa serà tale, che importi la uita dll'

huomo, si in liberarlo dalla morte, come i hauer
uoluto fargliela dar indebitamente, all'hora gli
sia tagliata la testa, Et questo non ostante alcun
statuto leze, ordine, o priuilegio di quel luoco
doue fusse comesso il delitto, al quale in questa
parte tantum sia pienamente, et ex toto derogato.

Li Rettori al ritorno delli
loro Reggimenti portino
in nota all'offitio
dell'Auogaria li
banditi per loro.

M. D. XLIJ a Di Diese,
Nouembre, In cons.° di X
con la Giunta.

Fù preso in questo conseglio a di otto Luglio
M. D. XLJ, che tutti quelli, che serano banditi
dalli Rettori nostri si da parte da Terra, come
da mar, diffinitiue, et in perpetuo per furti, homicidij,

pensati, et casi più attroci, se intendesseno a che banditi di questa Città di Venetia, et acciochè dalli ministri nostri si possa saper chi seranno stati banditi da essi Rettori, et che uenendo in questa Città possino esser retenuti, et esseguir le leggi contra di loro però.

L' ANDERÀ parte, che tutti li Rett^ri nostri, sì da parte da Terra, come da mar siano tenuti al ritorno delli suoi Reggimenti portar in nota tutti li banditi della soprascritta qualità che hauesseno banditi nel tempo delli suoi Regg^ti con li nomi, et cognomi loro, et con la colpa del suo delitto, con espressiò del giorno del bando, et q^lli dar in nota nell' offitio dell' Auogaria de commũ doue siano tenuti li doi Nodari principali a tenir doi libri, uno per li Rettori da Terra, l'altro per quelli da mar, et sopra quelli notar tutti essi banditi, sotto pena de ducati cento per cadauno de loro da esserli tolti per ciascunò delli capi di questo conseglio applicadi all' armar.

Pene statuite contra li ladri et rubbatori di Borse.

M. D. XLvij, a di XXV Nouembre, nel mazor cons.°

L.

ANDERA' parte, che sia aggionto al capitolo nella promission de maleffitij, nel quale sono constituite le pene, che oltra le pene in quello contenute, la prima uolta sia al ladro tagliate uia del tutto ambe due le pupille delle orecchie, et la seconda uolta siagli tagliata la cima del naso, accioche questi siano segnali et dimostrationi del primo, et secondo furto, et per il terzo furto, sia che somma si uoglia de ualor de ducati cinque in suso, sia appiccato per la gola, et da ducati cinque in zoso siangli cauati tutti doi gli occhi, et perche li nostri officiali di notte non hanno auttorità di far sangue per la presente parte possino, et debbano alli ladri che per l'offitio suo seranno espediti far fare li

sopradetti segnali, et etiam li giudici di proprio far far a quelli, che per il loro offitio seraño espediti

Et similmente li Rettori nostri di fuora, oltra le pene per li suoi statuti statuite far far debbano li predetti segnali a simil ladri, acciochè uenendo in questa Terra siano conosciuti per ladri, ne si possano essi segnali, et dimostrationi ad alcuno, et sia chi esser si uoglia per li nostri officiali di notte, ne giudici di proprio perdonar: ma siano a tutti fatti et a quelli ueramente, che fin' hora sono stati condennati per ladri, se de coetero seranno presi, et trouati colpeuoli, siangli tagliate le pupille delle orecchie, et la cima del naso, et la seconda uolta se saranno presi siano apiccati per le canne della gola, se il furto serà da ducati cinque in suso, et da ducati cinque in zoso cauati tutti doi gli occhi, aggiongendo libertà ad essi officiali di notte, che possano inquirir et punir quelli, che manderanno ouer daraño ricapito a tai ladri, et che tengono pratica, comertio, ouer intelligentia con loro.

Non possino li Rettori tener
a battesimo, o cresima fi=
gliuoli delli sudditi alli
loro Reggimenti, et
ciò è anco phibi
to a suoi curiali

M. D. xLv die xviij, Maij, In Rogatis.

L'ANDERÀ parte, che per autt[à]
di questo conseglio sia deliberato, che alcun
Rettor, Proueditor, o altro Rappresentante n[ostr]o
che per tempora si ritrouerà in alcu[n] Reggimento
cosi da Terra, come da mar, ouero alcuno della
corte, et fameglia sua non possa tenir, ne far tenir
per se, a battesimo, ouer a cresima nel Reggim[en]to
suo, ne in altro luoco figliuoli di alcuna persona,
et sia chi esser si voglia, sotto pena de ducati qua
trocento da esser tolta per cadauno delli Auo=
gadori nostri de commun, senza altro conseglio
a quelli, che contrafacessero all'ord[in]e p[rese]nte delli quali

siano dati ducati cento a quello, che darà la denontia, il qual sia tenuto secreto, et il restante sia diuiso giusta la forma delle leggi nostre, et sotto la istessa pena non ponano li detti Rettori nostri, ne alcuno della corte, et fameglia sua tuor per compare a battesimo o a cresima delli proprij loro figliuoli alcuno della Terra, ouer Terr.º del loco oue si ritrouueranno in Reggimento.

Non si possi condennar alcuno in galea per minor tempo de mesi disdotto.

M. D. xlv, Die xxv Maij, In Maiori cons.º

CHE de caetero tutti li Rettori, Magistrati, et consegli nostri possino condennar li delinquenti in luoco delle pene de amputation

de membri, bando, priggion, et confini, et altre condennationi, che meritassero citra pœnam mortis in uogare il remo alla catena in galea, et per quel tempo, che gli parerà non potendo esser condennati per minor tempo de mesi disdotto, ne possino li detti Rettori, Magistrati, o conseglii, ne alcun de loro deputar per le condennationi a quelli, che condannassero in galea salario, ouero emolumento alc.º piu di quello gli serà deputato per li Proueditori, et per tre deputati sop.ª l'armar

Parte contra quelli, che commetteranno alcuno delitto in luochi sacri, etc.

M. D. xlvij, die xxvi Julij
In Rogatis.

L'ANDERÀ parte, che per auttà di questo conseglio sia preso, et firmamente

statuito, che li delinquenti, che nelle chiese, et
cimiterio suo, et parimente nelli tempij, et luoghi
sacri delle città, Terre, et luoghi del Dominio
nostro così da Terra, come da mar, commetteranno
alcuno delitto, per il quale debbano esser puniti
criminalmente, non possino esser puniti di minor
pena, che di bando, ouer di seruir in galea alla cattena
per quel tempo, che alli Rettori, et giusdicenti nri
parerà conuenir alla giustitia, secondo la qualità
del delitto, et oltra tutte le altre pene siano tenuti
et astretti alla satisfattion della spesa, che si farà
per riconciliar la chiesa, et luoghi consecrati da
loro uiolati, et profanati come è conueniente.

Li offitij, che seranno re-
nontiati in mano de Ret-
tori non possino per
quelli esser conferiti
ad alc.° ma ciò
spetti al loro
succ.re

M. D. xlix, die Tertio,
Septembris, in Rogati.

S E M P R E che si faranno i mano delli Rettori nri rinontie d'offitij soliti conferirsi da loro Rettori, quelli in mano dequali serà fatta la renontia, non possino a modo alcuno conferirli a qual si voglia persona: Ma la collatione loro sia, et esser s'intendi riseruata alli successori suoi che si elleggeranno doppò'l tempo della renontia, et non altramente, Et ogni collatione, o confermatione, che fosse fatta nell'auenire, non seruato l'ordine presente sia nulla, et di niun ualor.

Contra quelli, che snudano
l'armi senza esser prouocati

M. D. L. adi xxij Zug.^no
In cons.^o di Diece

E S T A T O concesso, et in dies si cōcedeno

molte licentie d'armi, si in questa n̄ra città, come in tutte le altre Terre, et luoghi n̄ri, et oltra le licentie date per questo conseglio, sono infiniti che portano l'armi, chi per causa de dacij, chi p̄ esser alli seruitij del Dominio nostro, et per diuerse altre cause, di modo, che sono pochi quelli, che nō le portano, et acciochè questi tali non habbino causa di commetter scandolo, o mancamento alc.°

L'ANDERÀ parte, che se alcuno de questi tali ardirà snudar arme, senza esser prouocato da altri, et non per sua diffesa, oltra la pena che l'incorrerà per il delitto, chèl commettesse sia priuo de mai piu portar arme, ne di quelle hauer licentia, et di piu sia bandito per anni tre della Terra, doue hauesse snudato l'armi, et della Terra doue lui habitasse, quando le hauesse snudate in altro luoco, et sèl serà seruitor di alcuno sia mandato in galea de condennati a seruir al remo per detto tempo de anni tre, Li accusatori de questi delinquenti siano tenuti secreti, et se per la sua accusa

si hauerà la verità, guadagnino lire tresento et sèl delinquente sarà seruitor lire cento, et non hauendo il seruitor da pagar, debba seruir tanto piu in galea, fin che hauerà scontato le lire cento, le quali siano pagate delli denari deputati alle taglie.

Quelli delle ordinanze possino portar le sue armi.

M. D. Lj, a di xxvij Fi= braro In Pregadi.

L'ANDERÀ parte, che siano tagliate, et annullate tutte le condennationi bandi, et ogn' altra pena data alli descritti nelle ordinanze nostre per causa di portar l'arme che possono portar, et che non sono prohibite dalle leggi nostre, et gli siano restituite dalli contestabili caualli eri, et altri officiali tutte le spese, che per tal

conto haueßero hauuto. Et se alcũ si trouaße al presente ritenuto, sia liberato di priggiõ senza alcuna spesa, et restituitegli l'arme permeße dalle leggi nostre, Et ogni sententia, che nell'auenir foße fatta in materia tale, sia, et s'intenda ipso iure nulla, et di niun momento, et sia tenuto il sauio di T. F. che di tempo in tempo sarà sopra eße ordinanze far, che eßa sententia sia caßata, et annullata. Decchiarando, che nelle proclame, che si faranno nell'auenire per li Rettori nostri, siano espreßamẽti eccettuati quelli delle ordinanze per le arme, che poßono portar, come è predetto.

Li Rettori non poßino impedir quelli, che vorranno condur biaue a Venetia.

M. D. Lj a di XXV, Agosto, In Pregadi.

Essendo occorso, che alcuni Rettori nostri non

ostante

ostante la deliberatione del collegio nostro delle
biave, che non si possa devedar, che alc.° non côduca
biave in questa nostra città, impediscono quelli, che
le vogliono condurre, alche essendo neccessario pro=
vedere, si che essi Rettori prestino la debita obediê
tia alle deliberationi nostre.

L'ANDERÀ parte, che alcuno delli
Rettori nostri predetti, non possa sotto alcũ pre=
testo impedir quelli, che vogliono condur dalli Ter=
ritorij loro biave di qual sorte si voglia in questa
città, sotto pena de ducati cento per ogni fiata, che
contrafacessero al pñte ordine, et di esser stridati
per inobedienti, cosi in questo, come nel nostro mag
gior conseglio, et delli ducati cento siano mandati
debitori a palazzo per cadaun del coll.° nro, et dali
soprafroveditori, et Proved.ri alle biave, sotto debito
di sagramento, senza altro cons.° ĩmmediate cono=
sciuta la contrafattione, ne possino esser depennati
se non ꝑ mandato preso con li tre quarti delle ballote
del coll.° nro, In pena a quello chi li depenasse sẽza m.to

Contra quelli sbareranno
arcobusi, o schioppi.

M. D. Liiij, a di xxi, ottobre,
In Cons.º di x, et Zonta.

Se alcuno nell'auenir discargherà si in questa Terra, come in cadauna Terra, o luogo del Dñio nostro schioppo, o arcobuso di sorte alcuna contra alcun'altro, ancorche non lo ferisse, sèl si potrà hauer nelle mano, sia immediate appiccato per le canne della gola, et tutti i suoi beni siano confiscati, et sèl non si potrà hauer, sia, et s'intēda bandito di questa Città, et di tutte Terre, et luoghi nostri, si da Terra, come da mar, et de Nauilij armati, et disarmati, et tutti li beni suoi siano confiscati, et se romperà il confine, et serà preso sia apiccato per la gola, con taglia a quello, o quelli che lo prenderanno, et daranno nelle forze nostre di lire mille, et a quello, o quelli, che l'amazzeranno nelli confini de lire otto cento, et in questa

città sia commessa l'essecutione alli Auogad.ri
nostri de commun, et di fuori alli Rettori nri etc.

Che li Rettori condannino
li delinquenti, o in pena
corporal, ouer pecu-
niaria solamente

M. D. Lvij, a di ult.mo Agosto
In cons.o di Diece con Giota.

L'ANDERA parte, che non si possa
più per alcuno Rettor nro, ne Magistrato di qsta
Città far alcuna sententia, o condennatione
per la quale si condanni alcuno in bando, galia
priggione, o in altra pena corporale, oueramente
in loco delle prefate pene in summa alcuna de
danari, ne che condanni alcuno in danari, et in
bando, priggion, galia, o altra pena corporale in-
sieme con riseruation di gratia: Ma debbano
far tal sententie sue, si come per giustitia li parerà

o in denari solamente, ouero in altre pene corpo=
rali solamente secondo li casi, che occorreranno,
acciò, che quelli, che si sentissero aggrauati, et
che si possono appellar per le leggi nostre, possino
in l'appellatione andar alli giudici, o ciuili, o cri=
minali, secondo la qualità delle sententie, che
seranno fatte, non s'intendendo però quando pa=
resse alli giudici di fare, che alcuno offeso fosse
rifatto di qualche suo danno per quanto impor=
tasse il danno, si che con pena pecuniaria non si possa
accompagnar pena corporale con riseruatione di
gratia, et appellandosi alcuno delle sententie delli
prefatti Rettori, o Magistrati, non si possano es=
sequir esse sententie, se non doi giorni dapoi fatte
in questa città, et fuori giorni quindeci in Terra
ferma, et da mare dentro del colfo doi mesi, et fuori
del colfo mesi quattro, acciò che'l condennato hab
bia tempo di poter andar al giudice di appellatione
et essendo assolto alcuno accusato non sia astretto
a pagar spesa alcuna, sotto priuatione delli offitij
a tutti quelli, che participassero di tal spese, eccettuãdo

le condennationi, che si facenero in essecutione de proclami, che deuedano il portar delle armi le quali si possano permutar con danari, nō douendo però di essi li Rettori hauerne alc.a parte, et ogni sententia, o atto, che si facesse contra l'ord.ne presente, sia de niun ualor

Che li Rettori non possino far inuestitura sēza licentia del conseglio di Pregadi.

M. D. LVII, a di VI, Decēbre
In Pregadi.

CHE non ostante altra parte in contrario nō si possi far da te inuestitura, uendita, liuellatione, o alienatione de luoghi, et beni della Signoria nr̃a senza espressa deliberatione di esso cons.o

Che li officij siano dati
a persone meritevoli
et non per danari

M. D. Lvij, a di xix, Gennaro,
In cons.º di x, con Gionta.

CHE de coetero nelle elettioni, et deputationi che accaderà farsi de offitij, scrivanie, soprastantarie, massarie, fantarie, barcaruoli de traghetti et tutte altre cose solite esser date, et deputate per li offitij di questa città, et per li Rettori di fuori siano di qual sorte esser si voglia, siano date per quelli, che hanno auttorità concessali dalle leggi nostre, a persone meritevoli, et non per danari over promesse di sorte alcuna, ma per sua conscientia, sotto debito di sagramento, al qual siano obligati quam primum intreranno nelli offitij, et Reggimenti.

Che non possi esser condenato
in galea alla catena
alcuno per più tem-
po, che per anni
XII.

M. D. LVIII, a dì 7, Genaro
In Pregadi.

E contra per qualsivoglia magistrato nostro
si da Mar, come da Terra, non sia, ne possi esser
condennato alcuno di vogar in ferri nelle galee
de condennati per più tempo, che per anni dodeci
Il qual tempo computà l'ammontar delli drappi
che haveranno hauti, si farà molto più longo,
restando ferme tutte quelle altre condittion, che
in le parti de condennati è decchiarito, nel qual
tempo et la signoria nostra potrà dalli condenati
ricever quel servitiò che ricerca il benefficio di
dette galee, et li condennati con la speranza di
haver a finir una fiata il tempo delle loro gdanasò

seruir più prontamente, et con l'animo più greto.

Che li Reppresentanti debbano nelle sue sententie che faranno in galea decchiarir se nõ sarà buono p galea qual altra pena che li parerà debba hauer.

M · D · LVIIJ, a dì XVIIJ Gen.º
In Pregadi.

EMPRE che de cetero sarà condennato alcuno nelle galee nostre al remo in ferri per qual si uoglia Reppresentante nostro si da Terra come da mar sia decchiarito per essi Reppresentati in caso che esso condennato non fusse bono per galea, qual altra pena debba hauer per li mensfatti

suoi in luoco della galea, alle qual sententie
il collegio nostro sopra li condennati debbi dar
la debita essecutione, eccettuando però quelle
sententie, che si conteniseno pena di sangue, le
qual sotto debito di sagramento siano fatte esse=
quire per li Signori di notte al criminal in termine
de giorni quindeci, dopo, che sarà stato decchia=
rito li condennati non esser habili alla galea, nõ
possendo alcun condennato in loco della galea esser
confinato in queste nostre prigioni di Venetia, es=
sendo tenuti li Rettori di mandar alla camera nr̃a
dell'armamento, insieme con li condennati la copia
della inquisittione, et tutte le sententie, come stano
acciò quelle siano debitamente essequite, et se da=
poi fatta la sententia, et non condotti ancor de
qui li condennati, fusseno discoperti non esser boni
per galea, debbano li Rettori dar subito essecut.ne
alla seconda sententia, senza mandarli altram.te
de qui, Et non essendo conueniente, che quelli con=
dennati a tempo, che hauesseno seruito parte d.lle
sue condennationi, et deuenuti poi īpotenti, hauesseno

a patire tutta la pena decchiarita nella sua seconda condennatione, sia preso, che li Spectati cinq; Nobeli nostri, con la maggior parte de loro possino modificar quella parte di condennatione che li parerà per giustitia, hauendo rispetto al tempo, che hauerãno seruito.

Che non si possi far rogito di parole, che dicesse il giudice incidenter

M. D. LX, a di xxiiij, Settẽbre
In Pregadi.

INTRODUTTA una pessima consuetudine in alcune città, et luoghi dello Stato nostro, che quelli, che si trouano hauer litte, ouer altra differentia tanto ciuile, quãto criminale, senza la presentia, ouer auttorità di giudici, anci nelle proprie case loro fañno far un rogito a quel Nodaro, che piu lor piace, che ben

speßo è un loro dependente, et in esso rogito fanno notare le dimande fatte in giuditio, le risposte delli aduersarij, le depositioni de testimonij, et le parole, che dice il giudice incidente, et non per far terminatione alcuna, il qual rogito poi con una general legalità, che uien fatta dalli canc.^{ri} delle città in forma, uien autenticato di sorte, che ben speßo inganna la giustitia: perche si da fede a tal scrittura, come se fusse un instrumento rogato di consenso delle parti, et molte uolte quel Nodaro, che l'ha fatto non saria buon testimonio perciò che gli potriano eßer fatte molte opposit.^{ni} alla qual corruttella eßendo necc.^{o} far prou.^{ne}

L'ANDERÀ parte, che nell'auenire non possano più eßer fatti simil rogiti in alcuna Città, Terra, ouer luogo del Dominio nostro, sotto pena al Nodaro, che gli faceße di perpetua priuatione dell'offitio suo, et d'eßer bandito per anni cinque di quella città, et terr.^{o} nella qual faceße tal contrafattione, et similmente della patria

sua, et questo non derogando alle altre magg.ri
pene, che gli potesse meritare p conto di falsità.

In materia de quelli, che
seranno ritrouati in
fragranti crimine.

M. D. LX, a di xvj Decẽbre
In cons.o di x, con Gionta.

L'ANDERÀ parte, che se alc.o
o solo con insidie, et apostatamente, o in comp.a
de altri anderà alla casa di alcuno, ouero ĩ altro
luogo così in questa Città, et distretto, come ĩ ogn'
altra Terra, et luogo del Dominio nostro, a com-
metter homicidio, sforzo, ratto, incendio, o star
alla strada, o far altri simili delitti, immediate
commesso il detto delitto, et ritrouati in fragranti
crimine, essi possano in quell' instante esser impune
presi, et morti ancora in luoghi alieni, in caso, che
subito commesso il delitto, fussero in fin la psequitati

et chi quello, o quelli darà uiui nelle forze d'lla giustitia, ouero ammazzerà ancora in terre aliene, come di sopra guadagni tutte le armi, li caualli, li denari, et le robbe, che li delinquenti presi, uiui o morti a quel tempo con essi si trouassero hauer appresso di loro, insieme col terzo del tratto de beni de delinquenti, li quali subito tutti li siano confiscati, et li altri doi terzi siano diuisi secondo'l consueto, et se quello o quelli, che li prendessero, o amazzassero come di sopra fussero banditi ancora di tutte le Terre, et luoghi del Dominio nostro, eccetto che per questo conseglio, sia anco uno di essi assoluto dal suo bando, et non essendo quello, o quelli in bando, possano cauar uno homo delli soprascritti bandi, et se sarà per alc.ª villa, o commun preso, o morto alcuno delli delinquenti soprascritti, appresso tutti li beneffitij predetti, siano anco fatti essenti da ogni psonal fattione per quel tempo, che parerà al coll.º nro meritar l'opera, et il ualor loro, et se uno compagno di quelli del delitto, ammazzerà l'altro suo

compagno, debba immediate conseguire uno delli bandi decchiariti di sopra, et tutte le altre utilità, et beneffitij sopradetti, et resti libero, et assoluto da quella pena, nella quale per caggione di tal delitto potesse incorrere. Non potendo però mai il principal auttore, ouer mandante de tali delitti conseguir beneffitio alcuno, et se sarà alc° che accusi, o per opera sua faccia, che uno de delinquenti sopradetti sia preso, o morto come di s.ª habbia la mittà del terzo de beni confiscati, delli quali non ue ne essendo habbia lire cinquecento de contadi immediate dalla cassa di questo cons.° di danari deputadi alle taglie, et sia lui, et la fameglia sua con la qual habitasse per anni X essente da ogni fattione personale, et possa portar l'armi in uita sua. Et il beneffitio di liberation de bandi, et altri beneffitij promessi per la presente parte siano dati per li casi, che seguiranno in questa Città per lo conseglio de Quaranta Criminale solamente, et non per altri, et per li casi che seguissero di fuori siano dati per quelli Rettori solo

che hanno corte, che saranno piu vicini al luogo, doue fusse seguito il caso.

Che li Rettori facciano le sue sententie alterna= tiue i pena, &c

M. D. LXI, a di xj, Zugno, In Pregadi.

¶ Ia aggionto alla deliberatione sopradetta de xiij Gennaro M. D. LVIIJ, che tutti li Rettori, che nell'auenire non faranno le sentētiē sue alternatiue debbano esser mandati debitori a Palazzo dalla Camera nostra dell'Armamēto de ducati diese per ogni fiata, che contrafacessero non potendo esser depennati, se prima non hauerāno quelli intieramente pagati, et questo p la spesa che si fa in rimandare li condennati alli giudici loro primarij perche gli commuttino la pena della ga= lea, secondo le leggi, quando però dalli cinq Nobeli

nostri deputati sopra le galee de condennati sa-
ranno conosciuti inhabili.

Non sia impedito a chi uorà
condur formenti i Venetia

M D LXIJ, a di IX Febre, In
Cons.o di X, cõ giunta di biave.

Et da mò sia preso, che sia commesso alli Rettori
nostri si da mar, come da terra, che non debbã mo-
do aliquo impedir alcuno sia chi esser si uoglia
che uorrà de cetero portar formenti in questa città
ne far, che li sia usato discortesia, ne impedimẽto
alcuno si con obligo, come senza obligo, sotto la
indignation di questo cons.o et di esser banditi per
anni cinque di questa città, et stridati nel maggior
conseglio. —

Che li Rettori non possino
mandar alcuno alli sig.ri

Capi dell' Eccelso conseglio
di Diece, se prima non
auiseranno la causa
che si moueno a
farlo.

M. D. LXiij, a di iij, Marzo,
In cons.º di X, con Gionta.

L'ANDERÀ parte, che de coetero non possa alcuno delli Rettori nostri così da Terra come da mar mandar alcuno in questa città alli capi di questo conseglio, se prima non hauerà dato notitia alli detti capi della causa, che lo mouerà a ricercar ordine di poterlo mandar in essa città, et che per essi capi per ballottatione del collegio p.to non li serà data licentia di poterlo mandar, et s'occorrerà, che alcuno delli predetti sudditi n(ost)ri commettine qualche graue eccesso per lo quale paresse alli detti Rettori, che quel tale meritasse la censura di questo conseglio, et che l'eccesso da lui commesso

si douesse sicurar, chèl non si absentasse, debba in tal caso farlo ritener, et per sue lettere darne auiso ad essi capi di quanto li occorrerà, et mãdar copia di processi, ouer non li parendo di farli retenir, possino intimarli per nome delli capi di questo cons.° che stiano in casa, ouero uadino fuori delle terre, oue saranno, fino che habbino ordine da essi capi di quello, che hauerãno a far, douendo poi aspettar detto ordine circa il mandar, o non mandar quel tale alle priggioni di essi capi.

Che nelli consegli delle
citti, et ville di fuori
non si possa per
alcun portar
arme.

M. D. LIX, a di XXVj,
Maggio, In cons.° di X.

L'ANDERÀ parte, che ciascun Rettor nostro, et Reppresentante publico, etiam che non fosse eletto, et mandato de qui, et che essercita quomodocunq; giurisdittione, et medesimamente li Sindici delle vallade, et ville nelle qual si conuocano consegli, possano, et debbano essi Rettori, et Reppresentanti publici, et sindici di dette vallade, et ville deuedar, et imponer a qualonq; sia chi esser si uoglia di essi consi. nemine excepto, etiam, che hauessero licentia di portar l'armi per questo conseglio, che non le debbano portar in essi consegli per modo alcuno, sotto pena alli contrafacenti, oltra quelle, che per li proclami ordinarij saranno espresse de lire dusento per ogni fiata, che contrafaranno, et di priuation delli cōs' loro per anni cinque continui, laqual pena pecuniaria sia diuisa per mità fra l'accusator, et quello, che farà l'essecuttione, et non essendo accusator la parte sua peruenga nella signoria nostra, non si potendo delle preditte pene far grā alcuna per alcun modo. Et quelli Syndici delli

consegli, et altri, che non havessero Giurisdittione siano tenuti sotto pena di pagar del suo di denontiar li contrafacenti alli Rappresentanti nostri alli quali fossero sottoposti, li quali habbino ad essegr et scuoder le pene come di sopra è detto.

Li Rettori non possino levar sequestri fatti ad instãtia dl clero se non cõ lic. del suo suc collettor

M. D. LXIIIJ, a dì XXVIIJ, Luglio in Pregadi.

SONO soliti li Rdi collettori delle decime del clero dar ordine alli succollettori delle città et lochi nostri, che facciano instantia appresso li Rettori nostri: perche siano sequestrate l'intrate de tutti quelli, che pagano esse decime, et che li sequestri nõ siano

levati

leuati fino alla total satisfattione di esse: ma perche alcune uolte sono impediti li ministri, che hanno carrico di far tal sequestri, et doppo fatti sono per li Rettori nostri ad instantia di qualche particolar, ouero in essecutione di lettere di alcun Magistrato di questa città leuati detti sequestri auanti, che siano pagate le decime, et senza il consenso del succollettore, il che ciede a maleff.° delle cose nostre, perciochè molti uanno debitori per tal causa però.

L'ANDERÀ parte, che sia commesso a tutti li Rettori delle città, et luoghi nostri, oue si scodeno tal decime, che ad ogni ricchiesta d'lli succollettori facciano sequestrar l'entrate di cadauno obligato al pagamento delle dette decime, dando, et scriuendo alli Rettori delle castelle a loro sottoposte, che diano ogni agiuto, et fauor alli ministri che anderanno a far sequestri, li quali in niun modo possano esser leuati per qualsiuoglia Rettor nostro se non hauerà prima il relaxetur sottoscritto di mano

del succollettore, che faccia fede quel tale haver satisfatto integramente esse decime, et se a detti Rettori per alcuno Magistrato nostro fosse ordinato in contrario, non debbano obedir: ma tenir fermi li sequestri finche haveranno l'assenso del succollettore come è predetto. Et se alcun Rettor nostro si trouerà haver contrafatto al presente ordine nostro, sia obligato satisfar del suo quato quel tale a chi serà leuato il sequestro fosse debitor, et altre tanto piu per pena, ne possi andar a capello, o d'esser prouato ad alc.a cosa se non porterà una fede del suo successore sottoscritta dal succollettore, di haver osseruato quanto è sopradetto, et alla medesima pena caschino quelli Magistrati nostri, che scriueßero in contrario della presente parte.

Delle contumatie delli Rettori

M. D. LXIIIJ, a di XV Nouembre, In senato.

È INTRODOTTO da certo tempo in qua una pessima consuetudine che molti Nobeli nostri che sono eletti alli Reggimenti cosi da Terra, come da mar tardano tanto ad andarui, che molte uolte il successore finisse la contumatia auanti chêl precessore, al qual disordine essendo conueniente faruí prouisione però.

L'ANDERÀ parte, che salue, et risseruate tutte le parti in questa materia disponenti et alla presente non repugnanti, sia deliberato che quelli, che nell' auenire saranno eletti ad alcun Reggimento di qual sorte si uoglia, tanto da Terra, quanto da mar, che hanno contumatia siano obligati andar ad essi Reggimenti alli loro tempi debiti, altramente finito, che hauerà il precessore il tempo limitatoli dalla legge, s'intenda esser principiato quello del successore per il qual debba hauer contumatia, cosi come se fosse stato nel Reggimento, talche doppo la cõsig.^ne

di esso, habbia tanti mesi de contumatia quãto
sarà stato nel Reggimento, et tanti mesi de piu,
quanti saranno passati dal finir ordº. del precessore
fino al suo entrare, et perche il precessore nõ de-
ue hauere pena per colpa del successore, che non
ua al suo tempo sia preso, che per il tempo che starà
di piu di quello, che li è limitato per le leggi, nõ
debba hauer contumatia, acciochi sia osseruata
equalità in cadauno.

Sia applicata alle fabriche
de Palazzi de Rettori
la metà delle cõ-
dannasõ fatte
per loro.

M. D. LXIIIJ, a di XXVIIJ
Decembre, In Pregadi.

SI

Fù già deliberato per parte di questo conseglio
del M. D. XLIIJ, a XXX de Agosto, che

niuno delli Rettori, et camerlenghi nostri da mar, o da Terra potesse spender in fabriche de Palazzi alcun dannaro di condannason senza licentia di esso conseglio, ne con tutto ciò si vede esser entrata dall'hora in qua maggior summa di danari di tal sorte nelle camere nostre, onde vedendosi esser non solamente cosa dannosa: ma contra la dignità della Signoria nr̃a, che li Palazzi oue habitano li nostri Reppresentanti, spesse uolte non potendo esser opportunamente reparati uadano in ruina, è a proposito far al presente nuoua prouisione i questa materia, et però.

L'ANDERÀ parte, che la deliberatione sopradetta hora sia regolata, et riformata in questo modo cioe, che da qui inanci delli denari delle condannason, che faranno li Rettori nelle città, et luoghi nostri da Terra, et da mar, posti da loro Rettori, secondo l'occorrentie, et bisogni esser applicata, et deputata la mità alle fabriche de palazzi nece. et non altramente, et l'altra mità

secondo'l consueto sia messa nelle camere nre.
Decchiarando però, che non possi in alcũ modo
esser speso alcun denaro nelle fabriche de Palazzi
come di sopra, della mittà, che fusse a ciò deputata,
se l'altra mittà non serà prima stata messa
effettualmente in camera, sotto pena al Rettor,
o camerlengo, che contrafacesse di pagar del suo
Ne possino essi Rettori, o camerlenghi al ritorno
loro in questa città ador a capello, se non hauerranno
portato al secretario nostro deputato alle
uoci una fede del successor loro, che decchiarisca
con uerità essi hauer cõ effetto esequito qnto
si contien nella pnte parte.

Parte in materia delle legittimationi delle successioni de beni cõtra la uolũtà de defforti fatte p priuil.^o

M. D. LXVIJ. a di ult.° lug.°
In Pregadi.

N A S C O N O dalle legitimationi per privilegio alla giornata sopra le succession de beni de morti molte lite, et controuersie con disturbo, et spesa delle fameglie, et contra la uolũtà de testadori, le quali hanno uoluto li nostri maggiori, et piamente, che siano da cadauno inuiolabilmente osseruate, et esequite, però essendo necc.° prouedergli

L'A N D E R À parte, che le legitimationi fatte, et che si faranno per qualsiuoglia priuilegio non uagliano nello stato nostro quanto alla successione de beni contra la dispositione delle ultime uoluntà de deffonti, ne per alcun modo possano esser ammesse ne hauute in alcuna consideratione da alcun Rappresẽtãte nostro, o altro giudice de qual grado, stato, et conditione si sia etiam compromissario essendo nr̃a

ferma intentione, che rimosse tutte le difficultà che dependere potessero de detti legitimationi, li beni uadino in quelli, che sono chiamadi giusta la forma della dispositione de deffonti, si come è giusto, et conueniente. et della pnte parte

Che li Rettori, ne meno niuno della sua corte, possino far, ne far far mercantia di alc.a sorte

M. D. LXXIIIJ, a di XXX Agosto, In cons.o di X

CHE non ostante qualsiuoglia deliberatione ordine, o consuetudine, che permettesse alli Rett.ri et altri Reppresentanti nostri di poter far mercàtie et saluo, et riseruato le parti, che prohibiscono tal mercantia, le qual s'intendano confirmate, et hauer debbano la sua debita essecutione sia a qll'

aggionto, et firmamente statuito, chèl sia pro=
hibito a tutti li Rettori, et Reppresentanti nostri
cosi da mar, come da Terra niuno eccetuando, et
alle corti loro il poter far, o far che sia fatto per
altri sotto qualsiuoglia modo, o forma, che dir, o
immaginar si possa mercantia de alcuna sorte di
robbe, niuna eccettuata nelli tempi delli Reggim.ti
loro, ne meno participar in mercantie con alc.o
et sia di che grado, stato, et condittion esser si uo=
glia, sotto pena a quelli, che contrafaranno a
questa nostra deliberatione di perder irremissibilm.te
li capitali loro, li quali siano senza alc.a diminut.ne
dell' accusator, o accusatori, per opera de quali si
potesse uenir in cognitione della uerità, et di bando
per anni X di questa città, et della città, o Terra
di onde fossero li contrafattori, et di esser li Nobeli
nostri publicadi ogn' anno nel magg.r cons.o la p.ma
Dominica di Quaresima Durante il bando loro

Et la pnte parte

Che li Rettori nel fin del
loro Reggimento conse=
gnino alli capi del con=
seglio di X, le
scre secrete.

M. D. LXXVIJ, a di iiij
Marzo, In cons.° di X
con Zonta.

Si uede, che ben speßo dalli Cancellieri delli Rettori nostri di fuori, sono dati copie de lettere in materie secrete, cosi de quelle, che le sono scritte de qui, come de quelle, che essi scriuono alla S. N. et anco alli capi di questo conseglio, alche douendosi far prouisione.

L'ANDERÀ parte, che sia scritto a tutti li Rettori nostri, cosi da Terra, come da mar, che debbano nell'auenire far tener a parte tutte quelle lettere, et commisioni, che li saranno

date in materie secrete, cosi da questo cons.°
et capi di esso, come dal senato, et signoria nr̃a
facciano registrar a parte quelle lettere, che
essi Rettori scriuessero de qui in ditte materie se=
crete tanto al Ser.mo Principe nostro, quanto
alli capi di questo conseglio, i quali registri, et
lettere soprascritte, siano obligati quando ri=
torneranno dalli Reggimenti presentar alli sop.ti
capi eccetto però quelle, che douessero esser esequite
anco dalli successori, le quali siano consignate de
successor in successore, et da poi finito il negotio
siano portate de qui, com' è predetto, ne di tal l.re
cosi scritte de qui, come da loro riceuute non se possi
dar copia ad alcuno, sotto pena al Rettor, che la
facesse far de ducati cento da esser di essi mandato
debitor a Palazzo, et al canc.r o altro, che la faces=
se de priuation dell' offitio suo, et de non poter più
seruir per cancellier in alcun luogo, et sia posta
la p.nte parte nelle comissio.i delli sudetti Rettori.

Parti, che regola il modo di dar i beneffitij di liberatione de Bādiri.

M. D. LXXX, a di Ultimo Agosto, In Cons.° di X, et Zonta.

PERCHE possono esser usate facilmente diverse fraudi nel modo, che si tiene in coseguir i beneffitij di liberatione de bandi, essendosi introdotto, che quelli, che li dimandano compareno indifferentemente dinanzi ogni Rettor, c'habbia corte: benche lontano dal luogo, oue sia seguito il caso, si che uno c'habbia amazzato, o preso un bādito in una città: benche gouernata da Rettor, o Rettori con corte, ouero nel Terr.° suo si fa lecito contra l'intentione delle parti di questo conseglio in tal proposito, andar a farsi dar il beneffitio in un'altra città, oue non possono esser uedute l'informatni

che sarebbeno neccessarie; Non si die mancar di proueder a tanto importante disordine, con regolar quanto piu si possa tutta la presente materia et però.

L'ANDERÀ parte, che salue, et risseruate tutte le altre parti di questo Conseglio in simili materie, alla presente non repugnanti et specialmente quella del M. D. LXVIJ, 13 ottobre, sia per auttorità di questo conseglio ipso, et statuito, che li beneffitij di liberatione de bandi non possano esser dati, se non da quelli Rettori con Corte, che haueranno almeno Dui Dottori per Giusdicente, et il modo di dar essi beneffitij, acciochè non possa esser piu preso errore, ne commessa fraude sia regolato, come qui sotto sarà distintamente decchiarito a luogo per luogo, cioè, che quelli, che per la presa, o morte d'alcuno in fragranti crimine, o uagabondo, ouer bandito seguita in

Padoua et Terr.º suo

ouero nelle castelle, et Territorij del Padouano cioè i

Moncelese Castelbaldo
Pioue de sacco Montagnana
Cittadella Este
Camposampiero

et Territorij di esse castelle, et altri luoghi che fossero nel Padouano, et anco in

Rouigo Are
Badia Lendenara

et Territorij di essi luoghi uoranno dimandar beneffitio di liberatione d'alcun bandito, non possano andar a dimandarlo in altro luogo, che in Padoua, dalli Rettori della qual città, cōlla corte del Podestà, secondo, che dispongono le leggi solamente possa esser loro concesso.

Il medesimo si debba osseruar nelli casi di morte o presa in fragranti, o di uagabondi, ouer di banditi seguiti in

Vicenza et Terr.° suo
Marostega Lonigo

et Territorij di esse castelle, et in altri luoghi, che

fossero del Vicentino. Dovendo quelli, che vo-
ranno ottenere il beneffitio andar a dimandarlo
alli Rettori di essa città di Vicenza, dalli quali
colla corte del Podestà, et non da altri Rettori, ne
altramente possa esser concesso.

Per casi seguiti in
Verona et Terr.º
Peschiera Legnago
Soave
et Territorij di esse castelle, et altri luoghi che
fossero del Veronese, si debba andar a dimandar
i beneffitij dalli Rettori d'essa città di Verona colla
corte del Podestà, nel modo sopradetto.

Per casi seguiti in
Brescia Asso
Lonà Orzinuovi
Asola et Pontevigo
et nelli Territorij d'esse città, et castelle et altri
luoghi, che fossero del Bresciano, et in

Salò

et giurisdittione di quel Proueditor, siano dimandati li beneffitij alli Rettori di Brescia colla corte del Podestà, et dati nel modo sopradetto.

Per casi seguiti in

Bergomo | Cluson
Martinengo | Roman

et Territorij d'essa città, et castelle, et in altri luoghi che fossero del Bergamasco, si uadi a dimandar i beneffitij dalli Rettori di Bergomo, colla corte del Podestà, i quali siano dati nel modo sopradetto.

Per casi seguiti in

Crema | et nel cremasco

si uadi a dimandar i beneffitij dal Podestà, et cap.^{co} d'essa città colla sua corte nel modo sopradetto.

Per casi seguiti in

Treuiso | Mestre
Noal | Castelfraco

Cenena Mota
Porto buffole Asolo
Uderzo Sazanale
Coneglian Sacil
Bassan

et Territorij della detta città, et castelle, et in altri luoghi, che fonero del Triuisano, et anco in
Ciuidal de Belun, et in
Feltre
et nelli Territorij d'esse città, si debba andar a dimandar i beneffitij dal Podestà, et capitaneo di Treuiso, cõlla sua corte, i quali siano dati nel modo di sopra decchiarito.

Medesimamente si debba andar al Luogotenente dlla Patria del Friuli per casi seguiti in
Udene et Terr.° suo
Monfalcon Portogruer
Maran Cadore
Pordenon
et Territorij d'esse castelle, et in altri luoghi d'essa

Patria, et anco in

Ciuidal de Friul, et Terr.° suo

Dal qual Luogotenente colla sua corte siano
dati li beneffitij nel modo sopradetto.

Et in caso, che alcuni, li quali dimandanero be=
neffitij di liberatione de banditi non uolenero p
andar a dimandarli si come è detto di sopra alli
Rettori nella Giurisdittione de quali saranno presi,
o morti li rei, possano uenir a dimandarli in questa città
alli Auogadori nostri de commũ, et conseguirli colli
doi terzi delle ballotte del conseglio de XL.ta al cri=
minal secondo l'ordinario.

Per casi ueramente di morte, o presa de banditi, ouer
in fragranti crimine, ouer di uagabondi seguiti
in questa città di

Venetia	et Dogado cioè
Cauarzere	Caorle
Lozeo	Muran
Mazorbo	Torcello

Malamocco Grao
Gambarare et i Chioza
et destretti d'essi luoghi et anco in
Cologna
non si possano dar beneffitij, se non in questa
Città per li Auogadori nostri de commũ, con i due
terzi del conseglio di Quaranta al criminal giu-
sta il consueto.

Ne possano in alcun modo li Rettori d'
Istria Dalmatiá
Albania et Leuante
come quelli che non hanno corte dar beneffitij di
liberatione de banditi per presa, o morte d'altri
banditi, ouer in fragranti crimine, ouer uagabódi
Ne conceder ꝑ qual si uoglia uia salui condotti, et
li atti, ouer pronontie, che fossero da loro fatte di
liberatione, come è sopradetto, ouer di salui cõdotti
siano di nissun ualore, et quelli in fauor de quali
fussero fatte, da poi la publicatione in essi luoghi
della presente parte, possano esser offesi et morti, sẽza

pena de chi li offendesse, ouer amazzasse Ma tutti li beneffitij che si ricercassero per morte, o presa de banditi, ouer i fragranti, o di uagabondi seguiti in alcuna città, Terra, Terr.º ouer luogo d'

Istria Dalmatia

Albania et Leuante

possano esser dati in questa città per li Auogad.ri nostri de commun, colli due terzi delle ballotte del conseglio di Quaranta al criminal si come è sop.to

Et perche la legge di questo conseglio del 1565, a trenta Maggio, per la quale è statuito, che le libertà concesse di liberatione de banditi, ouero relegati, s'intendano per i banditi, ouero relegati fino al tempo d'esse concessioni, et non per quei che fossero banditi, o relegati da poi, non può senza noua decchiaratione far tutto il frutto, che sarebbe necc.º concesosia che alcuni uolendo in fraude d'essa legge colla morte, o presa d'un bandito, ouer i fragranti o uagabondi, seguita prima agiutar un bandito dapoi differrisse a farsi far la pronontia del beneffitio fino

al

al tempo, che gli torna a proposito di ualersene
Sia decchiarito, et preso, che la sudetta legge 1565
XXX Maggio, sia osseruata in questo modo cioe
che sempre si debba intender dal giorno della retentio-
ne, o morte del bandito, et non della pronontia delli
Rettori, ouero del cons.o

Oltra di ciò sia decchiarito, che non si possa libe=
rar alcun bandito, sèl caso di quello, còlla presa,
o morte del quale si dimanderà il beneff.o della
liberatione non sarà ugual, o superior al suo, si
come è prouisto nella legge di questo conseglio de
XX Luglio, prossimamente passato, alla quale si
habbia, relatione.

Ne possa esser medesimamente liberato alcuno bã-
dito, se quello còlla presa, o morte del quale si
uorrà il beneffitio, non sarà stato fatto morir, o
condennato dieci anni in galea, ouer in carcere
perpetua, giusta la legge del 1578,

Et per ouiar ad un' altro inconueniente di molta importanza in questa materia, sia decchiarito che quando sarà fatta una pronontia di liberat.^ne di bando, con un beneffitio, se ben ella non hauerà effetto, non si pona, se prima non sarà stata tagliata far coll' istesso beneff.^o alcun' altra pronontia.

Oltra di ciò sia preso, che'l capitolo della parte di questo conseglio de xxvj settembre 1578 che da obligo alli Rettori di portar al loro ritorno all' offitio dell' Auogaria de commun, copia delle pronontie per loro fatte di liberatione de banditi sia riformato in questo modo cioè, che li detti Rettori al loro ritorno siano obligati non solamente portar le loro pronontie di liberatione de banditi all' offitio dell' Auogaria de commun: ma anco le copie de tutti li processi, et le scritture pertinenti a dette pronontie, le quali habbiano essi Rettori tempo de mesi tre di far espedir al predetto offitio, giusta la sopradetta parte, et passato esso

termine non possano andar a capello, se nõ saranno stati espediti, ne possa esser lor data lic.ª d'andar a capello, se non per parte di questo cõseglio con i tre quarti delle ballotte. Et acciochè queste cose de beneffitij siano espedite con celerità, habbiano priuilegio d'esser introdotte al conseglio, da poi le retentioni auanti ogn'altra cosa.

Et affine, che le cose passino con buon ordine et senza fraude, ne si possa con un solo beneff.º liberar più persone, sia nell'offitio dell'Auogaria de commun, per i principali Nodari tenuto un libro a parte alfabetato con li nomi, cognomi, padri et patrie delli banditi, ouer presi, o morti, et delli beneffitiati, et il simile sia osseruato nelle cancellarie de Rettori, ch'hanno auttorità di conceder beneffitij di liberatione de banditi.

Et essendo essi Rettori, si come è detto obligati al ritorno loro in questa città portar nota di tutte

le pronontie di liberatione de banditi, che haue-
ranno fatte nel tempo del Reggimento loro, siano
esse pronontie incontrate côl libro sopradetto nell'
offitio dell' Auogaria de commun inanci, che sia
loro fatto il bollettino d'andar a capello.

La presente parte sia publicata in questa città
sopra le scale di sã Marco, et Rialto, et mandata
a tutti li Rettori così da mar, come da Terra cõ
ordine, che la faciano publicar, et essequir, et
sia posta nelle loro commisioni, ne possa il fidelissimo
secretario nostro Giulio Zamberti, ouer quello che
serà doppo lui deputato alle uoci del maggior consiglio
sottoscriuer commisione d'alcun Reggimento se
non hauerà prima registrata questa legge, sotto
pena de ducati ducento per commisione, la mittà
della quale sia dell' Arsenal nostro, et l'altra mittà
sia dell' accusator, la quale gli possa esser tolta dalli
Auogadori nostri de commun, senza altro consiglio

Al Podestà di Este
In materia de beneffi-
tij, ecclesiastici, etc.

M. D. LXXXI Die quarta
Martij, In senatu.

ANNO invigilato li maggiori nostri
con ogni diligenza, come per molte prouisioni ap-
pare, che li beneffitij Ecclesiastici non fussero
occupati da chi non hauesse raggione in essi. Et
perche alcuno non s'intrudesse al possesso di quelli
indebitamente, come si è ritrouato esserne stati,
che senza saputa della sede Apostolica hanno
anco posseduto di essi beneffitij, et per altri con-
uenienti rispetti deliberorno con il senato, che
delli beneffitij da cento ducati in giu di entrata
la Signoria nostra veduti li giusti titoli hauesse
a darli lettere di possesso, et da cento in su, il detto
Senato, prouisione, che per molto tempo con la sua
osseruantia ha partorito buoni effetti. Hora intendemo

che non solo in quella giuriditione a uoi com=
messa: ma quasi in ogni parte dello stato nro
si trouano molti al possesso de beneffitij Eccle=
siastici, senza osseruar la deliberatione sudetta
cosa, che per molti rispetti ne ha dato molestia tato
piu, che li Rettori nostri, che doueriano essequir
gli ordeni, che in questo proposito hanno nelle loro
commissioni efficacissimi, non usano quella di=
ligentia, che sono tenuti, però.
Ne è parso scriuerui le presenti, commettendoui
con il senato, che debbiate far diligentissima in=
quisitione per ueder, se ui sono al possesso de be=
neffitij persone, che non habbino tolto le sudette
lettere di possesso, secondo, che dispongono le leggi
et ordeni nostri, che sono in questa materia giu=
sta la continentia della commissione nostra,
et ritrouandone alcuno li farete sequestrar le
entrate, sia chi esser si uoglia, o Vescoui, o altre
persone di che grado, o condittione si sia, facédo
saper, che uenghino o mandino, a mostrar li loro
giusti titoli, et tuor le predette lettere nostre di

possesso, non liberando dette entrate, fino che non haueranno esequito effettualmente l'ordine sudetto per debita osseruantia delle leggi nostre, che sono in questo proposito, et uoi non sarete lasciato andar a capello, se non porterete al fidelissimo secretario nostro Giulio Zaberti deputato alle uoci un bollettin di hauer esseguito il presente ordine nostro, et tutti gli altri, che in questo proposito sono registrati nella uostra commissione.

Parte In Materia di Biaue.

M. D. LXXXVJ, a ult.° Luglio, In Pregadi

NON si deue mancare con ogni modo possibile che in tutti li tempi, et specialmente l'anno presente siano condotti formenti in questa città in quella quantità, che si può maggiore, si che non si habbi

a dubitar di mancamento, conforme anco a quanto fu prouisto con molti ordeni abondantemente l'anno 1562, a noue Decembre per parte del conseglio nostro di X, et Zonta nella quale particolarmente fu decchiarito, et espressamente commesso, che li habitanti tutti in questa città di ogni ordine niuno eccettuato, douessero condurui alli tempi debiti, et statuiti le loro entrate potendo anco ogn'uno comprar formenti in qual si uoglia loco nostro per condurli in questa città imponendosi in oltre graui pene ad ogni Rappresentante, et ministro nostro si da mar, come da Terra, che impedisse essa estrattione, et condotta et come in detta parte del cons.º di X predetto, molto diffusamente è decchiarito, alla quale niente per la presente sia derogato, anci in quãto sia bisogno maggiormente confermata però.

L'ANDERÀ parte, che non debba alcuno delli Rappresentanti nostri si da mar come da Terra, o altri Ministri, et officiali nostri

impedir sotto qual si uoglia color, o pretesto
che portando, o non portando mandato dell'
offitio nostro delle biaue, uolesse con quello, o
senza quello condur in questa città formenti
o farine, anci siano come è conueniente agiu=
tati, et fauoriti per lo effetto predetto, sotto pena
a quelli Rappresentanti nostri, che uolesero
ouer mancasero di questa debita essecutione
oltra le pene contenute nella prefata parte de
ducati mille, delli quali siano mandati debitori
a Palazzo, di doue non posano li nomi loro esser
depennati, se non fatta prima la integra satisfat
tione, et quello cancelliero, o altro Ministro che
notasse proclama, comandamento o alcun' altro
atto contrario all'ordine presente, et alla predetta
parte del M· D· LXVJ, la quale resti sempre
uiua, et nel suo uigor, se intendi immediate priuo
dell'offitio suo, ne posi per diece anni continui
essercitar piu cancellarie, Nodarie, o altro simil
offitio, et di piu star in priggion serrata per ani
cinque, et sotto pena a quelli contestabeli, caualli

Pallatieri, ouer altri officiali, che publicasero o essequissero li atti predetti, di star anni cinq in galea, con li ferri alli piedi per homeni da remo, con quelle altre pene de piu, che paresse alli sopra proueditori, et Proueditori alle biaue di aggiongerli, secondo la qualità delli eccessi loro. Alli qual sopra proueditori, et Proueditori sia commessa la essecutione della presente parte, et deliberatione, della quale sia mandata copia a tutti li Rappresentanti predetti, con ordine, che il primo giorno di mercato, doppo riceuuta la faccino publicare nelli luochi soliti, et consueti, et dando auiso della essecutione di questa, la qual parte sia de cetero registrata in tutte le comissioni, che si spediranno delli predetti Rappresentanti nostri da mar, et da Terra.

Parte presa in materia
De Banditi

M. D. XC. Die XXVj.
Maij. In Cons.º Decé.

VEDENDOSI per continua esperienza, che la parte presa in questo cons.º M. D. LXXX, 20, luglio, prorogata gli anni susseguenti, et quella del M. D. LXXXVij XXVj Zener, con le dechiarationi, et addit.ni in essa poste in proposito de banditi, hanno apportato beneffitio, alla quiete, et sicurtà de sudditi nostri per la estirpatione loro successa per causa di esse provisioni, è a proposito per gli istessi rispetti uiuificar, et prorogar le pdette parti con le infrascritte additioni, però.

L'ANDERÀ parte, che le dette parti M. D. LXXX, XX de Luglio et M. D. LXXXVij, XXVi Zener siano prorogate per anni doi prossimi uenturi, dal giorno della publicatione della presente parte con le infrascritte aggionte.

Che non possa alcun Magistrato di questa città
o Rettor di alcuna città, Terra, o castello del
Dominio nostro nelle sententie banditorie, che
de cætero faranno metter condittione, che essi
banditi non si possano liberar, se non dopo, che
sarà passato certo spatio di tempo, senza auttorità
di questo conseglio di poterlo far, laqual auttorità
non se l'intenda concessa, se non sarà decchiarita
con parole particolari, et espresse, che possano essi
Magistrati, et Rettori metter dette condittioni, ne
li possa per questo conseglio esser data, se non
con li doi terzi delle ballotte di esso.

Et perche li relegati, cosi per questo conseglio,
come da Rettori, o Rappresentanti con l'auttorità
di esso habbino ad ubidir alle loro relegationi
col mezo delle quali sono pur troppo stati solle=
uati, et habilitati dalli bandi diffinitiui dalli
sia preso che quelli, che de cætero saranno re=
legati, i quali non anderanno alle sue relegat.ni
ouer andati si partiranno da esse, et incorreranno

nelli bandi, et alternatiue delle loro sententie
non possano da esse condennationi, et bandi esser
liberati, se non con tutte le strettezze, et cond.ni
contenute, et decchiarite nella parte di questo
conseglio de xij Luglio M. D. LXXXIX
Quelli ueramente di esser relegati, che saranno
stati obedienti per il tempo, per il quale li è pro=
hibito per le sue condennationi di potersi liberare
hauutasi giustificatione dell'obedientia sua
conforme alla parte di questo conseglio de 30,
Aprile passato, possano all'hora esser liberati
di quel modo, et con quei beneffitij de bandi a
ponto, che dispongono le predette parti xx
Luglio M. D. LXXX, et xxvj
Zener M. D. LXXXVij, ouero per
la uia di gratie, col numero delle ballotte espres=
so dalle leggi, et non altrimenti.

Li banditi ueramente nelle sententie de quali
non serà fatta mentione di relegatione, e che
in dette loro sententie haueranno conditioni di

non poter esser liberati, se non doppo passato certo tempo, non possano liberarsi, se nõ ammazzando, o prendendo un'altro bandito di bãdo uguale: ma che habbi magg.r condittione di tẽpo di potersi assoluer della sua, e non essendo bandito quello, che ammazzerà, o prenderà habbia il medesimo beneffitio.

Et perche alcune uolte è occorso, che siano state alterate le sententie cosi de bandi, come di relegationi, coll'essersi leuate le conditt.ni che in esse erano poste, da che è auenuto, che le sententie fatte in casi grauissimi, et con estraordinarie pene, et condittioni siano state alleuiate, et ridotte a pene ordinarie; sia preso, che de coetero non possi ne con beneffitio d' bandi, ne per ricordi, denontie, o per qual si uoglia pretesto, cosi publico, come particolare esser leuata alcuna benche minima parte delle cond.ni poste nelle predette sententie: ma debbano esse sententie unite con le condittioni sue, et hauerãno

et senza alcuna interruttione esser giudicate
in un'istesso tempo, Et sia tenuto il Secretario
che haverà le scritture in mano, et quello, che
serà di mese sempre, che si trattarà cosa alc.ª
in contrario di quanto è predetto, legger a
questo conseglio la presente parte, et quelle
de xij Luglio, et xv di Decembre
M. D. LXXXIX, le qual restino nel
suo vigor, sotto le pene ad essi secretarij, che
si contengono nella parte di questo conseglio
de xvij Luglio M. D. LXXXIX
che li obliga a legger in simili occasioni le
parti ad esso conseglio.

Che per levar le mercantie introdotte a farsi
in proposito delli beneffitij de bandi, dalle qua=
li possono nascer molte fraudi, sia preso, che
de coetero sia concesso il beneffitio all' inter=
cettor, o captor solamente, overo à quello che
da lui haverà immediata causa, o cession il
qual non possa poi cederlo ad altri, et cedendolo

non possa haver questo secondo cessionario voce
ne liberatione, o beneff.° alc.° per tal conto, tal=
mente, che restino totalmente esclusi, et eccettuati
quelli, che in terzo luoco comparessero a dimandar
tal beneffitij.

Che nell'avenire tutti li beneffitij di liberar ba
diti debbano esser dati da quei med.mi Rettori
delle città, dalli quali serà stata data la voce
overo da successori suoi nel termine prefisso dalle
leggi, et non da altri conforme a quanto per la
parte M. D. LXXXVij, XXVj
Zener fu provisto per li beneffitij del conseglio
de Quaranta al criminal.

Et perche la parte sopradetta M. D. LXXXVij
XXVj, Zener è dechiarito che alcun ban
dito per qualsivoglia Rettor di Terra ferma
non possa doppo liberatosi dal suo bando ritor=
nar nella città, o Terra, dalli Rettori, o Rettor
della quale fosse stato bandito, se non haverà

la carta della pace dalli offesi etc. come
in esso capitolo. Intorno che essendo stati fatte
da diverse alcune introduttioni per esser admes
si in detti città, et luochi, le quali non devono
esser lasciati andar più innanti, però sia statuito
che se nell'avenire alcun bandito nel spatio
de anni doi, doppo la sua liberatione, non haverà
potuto ottenir la pace dalli offesi, essendo unito ql
Rettor, o Rettori che l'haveranno bandito, possa
citati li offesi dinanti li Rettori, che all'hora si
attroveranno far introdur delle sue raggioni
intorno essa pace per esser admesso nella città i
quali Rettori siano in questo caso servati li modi
predetti, et non altrimenti cognitori di questo fatto
Non derogando all'auttorità delli Avogadori de
commun, nelli casi che non fossero giudicati con
auttorità di questo conseglio da Rappresentanti
nostri. —

In materia de licentie, che
si danno a gli sbanditi

M. D. LXXXIIII a di cinq.
Maggio in Pregadi.

VEDENDOSI, che la provisione fatta per questo cons.o sotto di XV Febraro 1555 in proposito delle licenze, che vengono date a diversi stipendiati nri per andar alle case loro o altrove per lor particolar negotij, non ha la debita essecutione per desiderarsi in essa alcun' altra conditione, che sarebbe con maggior servitio delle cose nostre.

L'ANDERA' parte, che oltra quanto è deliberato per la parte sudetta XV Febraro 1555 sia aggionto, che per il collegio nostro non si possi nell'avenire dar licentia a chi si sia Collonello Governator, Capitaneo, o altro nostro stipendiato da Terra per piu de mese uno, da mar da Corfu i qua per mesi doi, et da Corfu in la inclusive per mesi quattro colle strettezze, che dispongono le leggi, cioe nel Collegio colli quattro quinti di esso, et nel senato per

quelli, che vanno fuori del stato nostro, colla
maggior parte delle ballotte di quello: Ma se alc°
di essi stipendiati sarà conosciuto meritevole
di esser p più longo tempo compiaciuto et che
non dimandasse di andar fuori dello stato nro
debba tal licenza esserli data colli doi terzi dlle
ballotte del senato. oltra le qual licenze se res-
teranno essi stipendiati assenti, non possono a modo
alc° p quel tanto eccederanno haver stipendio Per
il che siano tenuti quelli secretarij del coll° nostro
i quali haveranno carrico di espedir dette licenze
tanto per esso coll° quanto per questo conseglio su-
bito quelle far veder alli Rasonati nri Ducali, i
quali siano obligati tener a questo effetto un libro
alfabetado, dove si possano di tempo in tempo par-
ticolarmente vedere. Et ai Rettori delle città for-
tezze, et luoghi nri dove si attrova alc° sorte di mi-
litia, sia nell'avenir dato i commissione, et doppo
presa la pnte deliberatione particolarmete iposto
che habbino non pur a far far nota nella camera
over canc° sua del giorno, che li deputati alle custodie

de i luoghi a loro commessi saranno partiti colla
lic.a hauuta: ma dar auiso et Dio alla Sig.ria nra
et del partire, et del ritorno di essi stipendiati, pche
possino del coll.o nro passar tali auisi alli pti Ra=
sonati, et hauer tanto piu certa essec.ne Douendo
essi Rasonati nel leuar le bollette detrazer ql tato
che importerà il tempo eccesso da chi hauerà hauuta
la licenza, et pche si possi hauer notitia della os=
seruanza di tal deliberatione anco in quelli, che
non hanno alcun luoco deputato per seruize, sia
puisto, che qndo a questi, come anco a tutti gl'altri
saranno notate simil licenze, si debba esprimer, che
uengono loro date con cond.ne della presente parte,
non potendo i Rasonati pti se non haueranno una fe=
de del ritorno loro al tempo determinato nelle loro
lic.e leuarli intieramente le bollette delli loro stipedij
Ma ritenerli quel tanto importerà il tempo eccesso
come è detto di sopra. Oltra di ciò pche alli stipédiati
che serueno nelle Isole nre di Leuate sono leuate le bol=
lette de li, et non dall'off.o delli Rasonati nri, sia delibera[to] [illegible]

parti

Parte in proposito de tagli de Roueri.

M. D. LXXXIJ, a di ci3 Settembre, In conseglio di Dieci, con la Zonta.

ANDATO tanto inanti il disordine del dar le licentie di tagliar roueri contra le leggi, et ordeni, che di tempo in tempo sono stati fatti, che non ui si rimediando cō altre pene, et ordeni aggionti a i passati, tutti li boschi anderiano in breue tempo di male, et conuenirà per bisogno del nostro Arsenale principal propugnacolo della nostra libertà, che s'andasse mendicando detti legni in terre aliene cō grandissima spesa, et pochissima riputatione. Però essendo neccessario far in ciò presta, et gagliarda prouisione, auanti, che s'incorra in tanto mancamento.

L'ANDERÀ parte, che tutti le

leggi, et terminationi fatte fin questo giorno in materia de tagliar roveri, siano per la pnte confermate, et approbate, et massime quella de XX decembre M. D. LXXV, che vuol, che si paghi soldi vintiquattro per pe de roveri; al qual pretio, sia aggionto da soldi vintiquattro per pe, a lire tre per pe, eccettuando da questo accresimento li veri patroni de molini, et veri maestri di squeri, descritti sopra li catastichi del nostro Arsenal, et non altri per quella quantità solamente, che li vien concessa per legge, et ordeni, quali restino sul pagamento de soldi vintiquattro per pe. Et sian medesimamente confirmate le terminationi della banca, sotto di XXX ottobre M. D. LXXVII, et sotto de XVI settembre M. D. LXXX, Alle quali sia aggionto oltra il sagramento da esser notato in libro di sua mano, di volerle per lui medesimo, et per il servitio, che l'haverà giurato, habbi lui medesimo a scriver sopra il libro rigato a ciò

deputato; et chi non sapesse scriver, possi
far scriver ad un'altro per lui, pur che nō
sia dell'Arsenal, et subito scritte tutte dette
licentie, che si daranno per quel giorno, sia
tirata la marella, et sottoscritta per un Proved.r
et il patron di detto Arsenal, acciò non si possa
aggionger più quel giorno altro. Le qual licētie
non si possino dar se non il giorno di Mercore
et non di altro giorno, et che li quaderni siano te=
nuti serrati, come si soleva far. Tutti li altri
veramente, che ricercheranno licentie per ponti,
et per carri non se li possi dar, se non porterà
fede del Podestà del loco, dove, che bisognasse
conzar il ponte, et che detto ponte habbia bisogno
d'esser acconcio, et similmente il carraro porti
fede, come di sopra di esser carraro, et eserci=
tar la carraria, et non se li possi dar più de
legni doi per licentia con il pagamento delle lire
tre per pe, et quelli, che havessero bisogno di
maggior summa vadino per via di supplica. Tutti
li parcenevoli de burchi, et barche, che voranno

licentie per conzar li suoi uasselli, prima sia=
no conosciuti per parcenenoli, et habbiano a
giurar, che li suoi uaselli habbino bisogno di
conza, a i quali non si possi dar licentia, se nō de
tre roueri per licentia, con il pagamento delle
lire tre, qual tutti licentie siano ballottate a
bossoli, et ballotte, et non in uoce, sotto pena al
secretario lassarle notar, et al scriuan le cauarne
di scudo uno doro per licentia, da esserli tolta p
ogn'uno della banca, sopra le qual licentie sia
notato, che in termine de giorni XV l'habbino
a far registrar in cancellaria delli lochi, doue
sono li legni, che uoranno tagliar, et de altri XV
giorni de hauerli fatti tagliar, et condurli uia
qual legni non possino esser tagliati senza l'in
teruento del Meriga, ouer Saltaro, et che l'hab
bia da sottoscriuer lui sapendo scriuer di esser
stato presente al taglio di detti legni, et non sa=
pendo lui scriuer facci sottoscriuer un'altro per
suo nome, et se si trouerà legni che le licentie nō
saranno sottoscritte come di sopra, li patroni delli

legni caschino nella pena de live quaranta per
pe, et persi li legni, et passati detti termini dette
licentie siano nulle, et di niun valor, ne quelle si
possino slongar a modo niuno, ne per qual si uo=
glia causa, sotto pena al scriuan che le slongasse
de ducati diese per cadauna, che hauesse slongata
da esserli tolta da ogn'uno della banca, con ag=
gionger alla pena delli contrafattori, che doue si
dice nelle altre parti live uinticinque per pe, sia
accresciuto a live quaranta per pe, de tutti li ro=
ueri fossero tagliati senza tutti li sopraditti requisiti
nelle qual pene s'intendi esser corsi quelli, che
li tagliassero, quelli li fesse tagliar, quelli che dopo
tagliati li comprasse, ouer tolesse in don, quelli
che li squarasse, quelli che li segasse, li careza=
dori li carezasse da loco a loco, li patroni di barca
o burchió che li caricasse, et anco li patroni de
i boschi, che li lassasse tagliar, senza tutti li sopraditti
requisiti. Et tutti li patroni di burchi, o barche
che carglieranno legni di rouere da opera, sia di
che sorte si uoglia, siano tenuti sotto l'istesse pene

et di piu di perder li loro burchi, o barche uenir
all' Offitio nostro dell' Arsenal, ad appresentar
si auanti, che sia mosso, ne discargato alcũ legno
et presentar insieme tutti le licentie con le qual
haueranno cargato detti legni, come si dice di sopra
acciò si possi ueder il tutto. Et se alcun fosse de-
nontiato, ouer querelato in questa città all' off.º
dell' Arsenal di hauer transgresso detti ordeni, et
comprobera tal querella, ouer denontia per tes-
timonij degni di fede, detto querelato, o denuntiato
s'intendi esser cascato nella pena sopradetta
de lire quaranta per pe, non potendo li Proued.ri
et Patroni di detto Arsenal far altra sententia
se non di mandarlo alla legge, Il simile s'inten-
di delli Podestà, o Capitani di fuora con l'ap-
pellation però della banca dell' Arsenal giusta
l'ordinario; et quelli, che non hauessero il modo
di pagar dette pene, essendo presi, siano posti in
galea de condennati per tanto tempo, che haueranno
scontato tutte esse pene, et spese, qual pena appre-
sentati, che siano essi condennati in galea, o fusta

siano per li Proueditori, et Pagadori all'Ar=
mamento appresentati nell'offitio dell'Ar=
senal nostro, da esser quelle diuise giusta l'ordi.ne
Douendo cosi li camerlenghi delle città, come
li Rettori delli lochi doue non sono camerlenghi
hauer carico di far registrar nelli libri delle
camere fiscali, tutte le condennationi di voueri
quelle scodendo con cinq. per cento de utilità
et mandando all'Arsenal la portion a quello
spettante, cioe la giusta mità di dette conden=
nationi di tempo in tempo, li quali camerlenghi
et Rettori al ritorno loro, debbano portar all'
offitio dell'Arsenal il conto delli danari scossi
et la fede autentica di hauer essequito la pnte
deliberatione, sotto pena di non poter hauer dall'
off.o dell'Arsenal il bolletino d'andar a capello
senza la detta fede, et sotto pena al scriuan, che
glie la facesse de priuation dell'offitio suo, et de
ducati cinquanta per cadauna uolta, che lui
contrafacesse, et se i condannati fossero persone
che non hauessero modo di pagar la pena pecuniaria

in luogo delli danari, sia posto in galea, a scontar la condannason, se saranno habili et non essendo sia loro data quell'altra pena corporal, che parerà conueniente al delitto.

Et perche è introdotto dalla malignità de gl'huomini, che uengono condutti li roueri segnati della casa, segnandoli, et conducendoli ī tauole senza, che si possino conoscer, con far fraude alle leggi, et ordeni in questa materia; sia etiā dio preso, che de cætero non si possa condur ī questa città legni di roueri de sorte alcuna, che siano segati in tauole, eccetto, che quei che serà neccess.° condur segati per gondole.

Et la presente parte sia stampata publicata nelli luoghi soliti, et fatta registrar in questa città nella scuola di Burchieri, et posta nelle commission de Rettori nostri, et di fuori registrata nelle cancellarie, et publicata si nelle città, come nelle castelle, et di fuori in cadauna uilla delli loro.

Territorij: Ma tamen publicata, o non publicata resti nel suo robor, et uigor si come fosse stata publicata.

Li Rettori debbano all' arriuo del Reggimento mandar la nota d tutti le robbe trouerano in quelle munitioni et conto della dispesa di quelle che li sarano consignati, o mandati.

M. D. LXXXVIIJ, a XXV Zugno In Pregadi.

HE tutti quelli Rettori nostri doue sono sopramasseri, et munitioni debbano mesi sei auati il finir del loro Reggimento, mandar nota distinta, et particolare alla Signoria nostra de tutti le robbe

che al suo arrivo alli loro Reggimenti haveranno ritrovato in quelle munitioni, et insieme un'altro conto della dispensa delle robbe, che al suo partir da Venetia gli fossero stati consignati, o mandati nel tempo del suo Regg.to et in qual uso saranno stati adoperati con nota di quelle che saranno sopravanzate acciò si possa regolare in quello che si deverà consignar alli succ.ri essendo obligato il secretario deputato alle voci non lassiar andar a capello ne ballotar quelli che ritroveranno dalli sop.ti Reg.ri se p.a non gli haveranno fatto constar, et mostrato chiaramente di haver mandati i conti, et nelli sop.ti

In materia delli danari deputati alla fabrica delle priggioni da esser pagati per quelli che voranno liberar bāditi et di penali di cassa

M D LXXXIX a di VI
settembre In cons.° di X.

E STATO prudentemente deliberato in questo conseglio per dupplicati parti, che le priggioni siano fatte de la dal rio del Palazzo onde è neccessario, et conueniente proueder de danari in buona quantità, acciochè i dilettissimi Nobeli nostri Marin Grimani K.r et P. et Daniel Priuli eletti Proueditori sopra tal fabrica possino hauer muodo di essequir le deliberationi in tal materia fatte però

L'ANDERÀ parte, che tutti li bāditi diffinitiuamente per questo conseglio ouer da altri Rappresentanti con auttorità di esso, quādo saranno in alcun modo liberati, debbano per la lor liberatione pagar ducati quindeci alla cassa di questo conseglio, la qual liberation non possa esser publicata, se non hauerà una fede sottoscritta dal secretario, che attende ad essa cassa della canc.a

de hauer fatto intieramente il detto pagam.^to

Li banditi ueramente per questo conseglio, o Rapresentanti modo ut supra per il tempo da ∞ anni su, quando haueran finito, ouer per altra uia saranno liberati pagar debbano in cadaun di detti casi ducati diese, cioe li banditi p questo conseglio alla cassa ut s.a et mancando del detto pagamento se uenirà a venetia ancor che hauessero finito il tempo possano esser impune offesi ne possano esser publicati liberi p hauer finito il bando, se non hauerano fede de hauer pagati detti ducati diese alla cassa sudetta, del qual bando nō se intendi esser mai compito il tempo, se nō fatta detta esborsation.

Quelli che saranno banditi per i Rettori con autta di ques.to conseglio a tempo ut supra, non possano esser depennati di raspa, ne publicati assolti, o sia per il compir dl tempo, o per alcū beneffitio, se non haueranno pagati medesimamete li detti ducati ∞

et siano tenuti li cancellieri tenire un libro
particolare, sopra il quale sia notato li man=
dati delle cancellationi, da esser sottoscritti ca=
daun per il Rettor, o Rettori, che haueranno dato
ordine del depennar, et portati alli camerlenghi
di quelle città, che habbino obligo de mandarli
de doi in doi mesi alla cassa di questo consegliò
douendosi per quelli, che haueranno carico del
depenar di raspa, notar all'incontro della co=
dannason in margine, che il contrascritto ha
pagato, et portato il bolletin del pagamento, il
qual sia tenuto infilzato in una filza a parte per
possi sempre esser ueduto.

Alla medesima condittione siano li banditi di
terra, et luogo diffinitiui, cosi coll'auttorità
del senato, come per il conseglio nostro di quarãta
al criminal, ouero in essecuttione d'alcuna par
di pagar al modo predetto ducati quindeci, et
quelli a tempo delli diese anni in suso ducati
diese, da esser scossi in tutto e per tutto come

è decchiarito di sopra, et quelli de conseglio di quaranta al criminal da esser pagati al modo p.to siano scossi per il Nodaro dell' offitio dell' Auogaria, che farà la cancellation della raspa, il qual debba tener un libro serato, sopra il qual solamente noti li mandati della cancellation della raspa da esser sottoscritto esso mandato per doi almeno delli Auogadori de commun senza altra spesa, così nell' offitio dell' Auogaria, come fuori nelle cancellarie per detto mandato: douendosi tutto il danaro esser poi portato o mandato nella cassa p.ta.

Al medesimo pagamento s'intendi, che siano sottoposti li relegati da anni diese ī suso nel modo p.to. Quelli che saranno banditi, o relegati da anni X in zo paghino ducati cinque, come è decchiarito di sopra, et sia sempre tenuto il Nodaro o cancell.r di fuora, che sarà fatto il mandato, o depenason di raspa a pagar del suo per chi hauesse mancato di pagar quanto di sopra, intendendo, che non se li possi admetter alcuna scusa.

Li banditi in perpetuo cosi di questa città per li Signori di notte al criminal, come per li Rettori di fuora per homicidio puro, o altro, quanto per alcun accidente si doverà depenar di Raspa pagar debbano ducati cinque da esser scossi in questa città per il Nodaro delli Signori di notte con mandato da esser registrado sopra un libro particolar, et sottoscritto almeno per tre Signori di notte, in tutto, et per tutto, come è decchiarito nell'offitio dell'Avogaria, et quelli delle città, et et castelli di fuori, cosi da Terra, come da Mar da Corfù in qua, debbano esser scossi per li canc[ri] con quel meglior ordine, che sarà dato da i sudetti eletti sopra le priggion, decchiarando, che da tal pagamento siano eccettuati le persone miserabili da esser conosciuti per tali dalli capi di questo conseglio.

Li condennati in danari fino ducati cinquanta paghino per il depennar de raspa lire tre soldi doi da ducati cinquanta in suso fin cento ducato uno

et da li in suso ducati doi per ogni maggior summa, che possa essere, li condennati da lire cento in zoso non habbino a pagar cosa alcuna, quali tutti danari siano scossi da i cancellieri, scriuani o altri, che piu seran deputadi da i Proueditori sopra le fabriche delle detti priggioni, et mandati alla cassa di questo cons.o in tutto, et per tutto come è decchiarito di sopra, quali Proueditori habbiano auttorità de constituir il premio delle mercede a quelli, che paresse, che meritassero secondo il giusto, et honesto, da esser pagato delli stessi denari della fabrica predetta. Et quelli, che haueran saluo condotto, si da questo conseglio come da qualonq. altro, sia obligato pagar, se sarà de anni cinque in giuso ducati cinque, et ad anni cinque in suso per quanto tempo si uoglia duc.ti diese, et non s'intenda il detto saluo condotto esser ualido, se non hauerà pagato ut s.a da esser scosso come di sopra.

Sia preso ancora, che per ciascuno, che si presenterà

uoluntariamente nelle forze della giustitia si in questa città di Venetia, come in tutte le città castelli, et luoghi nostri da Terra ferma, sia dato lire una soldi quattro de piccoli per una uolta tantu, non potendosi altramente far la nota della presentation da queli Nodari, scriuani, et cancellieri a chi spetta, sotto pena se mancheranno di detta essatione de ducati cinq. per ciascuna uolta, da esserli tolta da i Proueditori sudetti sopra le prigioni.

La portione delle confiscationi spettante al Dnio, per anni x resti applicata alla fabrica delle prigg.ni

M. D. LXXXIX, a di vij Settembre, In cons.o di x.

ESSENDO conueniente proueder de

danari per poter andar bene incaminando
quanto occorre intorno la fabrica delle prig=
gioni commessa ultimamente alla cura delli
dilettissimi Nobeli nostri Marin Grimani K. et P.
et Daniel di Priuli eletti Proueditori sopra di essa

L'A N D E R À parte, che per il tempo de
anni diece prossimi, la portione de tutte le confis=
cationi, che saranno fatte nell'auenire, si in questa
città nostra, come in tutte le altre città, Terre, et
luochi del Dominio nostro spettanti alla Signoria
nostra resti applicata alla fabrica sudetta, et il
denaro, che si cauerà, sia portato interamente alla
cassa di questo conseglio, Douendo il fedel nostro
Sebastian Christini scontro, et successori tener conto
a parte distinto de tutto quello uenirà in essa cassa
di detta raggione; et per la debita essecutione
esser scritto a tutti li Rettori con quei ord.[ini] alli No=
dari, scriuani, cancell.[ieri] et altri, che bisognasse, che
parerà alli sudetti Proued.[itori] nostri sopra la detta fabrica.

In materia di quello, che si ha da riscuotere nella fabrica delle prigioni

M. D. LXXXIX, a XVJ. Gennaro, In cons.° di X.

DOVENDOSI procurare con ogni diligenza, e studio, che possino esser mãdate ad essecutione le deliberationi di questo cons.° in proposito del riscuoter intieramente il dan.ro destinato alla cassa del sudetto conseglio per spẽdersi nella fabrica delle priggioni, destinate farsi fuori del Palazzo di là dal canal servitio neccessario, et importante.

L'ANDERÀ parte, che sia comesso a tutti li Rettori delle nostre città, terre, castelle, et altri giusdicenti tanto da terra, come da Mar, che debbano eleggere uno essator persona fidele, et diligente, il quale attenda a riscuoter dalli canc.ri

Nodari, Scriuani, et altri da chi deueno esser
risconi, in essecution della parte de XX Settibre
prossimo passato li danari per essa parte applicati
alla detta fabrica, douendo far tal essation, giusta
li ordeni, che li saranno mandati dalli Prouedditori
nostri sopra la fabrica di esse Priggioni, a quali sia=
no assignati per le loro fatiche, e mercedi due per
cento di tutto il danaro, che faranno contar, nelle
camere, ouero contraranno de qui alla cassa di q[ue]sto
conseglio, il qual danaro siano obligati li camer=
lenghi mandar alla detta cassa de due mesi in due
mesi, et cosi li essatori, doue non sono camere, sotto
pena di furanti; ne possino andar li camerlenghi
a capello, al ritorno loro i questa città, se non por=
teranno fede ad essa cassa, d'hauer mandato tutto
il danaro di detta raggione come di s[opr]a et li Rett[ori]
oue non sono camere portar fede sottoscritta dal
suo prossimo successor.

Ordini da esser mandati
alli Rettori, per essecut[io]ne

della

della parte del conseglio di X
de XII, Gennaro, 1589,

CHE quello haverà il carrico di Essatore sia tenuto, et obligato di riscuoter, et tener conto distinto, et reale di tutto il danaro, che scuoderà pertinente alla fabrica delle pregioni, et renderlo minutamente di mese in mese, et insieme cōtar il danaro da lui scosso in camera fiscale di q̄lla città in mano delli mag.^ci sig.^ri camerlenghi, da esser mandato da sue signorie cl.^me di doi in doi mesi alla camera dell' Eccelso cons.^o di X, giusta la parte; dovendo etiam essere obligato almeno una volta il mese andar all' offitio del maleffitio, alle cancellarie, in camera fiscale, alle priggioni de commun, et particolari dei Rettori per incontrar le note di presentationi dei rei, le condannationi fatte, et pagate, et le cancellationi d̄lle raspe, sotto pena mancando in alc.^a delle sudette cose, si come parerà ai Rettori, et cl.^mi successori, cōl parere anco delli Proved.^ri sopra dette fabriche.

Che detto essator sia etiam tenuto, et obligato ricever, et scuoder dalle castelle del Territorio tutto quello, che li sarà mandato dai canc^ri di detti lochi per il scosso da loro della sopradetta ragione, e tenerne, et renderne conto distinto et reale come di sopra, dando piezaria de buona amministratione.

Che per sua fatica, et mercede debbi havere, et conseguire in ragion di due per cento di tutto q^llo che scuoderà, et contrà della sudetta ragione si come da noi Proveditori è stato assegnato a m^r Gio: battista Petrlino Nodaro della canc^a del cl^mo. capitaneo di Verona eletto in quella città a questo carico, dando essi essatori buona piezaria de buona amministratione.

Che sia etiam tenuto andar in camera fiscale ogni mese una volta, a veder quanto si trova i q^lla per conto di confiscationi spettanti al ser^mo. d^nio che sono applicate alla sudetta fabrica per ani X

come per parte dell'Ill.mo conseglio di X, de di sette Settembre prossimo passato, distintamente appar, et successiue darne conto a detti Proueditori, che pro tempore saranno.

Et perche lui sappi, quanto ha da scuoder da chi et come senza alcun'ostaculo, ouero impedim.to si come conuiene al publico seruitio, desideriamo in conformità della sudetta parte de 27 Settembre passato, che li cancellieri di Rettori così presenti, come futuri, et parimente, li coadgiutori, et Nodari di dette cancellarie così ordinarij come straordinarij non possino sotto qual si voglia pretesto cancellar, ne depennar di raspa alcũ bandito, o relegato delli compresi nella sudetta parte de 27 Settembre, ne far alcũ mandato in Camera fiscale per cancellatione di detti bãditi se prima non hauerano il bollettino di mano del nostro Esattore, che lui sia stato sodisfatto da cadauno di quanto sono tenuti nella sudetta parte.

Che il Nodaro ordinario della camera fiscale, appresso il quale per ordinario sogliono star le Raspe, ne alcuno de suoi coadgiutori, o Nodari possino, ne debbino depennar, ne in qual si voglia modo cancellar alcuno delli sopradetti banditi in virtù de mandati, che li fossero fatti in nome de Rettori, o da alcuno de voi, o de vostri cl.mi succ.ri dalli cancellieri, o suoi coadgiutori, ne meno alc.o condennato pecuniariamente, se il sudetto mãdato non sarà sottoscritto di vostra mano propria, o da alcuno de voi, o de vostri successori, senza un bollettino del ditto essatore, che facci fede della sodisfattione di quanto sono tenuti.

E per ovviare con ogni possibil mezo ad ogni fraude, che potesse esser commessa, desideriamo, che li Cancellieri sudetti, Nodari, et suoi coadiutori, et parimente Nodari deputati al malefitio pro tempora, et suoi coadiutori non possino in niun modo, ne sotto qualsivoglia pretesto far mandato alc.o di rilasciar qualsivoglia preggione condennato

in lire cento de piccoli, et da la in su, o sia la sua
condennatione applicata alla camera fiscale
o ad altri offitij, o ad altri per altra causa, intre=
dendo cosi de condennati per casi de maleffitio,
contrafattione de biaue, inobedientia, et per qual=
siuoglia altra causa, ne meno costituir alcuno, che
uoluntariamente si presentasse nelle forze della
giustitia per qualsiuoglia causa, ne far nota della
loro presentatione nei processi, se prima non ha=
ueranno un bolletino di mano del sudetto esatore
come di sopra.

Siano anco tenuti, et obligati il scontro, et scriuano
della camera fiscale, in caso, che alcun condenato
pecuniariamente absente, o sue segurtà fussero
astrette, o per uia di pegnorar, o di retentione al
pagamento, o che uoluntariamente andasse loro
a pagare, a non menar partita alcuna, ne fare
alcun receuer d'alcuna condennatione, che ascen=
da alla suma de lire cento de piccoli, et da li in su,
ne possino meno fare alcuna assegnatione di detta

sorte de condennationi, ne dar credito ad alc.°
condennato nelle sopradette summe, senza il
bollettino come di sopra: sotto pena in cadaun caso
delli sopradetti a cadauno delli cancellieri, Nodari
coadgiutori, scontri, et scriuano respettiue de
ducati cinque per cadauna uolta, che contrafa-
cessero, et de pagar del suo, alla quale siano sẽpre
obligati li principali per li loro coadiutori, potẽdo
però essi hauer regresso contra detti coadgiutori
per loro sollеuatione.

Et sotto l'istessa pena siano tenuti, et obligati
anco cadauno de sopradetti cancellieri, nodari
del malefficio, Nodaro della camera fiscale
scontro, et scriuano di essa, Nodari, et coad.ri
de i predetti offitij respettiue, ad ogni recchiesta
del predetto essatore, darli conto, et nota de
tutti li presentati, et de i condennati, et cancellati
di raspa, et partite menate in credito dei conden
nati absenti, douendo li Nodari del malefficio
presenti, et futuri ritenere, o far tenere ũ libro

a parte, doue siano notati di giorno in giorno tutti quelli, che si presenteranno uolontariam.te sotto la qual pena siano parimente tenuti, et obligati il capitano delle priggion de commun, Co=testabile del Cl.mo Podestà, et cauallieri d'ambidue Cl.mi Rettori, ad ogni richiesta di esso esatore mostrarli i libri, che tengono di presentati, a fine che li possi incontrare, et uedere, se da alcuno sarà stata usata fraude.

Che detto esatore sia tenuto, et obligato scriuer almeno una uolta al mese alli cancellieri delle castelle del suo Territorio, che debbino attender con ogni diligenza in essequir la parte dell'Ill.mo Conseglio di Diece, delli 27 Settembre passato mandando li danari, che hauerrano scossi i camera, ouero nelle sue mani, con il conto particolare da chi, et perche causa li sarà stato contato il danaro.

Che detto esatore sia tenuto, et obligato mandare

il conto a Noi Proueditori almeno ogni due mesi, del danaro scosso, e contato in camera fiscale distinto a luogo per luogo, et anco il conto, che dalli cancellieri li sarà mandato.

Siano obligati tutti li Rettori delli castelli, et camerlenghi delle città al suo ritorno a Venetia portar fede alla casa del detto Ill.mo cons.o di X che siano state esequite dette parti, et ordeni, et che tutto il scosso sia stato mandato in detta casa, ne possino andar a capello, sin tanto, che non habbino portata detta legitima fede.

~

IURAS T I. honorem, et proficuum Dominij nostri eundo, stando, et redeundo.

Data in nostro Ducali Palatio Die XX Nouembris Indictione quarta M. D. XC.

Die 30. July 1503 in Rogatis

El se conduse senza alcun rispetto contra la forma delle leze, et ordeni presi per questo cons.o da Zenoa et altri lochi non suddi[ti] alla signoria nostra, pani de seda et lavoradi d'oro, et d'Argento, Lane, Gotoni Specie, Zuccari, Mandole, Safroni, Alumi Cere, Cuori, Boldroni, et altre robbe, et mercadantie per ditte leze, et ordeni deveda de, alle parte de Cremona, Geradado, Sonzin, Bressa, Bergamo et altre Terre et Luoghi nostri da parte de terra, con destrution di Datij, et intrade della signoria nostra, ruina delle mercadan tie et delli viagi delle Galie, et Nave nostre, et appresso destruction delli Cittadini, et de tutti li mercanti, et altri di questa nostra Città alla qual cosa, essendo al tutto di proveder.

L'Anderà parte, non derogando in aliquo ad alcuna delle parte sopra di ciò prese; ma più tosto confirmando quelle

sia presi, et per auttorità di questo Cons.° deliberato, che sel sarà alcun che condurà, over facia condur delle robbe, over mercadantie cet supra denedade ad alcuna delle terre et lochi nostri prediti, che fosseno trabe, over condotte de oltro che della città nostra di Ven.a oltra la pena de perder le robbe, et mercadantie, et pagar datio, et doppio datio, pagar debbi altratanto per pena et possino esser tolte quelle in case Botteghe et in ogni altro luogo fosseno trovade, delle qual tutte penne, detrati li Datij della signoria nra uno quarto sia dell'accusador, un quarto de quelli Rettori liqual li procederano, un quarto della sig.ria nostra et uno quarto dell'off.o di Provedadori sopra li Datij, liquali sotto debito sagramento siano obligati

solecitar la esecution, et observantia
della presente lege, et siano obligati
li predetti Rettori, secondo che haveranno
i Dacieri, mandar i Dati, et danari
spettanti alla signoria nostra con
quelli delli Provedri da esser posti
della signoria nostra per loro consi-
gnar all'offitio delli nostri Camer-
lenghi de Comun. Li Condutori vera-
mente fossero trovati condur ditte
robbe, et mercantie deuedate, oltra
la pena de perder i burchi, Carri
Cavalli Mulli, et altri animali
con liquali havessero quelle condotte
siano banditi per anni diese de
tutte le terre, et luoghi nostri da
terra, et rompendo li confini, et
fosse preso, pagli ducati Cinquanta
d'oro, et torni al bando, tante volte
quante el contrafarà, et oltre di
ciò sel fosse alcuno che alottasse

in casa, over in custodia delle robbe
et mercantie ut supra prohibite
et nō accusasse il Contrafacente cadi
alla pena di pagar la valuta della
robba, et altretanto più per penna
et sia ut supra bandito, et rompēdo
il Cunfin, ogni volta che'l fusse preso
pagli ducati cento d'oro, i quali siano
de colui che'l prenderà, et torni al
bando, et accusando il contrafacente
avanti fosse lui accusato, sia assolto
da ogni pena, et habbi la metà della
robba over mercadantia per lui
denontiata et l'altra metà sia
divisa ut supra, et sel fosse alcun
Daciaro, scrivan, Cancellier, over
altro sia chi esser si voglia che
facesse bollette de simil robbe deva
dade, et s'intendi si per transito,
Come altramente, cadino alla pena
de star mesi sei in preson, et pagli

ducati cinquanta d'oro per cadauna
bolletta fosse per loro fatta, et
oltre di ciò incorrino al bando pre
ditto, et tante volte quante rom
pessero i confini, et fossero presi
pagar debbino ducati cinquanta
per volta, et tornino al bando
Li Rettori li serano fatte le Denontie
overo presentate le predette robbe siano
obligati subito haver spazzato quelle
et condanati li contrafacienti, non li po-
tendo far gratia alcuna sotto penna
de ducati Cinquecento d'oro per cadau=
no, et cadauna volta fosse per loro con
trafatto da esser scossa per li Prov.ri
nostri preditti la mità della qua-
lia della Signoria nostra, et l'altra
mità dell'officio de detti Proveditori
liquali siano obligati sotto debito di
sagramento mandar quelli Rettori
che pagar recusassero per debitori
di

alli piedi della signoria nostra, acciò non possino esser depenati; e con integrità non haveranno satisfatto, et per maggior osservantia della presente parte debbi esser azonto nelle Commission de tutti i Rettori nostri da parte da Terra et proclamada in tutti li Lochi, et Terre nostre predette. —.

Joannes de Bartolutius D.
Provisor, seu Datijs Not.

Voi haverete di salario al mese dalla camera di Padoa — — — — — — — — $ 13 d 15 s no

Item haverete da quella comm.tà al mese — — $ 35 d

Cancellier nostro ha salario et paga all'off.o nostro delli Gov.ri delle Intr.e all'anno $ 31 d 6 per conto della limit.on dell'Ill.mo Cons.o di X. dovendo pagar ogni mesi doi la rata, et con grosso uno di piu per duc.to sotto le pene statuite — —

Cavallier nostro ha sal.to et paga all'off.o sop.to per conto ditto all'anno $ 31 d 6 con il grosso di piu per duc.to ut sup. sotto le pene ut sup.a dovendo pagar la rata ut sup.a — — —

Item al ritorno vostro porterete fede al sop.to off.o nostro di haver habuto il vostro sal.to netto solam.te per il tempo del regim.to vostro sotto le pene ut sup.a

Ag.ni Sotti

REPERTORIŪ.

136

resti applicata alla fabrica d'lle prig.ni c. 119

In materia di q'llo che si ha da ris=
cuotere nella fabrica d'lle prigioni c. 120

Ordini da esser mandati alli Rettori
per essecutione della parte d'l cons.o
di X de xij Gennaro 1589 c. 120